

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 133° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 maggio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 05001

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 208. Sentenza 16 aprile-4 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Regione Sardegna - Comitati regionali di controllo - Inseadimento del consiglio regionale - Scadenza - Mancato rinnovo entro 60 giorni - Decadenza - Inapplicabilità dalla prorogatio a tempo indeterminato - Insussistenza di un principio generale di ammissibilità della proroga anche di fatto - Non fondatezza e inammissibilità.

(Legge regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, primo comma, come modificato dall'art. 1 della legge regione Sardegna 26 gennaio 1989, n. 6; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16).

(Cost., art. 97, primo e terzo comma; statuto speciale regione Sardegna, art. 46).

Pag. 11

n. 209. Ordinanza 16 aprile-4 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Polizia giudiziaria - Divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/1992 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p., art. 195, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

16

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

13. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 aprile 1992 (della regione Toscana).

Trasporto - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali - Subordinazione dell'esercizio della professione al possesso di requisiti morali e finanziari e al superamento di un esame cui possono partecipare soltanto i candidati muniti di attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organizzazioni di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Previsione che le commissioni esaminatrici su base regionale, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, siano composte da un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C. (con funzioni di presidente); da cinque funzionari almeno del settimo livello della Direzione generale dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. capoluogo di regione; da un rappresentante per ogni associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale e di trasporti.

(Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, artt. 6, secondo comma, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 97, 117 e 118).

Pag. 19

- n. 14. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 aprile 1992 (della regione Toscana).

Patrocinio legale - Criteri generali in materia di affidamento di incarichi di difesa da parte della regione a legali esterni - Obbligo di motivare di volta in volta il ricorso a legali esterni con riferimento all'entità della lite - Annullamento della delibera della giunta n. 356 del 27 gennaio 1992 avente ad oggetto l'affidamento della difesa in giudizio della regione Toscana ad un avvocato esterno - Asserita menomazione della posizione costituzionale della regione sotto il profilo della pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale, attesa anche la diversa disciplina della materia stabilita con la legge regionale 6 settembre 1973, così come modificata con la legge regionale n. 22 del 24 aprile 1984.

(Decisioni commissione di controllo regione Toscana nn. 999, 1000, 1001 e 935 del 29 gennaio 1992).

(Cost., artt. 117 e 118)

Pag. 23

- n. 15. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 aprile 1992 (della regione Veneto).

Finanza regionale - Accreditamento alla regione Veneto di somme inferiori a quelle richieste in sede di prelevamento dal conto corrente infruttifero alla stessa intestato per far fronte ad impellenti necessità di cassa (pagamenti connessi alla gestione finanziaria ordinaria) - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione - Riferimento alle sentenze della Corte nn. 95/1981, 162/1982, 307/1983, 242/1985 e 742/1988.

(Nota Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1992).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

26

- n. 16. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 aprile 1992 (della regione Emilia-Romagna).

Edilizia e urbanistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Previsione dell'obbligo delle regioni di impartire direttive per la vendita di fabbricati nei quali coloro che intendano acquistare costituiscano almeno il 50% dei locatari - Possibilità dell'ente gestore di vendere egualmente gli alloggi richiesti anche qualora gli acquirenti rappresentino meno del 50% degli alloggi costituenti il fabbricato - Facoltà delle regioni di autorizzare l'ente gestore a rifiutare le richieste di acquisto inferiori al 50% degli alloggi del fabbricato qualora lo stesso non ravvisi l'opportunità della vendita, motivandone analiticamente le ragioni - Inclusione in detta disciplina anche degli immobili realizzati con risorse proprie da parte degli enti gestori - Previsione per questi ultimi alloggi, nonché per quelli acquisiti, realizzati o recuperati con contributi regionali, del versamento degli introiti delle cessioni nelle contabilità speciali già tenute dagli enti gestori presso la Tesoreria dello Stato - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica - Violazione dei principi inerenti alla funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'attività amministrativa regionale, attesa la mancanza nel caso di un fondamento in una espressa disposizione di legge - Mancata consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni (art. 12, quinto comma, lett. b), legge n. 400/1988) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 150/1982, 338/1989, 37, 49 e 359 del 1991 e 36/1992.

(D.P.R. 14 febbraio 1992).

(Cost., artt. 117, 118 e 119)

31

17. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 aprile 1992 (della regione Emilia-Romagna).

Trasporto - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali - Subordinazione dell'esercizio della professione al possesso di requisiti morali e finanziari e al superamento di un esame cui possono partecipare soltanto i candidati muniti di attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organizzazioni di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Previsione che le commissioni esaminatrici su base regionale, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, siano composte da un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C. (con funzioni di presidente); da cinque funzionari almeno del settimo livello della Direzione generale dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. capoluogo di regione; da un rappresentante per ogni associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale e di trasporti.

(Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, artt. 2, secondo comma, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).

(Cost., artt. 117 e 118)

Pag. 34

241. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, del 20 novembre 1991.

Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per i trattamenti di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Violazione del principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Elusione del giudicato della Corte costituzionale con riferimento alla sentenza n. 501/1988 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988, nonché all'ordinanza n. 95/1991.

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2).

(Cost., artt. 3, 36 e 136).

37

242. Ordinanza del tribunale di Genova del 19 febbraio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Assenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione dello strumento del decreto-legge - Compressione dell'autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

(D.-L. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 38, 77, 101 e 104)

44

n. 243. Ordinanza del tribunale di Genova del 19 febbraio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Assenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificino l'adozione dello strumento del decreto-legge - Compressione dell'autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

(D.-L. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 38, 77, 101 e 104)

Pag. 46

n. 244. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, del 9 dicembre 1991.

Servizio militare - Dispensa dal servizio di leva - Condizione - Concessione, secondo la legge n. 191/1975, modificata dalla legge n. 269/1991, ma ritenuta dal giudice *a quo* tuttora applicabile alla fattispecie, solo a chi non abbia nessun fratello vivente di età inferiore ai quaranta anni che abbia già fruito della riduzione o della dispensa dalla ferma di leva - Irragionevolezza della detta condizione atteso il nuovo assetto normativo (legge n. 269/1991) della materia che prevede, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la concessione della dispensa a chi appartenga a famiglia di cui gli altri due figli abbiano prestato o prestino il servizio militare - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della riserva di legge in materia di disciplina del servizio militare.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

47

n. 245. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, del 6 novembre 1991.

Regione siciliana - Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita per i dipendenti regionali - Determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 1985, anche sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità all'atto della cessazione dal servizio - Mancata previsione dell'applicazione di detto beneficio a tutti i rapporti non esauriti per non essere il diritto alla riliquidazione prescritto, anche se anteriori al 1° gennaio 1985 - Riferimento alle ordinanze della Corte nn. 641, 869, 1070 e 1072 del 1988 e 419/1989 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1989, n. 11, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 36).

51

n. 246. Ordinanza del tribunale di Lecce del 6 marzo 1992.

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese in altro procedimento da imputati di reati connessi o collegati - Comparizione e rifiuto all'esame - Lamentata omessa previsione della possibilità di lettura dei relativi verbali anche in caso di dichiarazioni rese alla presenza del difensore e di consenso delle parti - Discriminazione tra l'ipotesi *de qua* e quella in cui la persona non sia comparsa - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 238, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

53

n. 247. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, del 13 marzo 1992.

Lavoro - Dipendenti delle aziende di trasporto - Sanzioni disciplinari - Possibilità di irrogare la sanzione della retrocessione implicante una modifica definitiva delle condizioni del rapporto di lavoro (sino alla nuova modifica *in melius*) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti nei cui confronti non è consentita l'applicazione di tale tipo di sanzioni - Lamentato contrasto con i principi costituzionali posti a tutela del lavoro.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 37, primo comma, n. 5, e 44).

(Cost., artt. 3 e 35).

Pag. 55

248. Ordinanza del pretore di Parma del 17 febbraio 1992.

Previdenza ed assistenza sociale - Crediti previdenziali (nella specie: pensione di reversibilità) - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno (interessi legali e rivalutazione) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale e sulla funzione di integrazione del credito previdenziale rispetto a quello di lavoro - Richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 156/1991.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

58

n. 249. Ordinanza della corte d'appello di Milano dell'11 marzo 1992.

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva n. 52 della legge n. 81/1987 - Lamentato eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 425).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva n. 52)

60

n. 250. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma del 1^o aprile 1992.

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice *a quo* di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intenda procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27)

61

n. 251. Ordinanza della commissione tributaria centrale del 6 dicembre 1991.

Tributi in genere - Termini di prescrizione e decadenza - Proroga (per il mancato funzionamento degli uffici finanziari) fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministro delle finanze accerta la durata dell'irregolare funzionamento degli uffici - Mancata previsione di un termine per la emanazione del decreto di proroga - Conseguente possibilità per l'amministrazione finanziaria di prorogare senza limiti i termini di prescrizione o decadenza per la riscossione dei tributi - Creazione nei confronti dell'amministrazione di un ingiustificato privilegio, con incidenza sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

(D.L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 770).

(Cost., artt. 3 e 97).

- n. 252. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, del 10 ottobre 1991.

Regione siciliana - Controlli amministrativi - Commissione provinciale di controllo - Composizione
- Nomina dei nove componenti (oltre al presidente designato dalla giunta) da parte del consiglio regionale tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono il libero consorzio in possesso di titoli accademici in materie giuridiche, economiche o finanziarie - Attribuzione indebita (in quanto non prevista dallo statuto) al consiglio regionale di funzioni amministrative quali la nomina dei componenti della predetta commissione - Insufficiente garanzia di professionalità e competenza tecnica dei componenti della c.p.c. con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, art. 30, sostituito dalla legge regione Sicilia 21 febbraio 1976, n. 1, art. 2).

(Cost., artt. 97 e 130)

Pag. 68

- n. 253. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 dicembre 1991.

Regione Lazio - Impiegato degli enti locali - Avvocati degli I.A.C.P. della provincia di Roma - Inquadramento nella prima qualifica dirigenziale - Mancata estensione a detti legali dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1985 che prevede la distinzione tra dirigenti preposti e non preposti alla direzione di strutture o alle posizioni di studio ivi contemplate, ai fini della corresponsione delle connesse indennità - Ingiustificata disparità di disciplina di situazioni identiche, atteso il deteriore trattamento degli avvocati degli I.A.C.P. rispetto agli avvocati della regione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per le tensioni che possono conseguire.

(Legge regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, art. 38, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

71

- n. 254. Ordinanza del pretore di Taranto del 7 marzo 1992.

Processo penale - Lesioni colpose gravi per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive - Prevista esclusione - Lamentata applicabilità, per l'ipotesi più grave di omicidio colposo commesso in violazione delle succitate norme, a seguito del mutamento di competenza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei criteri direttivi della legge delega in materia di coordinamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54; c.p.p. 1988, art. 7; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 234).

(Cost., artt. 3, 24 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, direttiva n. 45, c. 6)

75

- n. 255. Ordinanza della pretura di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, del 17 dicembre 1991.

Regione Lombardia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Esclusione, con legge regionale, dello stoccaggio provvisorio effettuato secondo determinate modalità, dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale.

(Legge regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 25 e 117)

78

N. 256. Ordinanza del pretore di Palermo del 9 ottobre 1991.

Regione siciliana - Industria mineraria - Ristrutturazione - Licenziamento di dirigenti eccedenti il contingente da mantenere in servizio - Omessa previsione per essi di provvidenze disposte per impiegati e operai licenziati - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa anche la sentenza della Corte costituzionale n. 180/1987 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto.

(Legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 80

N. 257. Ordinanza del tribunale di Ancona del 19 marzo 1992.

Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Ritenuto difetto dell'evidenza della prova a causa di carenza delle indagini preliminari influenti sull'ammissibilità dell'applicazione della pena ex art. 444 - Lamentata omessa previsione della possibilità, per il giudice del dibattimento, di dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato e, conseguentemente, di rimettere gli atti al p.m. - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Ritenuto difetto del requisito dell'evidenza della prova per carenza delle indagini preliminari influenti sulla decidibilità allo stato degli atti da parte del giudice delle indagini preliminari - Lamentata omessa previsione della possibilità, per il giudice del dibattimento, di dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato e, conseguentemente, di rimettere gli atti al p.m. - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 453 e 456).

(Cost., art. 24).

81

N. 258. Ordinanza del tribunale di Foggia del 18 marzo 1992.

Contratti agrari - Miglioramento dei fabbricati rurali (nella specie: ampliamento dei locali per il ricovero del bestiame) - Rilascio della concessione edilizia subordinatamente all'asservimento del fondo rustico alla nuova costruzione - Impossibilità per il proprietario del fondo di impedire l'esecuzione dei lavori e di opporsi all'asservimento del fondo alla nuova costruzione - Conseguente costituzione di un limite alla proprietà terriera privata per un fine, connesso alla disciplina urbanistica, diverso da quelli costituzionalmente previsti e consistenti nel conseguimento del razionale sfruttamento del suolo.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 16).

(Cost., art. 44).

83

N. 259. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti del 27 febbraio 1992.

Processo penale - Indagini preliminari - Termini: 6 mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di richiesta prima della scadenza e di disposizione anche a termine scaduto - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma).

(Cost., art. 112)

84

n. 260. Ordinanza della pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre, del 16 gennaio 1992.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste deceduto già escusso dalla p.g. - Divieto assoluto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche in caso di irripetibilità della prova per morte, infermità o irripetibilità del testimone - Disparità di trattamento tra cittadini - Compressione del diritto di difesa dello Stato - Limitazione dell'esercizio del potere giurisdizionale e dei poteri del p.m. nell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 195, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 112).

Pag. 87

n. 261. Ordinanza del tribunale di Brescia del 19 dicembre 1991.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Silicosi - Lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere del Belgio - Fissazione del periodo massimo di indennizzabilità in quindici anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in Italia, per i quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 54/1981, non sussistono limiti temporali all'indennizzabilità - Violazione del principio di tutela del lavoro nonché del diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia.

(Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4).

(Cost., artt. 3, 35 e 38)

88

n. 262. Ordinanza della corte di appello di Venezia del 23 marzo 1992.

Caccia - Impossessamento a fine di profitto della selvaggina catturata in situazioni di illiceità - Esclusione, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, della sanzionabilità a titolo di furto di tali condotte - Prospettata violazione del principio di uguaglianza sia sotto il profilo della previsione di identica sanzione in casi diversi (esercizio venatorio illecito con o senza impossessamento di selvaggina) che sotto quello della previsione di diversa disciplina in casi non differenziabili (configurabilità del furto nel caso di sottrazione della sabbia dall'arenile, escluso invece nel caso di impossessamento di selvaggina).

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 30, terzo comma, e 31, quinto comma).

(Cost., art. 3)

90

n. 263. Ordinanza della Corte di cassazione del 30 gennaio 1992.

Procedimento civile - Ricorso per cassazione - Deposito del ricorso - Mancato deposito unitamente al ricorso della procura speciale ove questa sia conferita con atto separato - Conseguenze: improcedibilità del ricorso - Omessa previsione della possibilità di sanare la manchevolezza o il ritardo nel deposito degli atti, così come stabilito nei gradi anteriori del giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 369, secondo comma, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 24).

92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 208

Sentenza 16 aprile-4 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione - Regione Sardegna - Comitati regionali di controllo - Insediamento del consiglio regionale - Scadenza - Mancato rinnovo entro 60 giorni - Decadenza - Inapplicabilità dalla *prorogatio* a tempo indeterminato - Insussistenza di un principio generale di ammissibilità della proroga anche di fatto - Non fondatezza e inammissibilità.

(Legge regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, primo comma, come modificato dall'art. 1 della legge regione Sardegna 26 gennaio 1989, n. 6; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16).

(Cost., art. 97, primo e terzo comma; statuto speciale regione Sardegna, art. 46).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dagli artt. 4 *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies* e *sexties* della legge 20 maggio 1988 n. 160 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 aprile 1990 dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna nel ricorso proposto da Soro Sebastiano contro la Regione autonoma della Sardegna ed altri iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna su ricorso proposto dalla Provincia di Cagliari contro il Co.re.co. ed altra iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Cagliari nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato Giovanni Cossu per la Provincia di Cagliari e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I.1. — Nel corso di due giudizi amministrativi, nei quali veniva in discussione la competenza temporale del Comitato regionale di controllo ad annullare atti degli enti locali (in un caso, la delibera di un consiglio comunale, e, nell'altro, la delibera di una giunta provinciale), il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con due

ordinanze di analogo contenuto, emesse la prima l'11 aprile 1990, ma pervenuta alla Corte il 2 settembre 1991 (reg. ord. n. 556 del 1991) e la seconda il 13 febbraio 1991 (reg. ord. n. 566 del 1991), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 9, primo comma, della legge della regione Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 (1 controlli sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6, nella parte in cui «dispone la decadenza degli organi di controllo non rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza», in riferimento all'art. 46 dello statuto speciale per la regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);

b), dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), modificato dagli artt. 4 bis, ter, quater, quinquies e sexties della legge 20 maggio 1988 n. 160, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione.

1.2. Con riferimento alla prima questione il Tribunale rimettente — ritenute la rilevanza in quanto la norma attiene alla regolare costituzione dell'organo di controllo e l'oggetto dei giudizi *a quibus* ha riguardo ad annullamenti disposti in entrambi i casi quando esso era già decaduto — osserva che la norma regionale impugnata impedisce all'organo di controllo di funzionare dopo la sua decadenza. La norma è perciò sospettata di incostituzionalità perché, impedendo la *prorogatio* dei Comitati, renderebbe possibile, ove il loro rinnovo non fosse tempestivo, il mancato esercizio della funzione di controllo per una durata illimitata e imprevedibile, quando invece la funzione stessa è necessaria e indefettibile ai sensi del parametro statutario invocato — che è in armonia con l'analoga prescrizione contenuta nell'art. 130 della Costituzione — il quale imporrebbe, invece, la *prorogatio* oltre il predetto termine decadenziale.

1.3. Con riferimento alla seconda questione, proposta in via subordinata — che è attinente solo al giudizio di cui al reg. ord. n. 556 del 1991, e non invece all'altro, essendo stata riprodotta nel dispositivo della relativa ordinanza di rimessione senza che trovi riscontro nella motivazione di questa — il giudice del rinvio osserva che, nell'ipotesi di una dichiarazione di incostituzionalità della norma regionale ostativa della *prorogatio* dell'organo di controllo (prima questione), la controversia dovrebbe essere risolta valutando le ragioni dell'annullamento disposto in applicazione dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modifiche, che disciplina l'assunzione in servizio del personale pubblico delle qualifiche inferiori. Ma la norma richiamata, limitando la partecipazione alle procedure di assunzione solo agli iscritti nelle liste di collocamento ed escludendo invece altri che, essendo già occupati, non vi sono iscritti, si porrebbe in violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, perché penalizzerebbe coloro che hanno dimostrato le proprie capacità lavorative in diverse occasioni e vantano perciò maggiori titoli di professionalità.

2. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando in primo luogo che la questione relativa all'art. 16 della legge n. 56 del 1987 è proposta in via meramente ipotetica, per l'eventualità dell'accoglimento dell'altra questione, relativa all'art. 9 della legge della regione Sardegna n. 62 del 1978 e successive modifiche, circa i limiti della *prorogatio* del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, onde il (doppio) giudizio di rilevanza sarebbe reciprocamente condizionato.

Nel merito, quanto alla questione proposta in via subordinata, la difesa dello Stato ne sostiene, in ogni caso, l'infondatezza perché l'art. 97, terzo comma, della Costituzione consente al legislatore di prevedere ipotesi in cui agli impieghi nella pubblica amministrazione può accedersi senza concorso, e perché la norma denunciata dispone che le assunzioni di personale, per le quali non è richiesto titolo di studio superiore alla scuola d'obbligo, avvengano sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti sia nelle liste di collocamento (per il primo avviamento al lavoro) sia «in quelle di mobilità», in cui, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 56, possono iscriversi coloro che sono già occupati e aspirano a diverso impiego.

3. Si è costituita, nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 566 del 1991, la provincia di Cagliari (ricorrente nel giudizio principale) sostenendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della citata legge della Regione Sardegna.

Considerato in diritto

1. Nel corso di due diversi giudizi, con due distinte ordinanze, è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale della Regione stessa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6, perché dispone che i Comitati di controllo «decadono» se non rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza — che coincide con l'insediamento del Consiglio regionale — termine entro il quale il Consiglio stesso deve «obbligatoriamente» provvedere alla loro ricostituzione. Si assume nelle ordinanze di rinvio che la norma denunciata, escludendo in tal modo la *prorogatio* — principio di carattere generale, tale da vincolare il legislatore regionale — fino alla rinnovazione dei nuovi organi, impedirebbe durante la vacanza l'esercizio della funzione di controllo, necessaria e indefettibile secondo l'invocato parametro statutario che, ad avviso del giudice rimettente, è «in armonia con l'analoga prescrizione contenuta nell'art. 130 della Costituzione».

2. — In via ulteriore, nella eventualità dell'accoglimento della questione illustrata nel punto precedente, con le ordinanze predette è stata sollevata, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge dello Stato n. 56 del 1987 e successive modifiche, il quale disciplina le assunzioni nel pubblico impiego di personale delle qualifiche inferiori (per le quali è richiesto il solo titolo della scuola d'obbligo), limitando la partecipazione alle selezioni ai soli iscritti alle liste di collocamento ed escludendo così coloro che, già occupati, non vi possono essere iscritti. La norma denunciata sarebbe perciò contraria ai principi di buon andamento e di imparzialità, impedendo di poter accedere ai pubblici impieghi a coloro che hanno già acquisito in precedenti occupazioni capacità lavorative e titoli di professionalità.

3. — Poiché i giudizi concernono le medesime questioni, essi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

4.1. — La questione di costituzionalità sollevata nei confronti dell'art. 9, primo comma, della legge regionale n. 62 del 1978, modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1989, non è fondata.

Come si è ricordato, la norma impugnata prevede che i Comitati regionali di controllo «scadono con l'insediamento del Consiglio regionale» e «decadono il sessantesimo giorno dalla predetta scadenza: entro tale termine il Consiglio regionale deve obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione».

Ciò premesso, osserva la Corte che deve essere condiviso il presupposto da cui muovono le ordinanze di rinvio le quali ritengono che, dall'interpretazione della norma impugnata, si desuma che i Comitati, una volta decorso il sessantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale, non possano continuare, in *prorogatio* di fatto, ad esercitare le loro funzioni fino alla ricostituzione dei nuovi organi.

La norma è difatti formulata in modo da non lasciare dubbi sul preciso intento del legislatore di non far sopravvivere i Comitati di controllo oltre il termine di sessanta giorni, assegnato al Consiglio regionale per provvedere obbligatoriamente alla loro ricostituzione. Se fosse vero il contrario, non avrebbe senso la previsione della scadenza dei Comitati con l'insediamento del Consiglio e poi della loro decadenza, per l'inutile decorso di sessanta giorni da quest'ultimo evento che segna il *dies a quo* da cui scatta l'obbligatorietà dell'adempimento da parte del Consiglio regionale.

4.2. — Una volta escluso, conformemente alla premessa da cui muovono le ordinanze di rinvio, che il legislatore regionale abbia attribuito carattere meramente ordinatorio al termine di sessanta giorni previsto per la ricostituzione dell'organo di controllo, non ha fondamento la conseguenza che se ne fa derivare. Quella, cioè, dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata sol perchè questa renderebbe inapplicabile la regola della c.d. *prorogatio* a tempo indeterminato, ritenuta nelle ordinanze di rinvio rispondente ad un principio di carattere generale insito nell'ordinamento, cui sembrerebbe addirittura attribuirsi valore costituzionale in relazione all'indefeetibilità di certe funzioni pubbliche per assicurare la continuità dell'esercizio di queste, come nella specie quella di controllo sugli atti degli enti locali.

In proposito osserva la Corte che, diversamente da quanto spesso si ritiene con opinione tralatizia, dal complesso normativo vigente non è possibile desumere che quella della c.d. *prorogatio* di fatto, incerta nella sua durata, costituisca regola valevole in generale per gli organi amministrativi.

Non sfugge alla Corte che l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa è nel senso che la generalità della regola si desuma, oltre che dall'ordinamento nel suo complesso, dalle norme in materia di enti locali territoriali, ed in particolare, risalendo a ritroso, da quella più recente dell'art. 31, terzo comma, della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento degli enti locali, a quelle dell'art. 14 del testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 383 del 1934, dell'art. 283 del testo unico n. 148 del 1915, dell'art. 231 del testo unico n. 5921 del 1889, e dell'art. 205 della legge n. 2248, all.A., del 1865. Tutte norme, quelle citate, che pur con diversità lessicali, dovute all'evolversi del linguaggio, dispongono per i predetti enti che coloro che sono nominati a tempo a coprire uffici rimangono in carica, ancorchè scaduti, fino all'insediamento dei successori; previsione, questa, che è anche ripetuta nel regolamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 16 regio decreto 5 febbraio 1981 n. 99).

4.3. — Come è stato sottolineato da chi nega la generalità dell'istituto, il richiamo alle leggi che disciplinano l'ordinamento degli enti locali non può valere per qualsivoglia organo, perchè tali leggi si riferiscono agli enti territoriali, enti politici esponenziali di comunità (sentenza n. 876 del 1988) e quindi necessari, proprio a causa della peculiare rilevanza della territorialità, che qualifica la struttura stessa dello Stato. Quindi anche se a dette norme potesse attribuirsi il significato di prevedere la *prorogatio* a tempo indeterminato onde assicurare la continuità funzionale degli organi degli enti locali, esse fonderebbero la propria giustificazione sul peculiare carattere di quegli enti, e, quindi, la stessa regola non potrebbe estendersi ad altri organi ed uffici che non presentino uguali caratteristiche.

Si deve però parimenti considerare che il rinnovo degli organi degli enti locali territoriali è legato a precise scansioni temporali, previste dalle leggi che ne disciplinano l'ordinamento e da quelle per l'elezione di detti organi, la cui osservanza è assicurata sia dal controllo politico della comunità che da quello dello Stato sugli organi stessi, che ne impediscono l'elusione, mentre in relazione alle ipotesi di un anormale protrarsi, per qualsivoglia ragione, della vacanza di quegli organi, è prevista la supplenza da parte di organi straordinari, peraltro nominati per periodi estremamente limitati nel tempo.

La norma contenuta fin dal 1865 nelle varie leggi comunali e provinciali succedutesi nel tempo e tramandata fino alla legge n. 142 del 1990, sull'«ordinamento delle autonomie locali», non può perciò per il contesto in cui è inserita ritenersi espressiva di un principio generale valevole per tutti gli enti ed organi pubblici avulsi da quel contesto.

4.4. — Ma in ogni caso la norma in parola non ha il significato che solitamente le si attribuisce, perchè essa, neppure per gli organi cui direttamente si riferisce, prevede la *prorogatio* a tempo indeterminato. Si deve difatti considerare che, per quel che riguarda i Consigli comunali, l'art. 8 del testo unico delle relative leggi elettorali (approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) dispone che essi esercitino le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione (secondo comma, non innovato sul punto dall'art. 2, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663), escludendo così la possibilità della proroga delle loro funzioni oltre tale termine, mentre solo per il sindaco e la Giunta prevede che essi restino in carica fino alla nomina dei successori (ultimo comma). Analoghe previsioni riguardano i Consigli provinciali, il presidente della giunta provinciale e la giunta stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 1951, n. 121 per l'elezione di questi Consigli, come modificato dall'art. 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Le leggi per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali riservano, dunque, soltanto al Sindaco ed alla giunta comunale, nonché al presidente della giunta provinciale ed alla giunta stessa, la previsione che ora l'art. 31 dell'ordinamento delle autonomie locali (innovando sul punto rispetto alle precedenti norme delle leggi comunali e provinciali ed a quelle elettorali) estende ai Consigli comunali e provinciali, ma limitandone durante la proroga la competenza soltanto per «adottare gli atti urgenti ed improrogabili».

Ne deriva che le norme cui solitamente si fa riferimento, già all'interno degli stessi enti locali territoriali, non hanno un contenuto così esteso da farle ritenere, come è invece opinione corrente, espressione del principio generale della *prorogatio* a tempo indefinito e con pieni poteri, perchè da quelle stesse leggi risulta non solo che i Consigli comunali e provinciali decadono ad una precisa data, ma che restano in carica — secondo il richiamato art. 31 della legge n. 142 del 1990 — fino «all'elezione dei nuovi», con poteri limitati ai soli affari urgenti. Elezione quest'ultima che deve essere indetta dagli organi dello Stato entro termini ben definiti i quali — essendo, come si è detto, soggetti al controllo politico della comunità e dando la loro inosservanza luogo a sicure sanzioni — è assolutamente inimmaginabile che non siano rispettati.

Analoghe considerazioni debbono formularsi anche per il riferimento, talvolta operato per sostenere la generalità di quel principio, alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. La norma invocata (art. 16, primo comma, del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99), modellata sulla legge comunale e provinciale all'epoca vigente per la contiguità delle istituzioni con gli enti regolati da detta legge e circondata da analoghe cautele dirette a prevenire abusi (art. 16, cit., secondo comma), non può comunque assumere valore esemplare per tutti gli altri enti ed uffici pubblici, sia per la sua natura regolamentare, sia per il regime giuridico delle istituzioni stesse «caratterizzato dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse un'impronta assai peculiare rispetto agli altri enti pubblici» (sentt. nn. 396 del 1988 e 195 del 1987).

4.5. — Quanto poi alle norme, talvolta richiamate a sostegno della generalità del principio, che dispongono espressamente in tema di proroga degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale per ammetterla, limitarla o escluderla, nemmeno da esse potrebbero trarsi argomenti valevoli per gli organi amministrativi, sia perchè le loro previsioni, nell'uno o nell'altro senso, sono tassative e diversificate e, quindi, non significative di una regola uniforme, sia perchè l'organizzazione amministrativa è regolata non con riferimento alla disciplina degli organi costituzionali, bensì sulla base dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, con i quali, come si vedrà in prosieguo, la regola della *prorogatio* a tempo indefinito, ove ritenuta vigente, apparirebbe contrastare.

4.6. — È quindi priva di fondamento la distinzione talvolta operata fra *proroga*, come risultato di una espressa previsione legislativa, e *prorogatio* (di fatto) come vicenda automaticamente collegata ad una anomala vacanza. Infatti poichè, in base alle conclusioni cui si è pervenuti, è da escludersi l'esistenza di norme dalle quali possa trarsi la generalità del principio, deve arguirsi che ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dal citato art. 97 della Costituzione, può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati, per cui la distinzione perde ogni significativo valore.

Neppure quindi la tesi, secondo cui la regola della *prorogatio* di fatto, a tempo indefinito, sia da considerarsi vigente in quanto inscindibilmente legata all'essenza stessa degli ordinamenti e quindi di applicazione automatica e generale, può dirsi sorretta da argomenti plausibili ma, anzi, qualora la predetta regola risultasse di generale applicazione, senza le cautele idonee ad impedirne l'abuso — analoghe a quelle che sono insite nei sistemi di rinnovazione degli organi elettivi degli enti territoriali — è rispetto ad essa che verrebbe a profilarsi un contrasto con la Costituzione. Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla *prorogatio* sarebbe difatti ben lontana dal modello costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporaneamente circoscritta, un'eventuale *prorogatio* di fatto *sine die* — demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario — violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento.

4.7. — Nè potrebbe condividersi la tesi intermedia, talvolta avanzata, che, pur escludendo il carattere di regola generale della *prorogatio* a tempo indeterminato, sostiene che, se la legge non preveda proroghe, la durata dell'organo possa ritenersi protratta, oltre la scadenza, per un termine congruo a consentire la nomina dei successori.

Tale tesi fa leva su di un criterio, quello della «congruità», utilizzato *a posteriori* per valutare la ragionevolezza di un termine fissato dalla legge nella sua durata (come nel caso della norma regionale impugnata) per il compimento di atti obbligatori da parte di organi pubblici, o indicato ad altri soggetti per proporre un'azione o un ricorso (sentenze nn. 284 del 1985, 31 del 1977, 138 del 1975, 106 del 1973, 10 del 1970 e 57 del 1962) o ancora per valutare la sufficienza del termine assegnato da una delle parti di un rapporto all'altra per certi adempimenti. Ma il criterio è inidoneo, perché estremamente fluido, per verificare se sussista o meno la competenza temporale di un organo, cioè un aspetto che deve essere ben definito nel momento dell'esercizio della funzione, derivando dalla verifica la possibilità stessa di quell'esercizio, che dipenderebbe altrimenti da valutazioni non ancorate ad elementi certi.

In ogni caso il criterio, ipotizzato per evitare che la *prorogatio* possa durare a tempo indefinito, appare inutile in relazione all'esigenza su cui si vuole giustificare l'istituto e cioè quella di assicurare la continuità delle funzioni pubbliche proprie dell'organo o dell'ufficio scaduti. Difatti, anche ammesso che sia possibile determinare, nel modo il più plausibile ed obiettivo, il momento a partire dal quale la *prorogatio* di fatto sia divenuta incongrua perdurando l'inadempienza di chi deve provvedere alla ricostituzione dell'organo, da quel momento ugualmente questo dovrebbe cessare dal funzionare, onde l'inconveniente cui si vorrebbe ovviare sarebbe solo protratto ad un momento successivo, ma non risolto.

5. — Una volta pervenuti alla conclusione secondo cui non è possibile desumere dalle norme, che espressamente prevedono la proroga di organi oltre la loro scadenza naturale, il principio generale della *prorogatio* di fatto degli organi amministrativi scaduti, a tempo indefinito e con pieni poteri, viene meno ogni dubbio circa la legittimità costituzionale della impugnata norma della Regione Sardegna che, prevedendo dopo la naturale scadenza dei Comitati regionali di controllo la loro proroga a termine, non contrasta con l'invocato art. 46 dello Statuto regionale che affida alla legge regionale di disciplinare la funzione di controllo sugli atti degli enti locali «in armonia con i principi delle leggi dello Stato».

La norma censurata è proprio diretta ad assicurare la continuità di quella funzione, fissando in primo luogo il momento della *scadenza* degli organi deputati ad essa, indi la loro *proroga* per un tempo ragionevole (sessanta giorni), onde consentire al nuovo Consiglio regionale di provvedere *obbligatoriamente* alla loro ricostituzione, ed infine la loro *decadenza*.

L'esigenza di continuità è stata quindi risolta con l'indicazione di precise scansioni temporali e con il rendere obbligatorio per il Consiglio regionale l'adempimento di provvedere alle nuove nomine entro un termine ben precisato. Difatti l'espressa previsione della obbligatorietà dell'adempimento entro un certo termine, con le inevitabili sanzioni connesse alla violazione di un comportamento definito *obbligatorio*, appare in armonia con le leggi dello Stato e quindi idonea a soddisfare le richiamate esigenze funzionali cui fanno riferimento le ordinanze di rinvio.

6. — Una volta dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta nell'ordine per prima e relativa a norma attinente alla competenza temporale del Comitato regionale di controllo ad esercitare le sue funzioni (art. 9, primo comma, della legge regionale n. 62 del 1978 e successive modifiche), è di conseguenza inammissibile (sent. nn. 231 del 1984, 53 del 1982, 140 del 1980) — rimanendo così assorbita l'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato — la seconda questione di legittimità costituzionale (conferente soltanto alla prima ordinanza — reg. ord. n. 556 del 1991 — nonostante sia riportata nel dispositivo anche della seconda ordinanza — reg. ord. n. 566 del 1991) proposta in via ulteriore nell'eventualità dell'accoglimento dell'altra (v. ordd. nn. 231 del 1988, 533, 528 e 406 del 1987) e relativa alle norme (art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modifiche) che l'organo di controllo aveva applicato negli atti di annullamento oggetto dei giudizi *a quibus*.

PER QUE.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

a) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 (1 controlli sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6 sollevate, in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna, dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive modifiche, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0564

N. 209

Ordinanza 16 aprile-4 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Polizia giudiziaria - Divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/1992 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p. Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 31; c.p.p., art. 195, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse da diverse autorità giudiziarie, iscritte ai nn. 28, 54 e 81 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 6, 7 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di assise di Trani, il Pretore di Pistoia e il Tribunale di Pistoia, con tre ordinanze sostanzialmente analoghe emesse rispettivamente il 29 novembre, l'8 ottobre e il 2 dicembre 1991 (r. ord. nn. 28, 54 e 81 del 1992), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 e 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;

che, ad avviso dei remittenti, le norme impugnate violano il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), il diritto alla prova (art. 24 della Costituzione), nonché, secondo il Pretore di Pistoia, il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.);

che nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Pistoia è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, per l'identità della questione sollevata, i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 — nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni —, e dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 195, quarto comma, del codice di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dalla Corte di assise di Trani, dal Pretore di Pistoia e dal Tribunale di Pistoia con le ordinanze in epigrafe -, norme già dichiarate illegittime (la prima nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0565

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 13

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 aprile 1992
(della regione Toscana)*

Trasporto - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali - Subordinazione dell'esercizio della professione al possesso di requisiti morali e finanziari e al superamento di un esame cui possono partecipare soltanto i candidati muniti di attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organizzazioni di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Previsione che le commissioni esaminatrici su base regionale, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, siano composte da un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C. (con funzioni di presidente); da cinque funzionari almeno del settimo livello della Direzione generale dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. capoluogo di regione; da un rappresentante per ogni associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale e di trasporti.

(Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, artt. 6, secondo comma, 9, 10, 11, 12, 15 e 16, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 97, 117 e 118).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via G. Garducci n. 4, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale e l'annullamento del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, in 448 «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali».

I. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992 è stato pubblicato il decreto ministeriale indicato in epigrafe.

Esso fa seguito alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva 74/561/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, da direttiva 74/562/CEE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e la direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli di trasportatore di merci e di trasportatore di persone su strada e che comporta misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori.

Le citate direttive — come risulta esplicitamente dal secondo «considerando» della direttiva 89/438/CEE — fissano tre requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore: quelli di onorabilità, capacità finanziaria, capacità professionale, l'ultimo dei quali già oggetto di talune disposizioni delle direttive 74/561 CEE (modificata dalla direttiva 85/578/CEE) e 74/562/CEE (modificata dalla direttiva 85/579/CEE), mentre il secondo e il terzo venivano lasciati alla regolamentazione dei singoli Stati membri.

La direttiva 89/438/CEE, sul presupposto che «per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità risulta necessario, per risanare il modo efficace il mercato, subordinare uniformemente l'accesso alla professione di trasportatore e il suo esercizio all'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale, all'assenza di dichiarazione di non idoneità ad esercitare la professione, nonché all'osservanza della normativa applicabile all'attività di trasportatore» (quarto considerando) e che «per quanto concerne il requisito di capacità finanziaria è necessario fissare determinati

criteri che devono soddisfare i trasportatori, in particolare per assicurare la parità di trattamento delle imprese dei vari Stati membri e che tali criteri si applicano ai trasportatori che chiedono l'autorizzazione di accesso alla professione a decorrere dal 1° gennaio 1990» (quinto considerando), introduce anzitutto disposizioni relative ai trasportatori di merci su strada, concernenti i requisiti minimi di onorabilità (art. 1.4, che modifica l'art. 3, par. 2, della direttiva 74/561/CEE) e la nozione e i requisiti della capacità finanziaria (art. 1.5, che modifica l'art. 3, par. 3, della precedente direttiva) e della capacità professionale (art. 1.6, che modifica l'art. 3, par. 4, della direttiva 74/561/CEE).

Analoghe disposizioni sono stabilite per i trasportatori di viaggiatori su strada (artt. 2.3, 2.4, 2.5, che modificano talune disposizioni della direttiva 74/562/CEE).

L'art. 5 della direttiva 89/438/CEE prevede che «gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le misure necessarie all'attuazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva. Tali disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1990, fatti salvi l'art. 5 della direttiva 74/561/CEE e l'art. 4 della direttiva 74/562/CEE».

L'art. 14 della legge n. 428/1990 (legge comunitaria per il 1990) stabiliva che le disposizioni per l'attuazione della direttiva 74/562/CEE, modificata dalla direttiva 89/438/CEE, fossero attuate con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi «entro trenta giorni» dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 428/1990, ossia entro il 28 febbraio 1991.

Il decreto è intervenuto, con il consueto ritardo, il 20 dicembre dello stesso anno; e per giunta contiene disposizioni illegittime e lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite in materie trasferite alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Va aggiunto che, in merito al provvedimento in questa sede censurato, la regione Toscana aveva già espresso una propria valutazione quando, venuta a conoscenza di una bozza dello stesso, con nota n. IV.C/9586 del 30 ottobre 1991 indirizzata ai Ministeri dei trasporti e delle regioni, aveva richiesto che nell'ambito delle commissioni regionali previste dall'art. 10 venisse prevista una adeguata presenza di rappresentanti della regione in relazione alle competenze dirette in materia di trasporti attribuite alla regione stessa dall'art. 117 della Costituzione e dai d.P.R. nn. 5/1972 e 616/1977.

Analoghe richieste erano state presentate anche dalle regioni Marche e Abruzzo, mentre la regione Liguria rivendicava la piena competenza regionale sulla certificazione del possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla professione.

Con nota n. 4251 del 5 febbraio 1992 il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rispondeva alla regione Toscana precisando che le commissioni regionali, di cui all'art. 10 citato, erano state previste al solo scopo di procedere all'accertamento del possesso del requisito di idoneità professionale dei candidati, richiesto al fine dell'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, senza che ciò comportasse alcuna modifica alle competenze regionali in materia di trasporti limitate, peraltro, al solo ambito territoriale di ciascuna regione, dal momento che — si diceva — le predette commissioni avrebbero provveduto al rilascio di un titolo abilitante all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale.

4. — Né il contenuto del decreto, né le motivazioni addotte dal Ministero dei trasporti appaiono convincenti. Le attività oggetto del provvedimento sono quelle delle imprese che esercitano la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, tra cui rientrano l'attività di trasporto con autobus da noleggio e l'attività di trasporto pubblico con autobus.

Si tratta per conseguenza di attività in relazione alle quali — per quanto concerne i trasporti di interesse regionale, che non sono esclusi dell'ambito di applicabilità del provvedimento — sussiste la competenza regionale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dell'art. 84 del d.P.R. n. 616/1977, delle leggi-quadro nn. 151/1981 e 21/1992.

Il fatto che la Comunità europea sia intervenuta a regolare uno specifico aspetto del servizio di trasporto, relativo ai requisiti soggettivi dei titolari dell'attività di trasporto, non implica automaticamente che debba escludersi una competenza regionale al riguardo, o che essa sia stata cancellata e riassorbita nella competenza statale di adeguamento alla normativa comunitaria.

Lo riconosce in modo esplicito l'art. 6 del d.P.R. n. 616/1977, nonché l'art. 9 della legge n. 86/1989, e lo ha riconosciuto più volte la Corte.

In particolare, l'art. 9 della legge n. 86/1989 impone che la legge comunitaria che dà attuazione a direttive in materia di competenza regionale indichi quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla normativa regionale, antecedente o sopravvenuta rispetto a quella statale di attuazione delle direttive.

Nella specie, se c'è una disposizione di principio nell'art. 14 della legge n. 428/1990, essa può consistere solo nella prescrizione contenuta nel secondo comma, in base al quale «le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri delle Comunità europee per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati da altri Stati membri delle Comunità europee».

È ben evidente che tale principio non comporta minimamente che il contenuto del successivo provvedimento attuativo della direttiva debba implicare, da parte dello Stato, l'esercizio di attività valutative in contrasto con le competenze che l'ordinamento interno riserva alle regioni. In particolare, la regola posta dall'art. 14 della legge comunitaria per il 1990 non esclude affatto che la valutazione della sussistenza, in capo ai soggetti indicati dalla norma, dei requisiti di onorabilità, capacità professionale e capacità finanziaria da essa prescritti (e non della sostanziale concreta individuazione dei requisiti stessi, che è stata già fornita dalle direttive CEE e tradotta nell'ordinamento interno dal decreto del Ministro dei trasporti n. 448/1991), possa e debba essere svolta dai soggetti — le regioni — che sono legittimati a fornire tale valutazione nell'articolazione delle competenze in materia stabilita dall'ordinamento interno.

5. — Come si è accennato, la regolamentazione introdotta dalla direttiva 89/438/CEE, nonché dal decreto n. 448/1991, non contiene limiti di carattere territoriale, e si riferisce a tutti i soggetti e le imprese esercenti la professione e l'attività di trasportatore di viaggiatori su strada, senza differenziazione tra trasporti pubblici e privati, di interesse nazionale o locale, con le sole esclusioni di cui all'art. 2 del decreto.

Quest'ultimo, pertanto, incide globalmente nella materia dei trasporti ed anche di quelli di interesse regionale che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, appartengono alle regioni (e sui quali la regione Toscana è intervenuta, in particolare con la legge Tos n. 14/1984). Talune prescrizioni del decreto — come meglio diremo — concernono altresì la materia della formazione professionale, che deve ritenersi del pari riservata alla competenza regionale, come altre volte la Corte ha riconosciuto (cfr. da ultimo sentenza n. 314/1990).

Ne risulta una regolamentazione complessiva che, non tenendo conto dell'articolazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite, si traduce in singole prescrizioni lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite nelle materie dei trasporti e della istruzione professionale.

Tali prescrizioni, in particolare, sono:

L'art. 9 del decreto, che prevede che l'esame di idoneità professionale sia preceduto da una domanda inoltrata ad una commissione costituita presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo della regione. Tra i documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda «sta «l'attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ed organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti Direzione generale M.C.T.C.» [art. 9, terzo comma, lett. a)];

L'art. 10 del decreto, che prevede che le commissioni d'esame per l'accertamento dell'idoneità professionale, siano istituite, su base regionale, con decreto del Ministro dei trasporti, e composte da un dirigente della direzione generale della M.C.T.C. (con funzioni di presidente); da cinque funzionari almeno del settimo livello della direzione generale dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione; da un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

6. — Orbene, l'art. 9 contrasta con le competenze regionali in materia di trasporti e di formazione professionale, nella misura in cui subordina l'ammissione all'esame (e il superamento dello stesso) alla presentazione di un attestato di frequenza ad un corso che — afferma il decreto — sarà affidato «ad organismi di formazione professionale» non meglio identificati, ma «comunque previamente autorizzati» dal Ministero dei trasporti.

La necessità inderogabile dell'autorizzazione del Ministero, nonché la previsione generale della possibilità di affidare i corsi ad organismi che saranno indicati solo dallo stesso Ministero, comportano un'ingerenza abbagliatoria ed illegittima dello stesso in un ambito riservato.

Tale ingerenza non potrebbe essere giustificata in base a nessuna delle argomentazioni con le quali talora la Corte ha ritenuto non lesiva delle competenze regionali l'attribuzione di competenze allo Stato in una materia (la formazione professionale) di cui è stato costantemente ribadita l'appartenenza alla regione: né in base al fatto che allo Stato può essere riservata la valutazione di idoneità della preparazione fornita dai vari strumenti di formazione professionale (perché in tali casi si era comunque in presenza di corsi regionali di formazione, che non sono invece previsti in questo caso, e che anzi sono espressamente esclusi o — a tutto concedere — affidati solo alla gentile concessione del Ministero, se e in quanto questo decida di riconoscerne l'ampia e documentata esperienza) e di autorizzarli: né che precisamente consiste la violazione dell'art. 117 della Costituzione, avendo il decreto omesso di considerare che la competenza primaria della regione in materia di formazione professionale implica necessariamente il riconoscimento della validità dei corsi istituiti dalla regione, a prescindere poi dai profili di spettanza della competenza sugli esami e sulle valutazioni finali dei candidati); né in base alla necessità di assicurare forma di coordinamento e di controllo centrale dirette a garantire standards minimi quantitativi e qualitativi (dal momento che tali standards son già previsti dallo stesso decreto n. 448/1991 e, prima ancora, dalla direttiva CEE).

Quanto all'art. 10, appare chiaro che nella composizione della commissione ivi prevista non è assicurata la presenza di alcun rappresentante di un ente — la regione — titolare di parte rilevante delle competenze in materia di trasporti sulle quali incide il provvedimento impugnato. Viene con ciò illegittimamente disconosciuta e sostanzialmente negata ogni attribuzione regionale; e viene altresì negato ogni rilievo ad uno strumento — l'intesa — cui la Corte ha attribuito rilevanza non solo, in generale, come modulo procedimentale tipico di composizione e prevenzione di possibili conflitti tra enti pubblici, nonché di cooperazione e leale collaborazione tra Stato e regioni, ma anche, in particolare, nella materia della formazione professionale (cfr. da ultimo sentenza n. 38/1991).

7. — La violazione delle competenze regionali determinata dalle norme ora citate (nonché la complessiva irragionevolezza delle stesse, che va del pari censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione) risultano tanto più evidenti se misurate con il contenuto dell'art. 17, primo e terzo comma, del decreto. Questo stabilisce che «in ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al terzo comma, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto» e che «allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore».

La norma è chiara nell'indicare una competenza non già dello Stato o di altro ente pubblico dalla stessa nominativamente indicato, ma in generale «dell'ente competente» per:

- a) la valutazione del permanere o del venir meno dei requisiti di idoneità morale, professionale e finanziaria;
- b) la conseguente eventuale revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto.

Come è stato specificato dallo stesso direttore centrale del Ministero dei trasporti (cfr. A. Dente, Accesso alla professione, gli aspetti normativi, relazione tenuta al convegno nazionale promosso da Assolombarda ed Enat, Milano, 28 febbraio 1992, «non esistendo in Italia un albo e/o elenco nazionale dei trasportatori di viaggiatori su strada, la verifica della sussistenza e perdita dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di tale categoria non potrà che essere assicurata dai singoli enti competenti al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze di trasporto» (p. 11-12 relazione).

Orbene, se così è, e se dunque è riconosciuta, dallo stesso testo normativo, una competenza delle regioni (che sono precisamente tra gli «enti competenti» al rilascio delle concessioni di trasporto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 151/1981, com'è riconosciuto anche dall'art. 16, quinto comma, del decreto n. 448/1991), non si capisce perché il decreto abbia inteso escluderle — com'è evidente dal censurato testo degli artt. 9 e 10 dello stesso — da ogni funzione in materia di valutazione dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatori su strada.

Il meccanismo che il decreto ha introdotto è privo di qualunque ragionevolezza, specie per quanto concerne l'idoneità professionale. Per effetto degli artt. 6, 9 e 10 del decreto, il requisito della idoneità professionale è accertato, all'atto del primo rilascio del relativo attestato, da una commissione cui non partecipa alcun rappresentante della regione, e in esito a procedimenti di formazione professionale dai quali sono esclusi i corsi di formazione istituiti dalla regione.

Al contrario, la valutazione successiva della permanenza dei predetti requisiti è accertata «dall'ente competente», e dunque dalla regione, nel caso essa sia (com'è in molti casi) l'«ente competente».

Appare del tutto illogico ed irragionevole che quello che il decreto ha riconosciuto spettare alla regione in sede di verifica successiva, abbia invece negato in sede di primo riconoscimento dell'idoneità e che la valutazione successiva debba essere fatta (non comportando comunque la ripetizione dell'esame di idoneità professionale, art. 17, quarto comma) con applicazione di criteri esogeni rispetto a quelli che l'«ente competente», titolare del potere di revoca, ha il diritto di introdurre, in ragione stessa della piena titolarità del potere che gli è riconosciuto con la revoca.

In altre parole, non c'è logicità né ragionevolezza né nell'escludere un «ente competente», quale la regione indubbiamente, è da ogni potere, facoltà, diritto o rappresentanza negli organi e nelle fasi del procedimento di accertamento iniziale dell'idoneità professionale; né nel riconoscerne (tardivamente) la competenza al momento della verifica successiva dei requisiti di idoneità, riconoscendo altresì un potere di revoca, che viene però vincolato — quanto alla verifica sull'idoneità professionale — a criteri posti in una fase dalla quale il titolare del potere di revoca è stato totalmente ed indebitamente escluso.

Non c'è bisogno di ricordare il principio fondamentale e generalissimo in base al quale il potere di revoca dell'atto amministrativo spetta alla medesima autorità che ha il potere di emanarlo.

Il riconoscimento del potere di revoca presuppone dunque quello del potere di emanazione dell'atto: ma se così è (com'è), risulta gravemente illogico, contraddittorio, irrazionale e lesivo delle competenze della regione in materia, avere escluso la regione («ente competente») da ogni partecipazione alla fase di attestazione e verifica di requisiti essenziali per l'emanazione dell'atto abilitativo all'esercizio dell'attività di trasportatore di viaggiatori su strada, ossia per l'emanazione di quello stesso atto rispetto al quale è riconosciuto anche alla regione, quale «ente competente», un potere di revoca.

8. -- L'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del decreto n. 448/1991 comporta, anche ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953, la conseguenziale illegittimità quantomeno degli artt. 6, secondo comma, 11, 12, 15 e 16, quarto e quinto comma.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale, e conseguentemente annulli, gli artt. 6, secondo comma, 9, 10, 11, 12, 15, 16, quarto e quinto comma, del decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, per violazione degli artt. 3, primo comma, 97, 117 e 118 della Costituzione.

Roma addì, 14 aprile 1992

Avv. ALBERTO PREDIERI

92C0516

14

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 aprile 1992
(della regione Toscana)*

Patrocinio legale - Criteri generali in materia di affidamento di incarichi di difesa da parte della regione a legali esterni -
Obbligo di motivare di volta in volta il ricorso a legali esterni con riferimento all'entità della lite - Annullamento della delibera della giunta n. 356 del 27 gennaio 1992 avente ad oggetto l'affidamento della difesa in giudizio della regione Toscana ad un avvocato esterno - Asserita menomazione della posizione costituzionale della regione sotto il profilo della pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale, attesa anche la diversa disciplina della materia stabilita con la legge regionale 6 settembre 1973, così come modificata con la legge regionale n. 22 del 24 aprile 1984.

(Decisioni commissione di controllo regione Toscana nn. 999, 1000, 1001 e 935 del 29 gennaio 1992).

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, a ciò autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 02361 del 23 marzo 1992, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mezzanotte presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne n. 16 in virtù di procura speciale.

autenticata nella firma con atto del dott. Marcello Calamari notaio in Firenze in data 9 aprile 1992 rep. n. 20006 per conflitto di attribuzione in relazione alle decisioni della commissione di controllo sull'amministrazione regionale della regione Toscana nn. 999, 1000, 1001, 935 assunte nella seduta del 29 gennaio 1992 con le quali sono stati dettati «criteri generali in materia di affidamento della difesa della regione» nonché in relazione alla decisione n. 1086 assunta nella seduta del 6 febbraio 1992 con la quale, sul presupposto della violazione dei predetti «criteri generali», è stata annullata la delibera di Giunta n. 356, del 27 gennaio 1992, avente ad oggetto l'affidamento della difesa in giudizio della regione Toscana ad un avvocato esterno.

FATTO

Con le decisioni nn. 999, 1000, 1001 e 935 la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana, nel valutare la conformità a legge di altrettante delibere regionali aventi ad oggetto la costituzione in diversi procedimenti giurisdizionali per il tramite di avvocati del libero foro, ha ritenuto di dettare direttive in ordine all'affidamento da parte della regione degli incarichi di difesa a legali esterni.

Con successiva decisione n. 1086 adottata nella seduta del 6 febbraio 1992, la stessa commissione di controllo — in dichiarata applicazione dei «criteri generali in materia di affidamento della difesa della regione enunciati (...) con atto n. 999, in data 29 gennaio 1992» — ha annullato la delibera di Giunta n. 356 del 27 gennaio 1992, concernente la costituzione della regione in un giudizio col patrocinio di legali estranei al servizio contenzioso della regione.

Sia le decisioni nn. 999, 1000, 1001 e 935 — con le quali si è preteso di assoggettare l'attività della regione in materia di difesa nei procedimenti giurisdizionali a specifiche direttive contenenti criteri generali — sia la decisione n. 1086 — che, confermando il valore di enunciazione di criteri generali connesso alle sue predette determinazioni, ha preteso di dare ad esse attuazione annullando una delibera regionale di nomina di un difensore — comportano la violazione di competenze costituzionalmente tutelate della regione Toscana che vengano fatte valere mediante il presente ricorso per conflitto di attribuzione.

DIRITTO

Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, menomazione della posizione costituzionale della regione sotto il profilo della pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale.

È innanzitutto da rilevare che dagli atti che hanno dato origine al presente conflitto di attribuzione emerge l'intendimento della commissione di controllo di dettare, in sede di controllo di legittimità di singoli atti della regione, criteri generali vincolanti in materia di affidamento di incarichi di difesa a legali esterni. Il valore obiettivo di tali decisioni (direttive orientate a vincolare la futura attività della regione: nn. 999, 1000, 1001 e 935 di identico tenore) è stato esplicitamente dichiarato nella successiva decisione n. 1086 del 1992 con la quale si è disposto l'annullamento dell'atto di nomina di un difensore sulla base dell'esplicito rilievo che la Regione non si fosse attenuta ai «criteri generali in materia di affidamento della difesa della regione enunciati da questa commissione con atto n. 999 in data 29 dicembre 1992».

In particolare, ritiene la commissione che sulla base della normativa regionale il ricorso a legali esterni non sia configurabile come scelta di puro merito rimessa all'autonoma determinazione della regione ma debba costituire evento eccezionale che impone alla regione stessa un obbligo di motivazione circa le ragioni che l'hanno indotta a non avvalersi dei propri uffici interni.

L'impostazione data dall'organo statale di controllo menoma la posizione costituzionale di autonomia della regione nei confronti dello Stato.

È evidentemente sfuggito alla commissione di controllo che la scelta del difensore in giudizio si attiene ad un profilo essenziale della autonomia della regione sicché impedirla, restringerla o condizionarla equivale ad impedire, restringere o condizionare l'attività, amministrativa o legislativa, che la regione stessa è chiamata a sostenere e difendere in sede giurisdizionale. Allo stesso modo, comporterebbe sempre una vulnerazione dell'autonomia regionale (se questa viene intesa nella pienezza del suo valore giuridico) ogni limitazione imposta dallo Stato al diritto di difesa (comprendente anche il diritto di scelta del difensore) quante volte gli interessi della regione siano minacciati da terzi in

sede giurisdizionale. Non importa se tali terzi siano lo Stato ovvero altri enti o singoli cittadini: nell'un caso e nell'altro il diritto ad una piena tutela giurisdizionale (che viene qui in considerazione come diritto di libera scelta del difensore di fiducia) si atteggia come prolungamento necessario dello statuto di autonomia costituzionale dell'ente. Ed ogni ingerenza su questo piano da parte dello Stato non può assumere la connotazione di atto menomante.

Ad una sola condizione sarebbe possibile immaginare che il controllo statale sugli atti della regione possa spingersi al punto di sindacare i motivi della scelta di un difensore piuttosto che di un altro ovvero del ricorso a legali esterni piuttosto che ad appartenenti all'ufficio legale interno: a condizione di ritenere che la materia della difesa in giudizio della regione riguardi interessi nazionali, si attenga ad esigenze unitarie così che lo Stato o i suoi organi di controllo siano legittimati ad impartire direttive o a enunciare criteri generali con pretese di vincolatività.

Ma così non è. È questa una materia in cui l'autonomia dell'ente e la pienezza del suo diritto alla tutela giurisdizionale assumono un rilievo assolutamente preminente e non tollerano attenuazioni connesse a supposte ed inesistenti esigenze unitarie.

E ciò senza dire che ove mai si trattasse di materia suscettibile di tollerare incursioni da parte dello Stato, queste non potrebbero che avvenire nelle forme appropriate e da parte degli organi competenti (atti legislativi ovvero atti di indirizzo del Governo) e non attraverso imporie direttive da parte delle singole commissioni di controllo, che non potrebbero peraltro garantire alcuna uniformità dell'attività amministrativa delle regioni.

Solo la regione Toscana avrebbe potuto con una propria legge autolimitare il proprio diritto di scelta in materia di difesa in giudizio senza con ciò intaccare il principio autonomistico. Ma una simile scelta la regione non ha compiuto.

Consapevole del fatto che gli uffici regionali, data la vastità del contenzioso alla quale la regione deve far fronte, non potrebbero sopperire a tutte le esigenze; che comunque la possibilità di avvalersi di difensori esterni deve essere mantenuta costantemente aperta anche per una più adeguata difesa nei diversi procedimenti; che neppure in astratto sarebbe plausibile l'adozione di criteri idonei ad una automatica scelta dei difensori (anche una lite di modesto valore economico può coinvolgere, come accadeva nel caso di specie, questioni di principio di rilevante interesse nelle quali la Regione deve essere libera di valutazione l'opportunità di una difesa al più alto livello); consapevole di tutto ciò, la regione Toscana, nell'istituire con legge il servizio del contenzioso, non ha affatto riservato a questo la difesa dell'ente in giudizio, nè ha stabilito che a tale servizio dovesse essere affidata normalmene l'attività di difesa sicché l'apporto di legali esterni dovessero essere eccezionale. Al contrario, ha stabilito che allo stesso servizio contenzioso competesse curare i rapporti con i legali esterni (cfr. la legge regionale 6 settembre 1973 nel testo risultante dalle successive modificazioni apportate dalla legge regionale 24 aprile 1984, n. 22).

Attesa la inequivoca scelta legislativa della regione nel senso della piena ed incondizionata facoltà di nomina di difensori esterni, la diversa soluzione che la commissione pretende di imporre è palesemente sprovvista di qualsivoglia base legale e si configura come invasione dell'attribuzione regionale e comunque come menomazione della posizione della regione stessa che ne risulta ridotta alla stregua di qualunque ente strumentale dello Stato. Di qui il rango costituzionale del proposto conflitto di attribuzione e di qui pure la fondatezza del presente ricorso.

P. Q. M.

Si chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato e per esso alla commissione di controllo sulla amministrazione regionale della regione Toscana dettare criteri in materia di scelta di difensori da parte della regione stessa, nè imporre o pretendere che il ricorso a legali esterni debba essere di volta in volta motivato con riferimento anche all'entità della lite; voglia conseguentemente annullare gli atti indicati in epigrafe (per quanto concerne le decisioni nn. 999, 1000, 1001, 935, annullarle limitatamente alla parte in cui pretendono di stabilire criteri per la nomina di legali esterni).

Unitamente al presente ricorso saranno depositati nei termini la procura speciale indicata in epigrafe, l'autorizzazione a stare in giudizio nonché gli atti della commissione di controllo che hanno dato origine al presente conflitto.

Avv. Carlo MEZZANOTTE

N. 15

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 aprile 1992
(della regione Veneto)*

Finanza regionale - Accreditamento alla regione Veneto di somme inferiori a quelle richieste in sede di prelevamento dal conto corrente infruttifero alla stessa intestato per far fronte ad impellenti necessità di cassa (pagamenti connessi alla gestione finanziaria ordinaria) - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione. Riferimento alle sentenze della Corte nn. 95/1981, 162/1982, 307/1983, 242/1985 e 742/1988.

(Nota Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1992).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa n. 1930 in data 10 aprile 1992, rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, dagli avvocati prof. Mario Bertolissi e Luigi Manzi, presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via F. Confalonieri n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per regolamento di competenza in relazione alla nota del Ministro del tesoro datata 8 febbraio 1992, pervenuta al presidente della giunta regionale del Veneto il 20 febbraio 1992.

FATTO

Le vicende che hanno dato luogo al presente conflitto sono presto dette.

Come in passato, la regione Veneto ha provveduto pure di recente ad inoltrare al Ministro del tesoro (direzione generale del tesoro - divisione VI) richieste di prelevamento di somme dal conto infruttifero ad essa intestato per far fronte a impellenti necessità di cassa (pagamento di mandati connessi alla gestione finanziaria ordinaria).

Il tenore delle richieste è il seguente: «Come previsto dall'art. 26 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni, si chiede che venga prelevata dal conto corrente n. 22717 *ex n.* 502 la somma di lire ...». La nota prosegue, quindi, con affermazioni di rito (alle quali corrisponde ovviamente lo stato di fatto), secondo cui «l'importo che costituisce il limite del 3% dell'ammontare delle entrate finali previste dal bilancio di competenza per l'esercizio... approvato con legge regionale... è di lire ...»; allo scopo, si dichiara «di non disporre di altri fondi se non quelli risultanti dall'allegata dichiarazione del tesoriere ...».

Com'è di tutta evidenza, quello concretizzato è uno dei numerosi profili in cui si articola l'istituto della «tesoreria unica», che la legislazione dello Stato ha introdotto al fine di evitare ristagni di liquidità, fonte di oneri a carico della finanza pubblica. Ma — com'è ancora noto — la «tesoreria unica» non ha mai comportato — anche perché codesta Corte lo ha sistematicamente escluso — il riconoscimento a favore dello Stato (per l'esattezza: del Ministro del tesoro) del potere di disporre unilateralmente circa l'utilizzo immediato di somme, correlate al normale funzionamento della Regione, che in caso contrario deve ricorrere ad onerose anticipazioni del tesoriere per fronteggiare spese impegnate, liquidate e il cui pagamento è stato ordinato.

Senonché, in tempi recenti è accaduto che, a fronte delle domande inoltrare, la regione si è vista accreditare somme di gran lunga minori, senza motivazione alcuna: si vedano, infatti, le note 29 ottobre 1991, prot. n. 3131 (richiesti 73 miliardi, accordati 40; all. n. 1); 7 novembre 1991, prot. n. 3192 (richiesti 80 miliardi, accordati 40; all. n. 2); 14 novembre 1991, prot. n. 3231 (richiesti 55 miliardi, accordati 35; all. n. 3); 22 novembre 1991, prot. n. 3276 (richiesti 75 miliardi, accordati 50; all. n. 4); 5 dicembre 1991, prot. n. 3369 (richiesti 73 miliardi, accordati 50; all. n. 5); 10 dicembre 1991, prot. n. 3410 (richiesti 57, accordati 30; all. n. 6); 18 dicembre 1991, prot. n. 3477 (richiesti 82, accordati nessuno; all. n. 7). (Al riguardo, se la documentazione esibita in allegato non fosse di per sé eloquente, la Corte potrà in ogni caso avvalersi dei suoi poteri istruttori richiedendo il necessario alla regione e al Ministero del tesoro).

La situazione creatasi è descritta in tutta la sua negatività — fornendo oltretutto una prova incontestabile dei fatti — fra l'altro in due relazioni predisposte dal ragioniere regionale relativamente alla situazione di cassa all'11 novembre e al 12 dicembre 1991.

Nella prima si dà conto di alcune richieste solo parzialmente soddisfatte dal Tesoro e si precisa, con l'occasione, che «la situazione complessiva porta ad una necessità di fondi da richiedere al Ministero del tesoro di circa 244 miliardi. — Non si può quindi considerare il notevole numero di liquidazioni pervenute dai vari dipartimenti e le altre che

arriveranno a ritmo sostenuto in specie in questa fase finale dell'anno. — A questo punto a meno di notizie più incoraggianti si deve obbligatoriamente sospendere ogni ulteriore emissione di mandati di pagamento sul corrente esercizio rinviando la loro emissione al prossimo mese di gennaio» (all. n. 8).

Nella seconda — successiva alla situazione di cassa del 22 novembre 1991, (all. n. 9) — si chiarisce che «le decurtazioni hanno causato... la sospensione di qualsiasi emissione di mandato nell'esercizio corrente» e si invoca «un autorevole intervento preso il Ministero del tesoro» (all. n. 10).

Con nota datata 14 gennaio 1992, il presidente della giunta regionale prospetta al ministro del tesoro — documentandoli in fatto — gli aspetti fortemente negativi della situazione che si è venuta a creare ed osserva che così facendo «si innesca un artificioso quanto inopportuno meccanismo di accentuazione dell'esposizione capitale, la cui successiva copertura impone un aggravio direttamente incidente sulle esigenze primarie della collettività, con conseguente penalizzazione delle relative aspettative». Oltretutto — aggiunge — «si tratta... di una scelta che mediamente non può essere assunta se non per costrizione o per forza maggiore, e comunque i cui esiti giuridici e riflessi economici oltre che politici, non possono essere ascrivibili alla responsabilità né soggettiva né oggettiva dell'esecutivo regionale» (all. n. 11).

In data 8 febbraio 1992, il Ministro del tesoro risponde così (dando atto implicitamente e provando conseguentemente l'entità delle richieste regionali insoddisfatte): «Con nota 14 gennaio u.s. codesta presidenza ha manifestato preoccupazione in ordine alla rimessa di fondi a favore della regione Veneto, in considerazione delle improcrastinabili necessità di intervento che si quantificano in lire 244 miliardi. Al riguardo, giusta quanto comunicatomi dal competente ufficio, faccio presente che, nel corrente mese di gennaio, la regione Veneto ha inoltrato due richieste di prelevamento fondi rispettivamente per lire 97 miliardi con nota del 3 gennaio 1992 e per lire 81 miliardi con nota del 15 gennaio 1992, entrambe evase per l'intero importo in data 9 gennaio e in data 20 gennaio del c.a.» (all. n. 12)

Ebbene, è fin troppo agevole rilevare che il Ministro del tesoro non ha tenuto in alcun conto la garbata contestazione regionale omettendo, per un verso, di considerare le drastiche riduzioni di accredito relative al periodo ottobre-dicembre 1991 ed enfatizzando, per altro verso, il comportamento corretto tenuto relativamente alle richieste del 3 gennaio 1992, prot. n. 12 (all. n. 13), e del 15 gennaio 1992, prot. n. 72 (all. n. 14), nella circostanza appunto ottemperato. Ma è chiaro che ragionando semplicemente «a contrario» ne viene che le precedenti censurate determinazioni ministeriali sono illegittime perché configurano la più classica delle invasioni di una competenza che è legislativamente e costituzionalmente garantita alla Regione: quella di disporre prontamente delle proprie risorse finanziarie quando esistono necessità di cassa (v., invece, i dati riassuntivi e dimostrativi della situazione finanziaria di cassa al 2 aprile 1992: all. n. 15).

In breve, dunque, sono da reputarsi non conformi al sistema costituzionale di riparto delle attribuzioni inerenti la potestà finanziaria le note di accredito di somme disposte dal Ministro del tesoro in misura inferiore a quanto richiesto dalla regione Veneto e, in specie, illegittima (perché non spettante sul piano dei contenuti) la nota ministeriale 8 febbraio 1992, indicata in epigrafe (all. n. 12), dal momento che il silenzio serbato sulla contestazione del presidente della giunta regionale del 14 gennaio 1992 (all. n. 11) è configurabile come manifestazione non equivoca di un potere di disporre «ad libitum» in sede di accreditamento per necessità di cassa, di risorse regionali proprie.

È appena il caso di sottolineare come tutto ciò abbia prodotto, concretamente, alla regione un danno economico-finanziario ed un danno rilevante sul piano politico-costituzionale, avendo causato appunto inefficienze nell'attività ed inadempimenti di obbligazioni precedentemente assunti e riconosciuti.

DIRITTO

Nonostante il legislatore sia a più riprese intervenuto in materia e codesto collegio si sia ripetutamente pronunciato sul punto, è in ogni caso opportuno richiamare — soprattutto alla luce del contenzioso formatosi — i termini generali della questione, nell'ambito della quale si colloca la presente vicenda, interessante — come si è accennato — la «tesoreria unica».

I. — Com'è noto, dunque, la prima occasione di contrasto fra Stato e regione è stata originata da un invito, formulato dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio, a richiedere l'apertura di un conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale, in cui far affluire i versamenti effettuati dallo Stato a favore della regione stessa. Il conflitto di attribuzioni allora prospettato e dichiarato inammissibile per il carattere non lesivo dell'atto impugnato, ha consentito a codesta Corte di fissare alcune importanti coordinate di quello che sarebbe stato quindi il sistema normativamente dato della «tesoreria unica». Infatti, nella sent. 22 dicembre 1977, n. 155, se si esclude da un lato che i

«vistosì ritardi nei versamenti dovuti all'amministrazione regionale» siano ascrivibili all'atto di invito suddetto, si precisa d'altro lato che «non è pensabile che i conti correnti fruttiferi presso la tesoreria centrale... possano legittimamente trasformarsi in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale: che si prestino a venire manovrati in modo da precludere od ostacolare la disponibilità delle somme occorrenti alle regioni stesse per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, nelle forme, nelle misure e nei tempi variamente indicati dalla legislazione statale sulla finanza regionale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione». Si noti che è questione senz'altro di rilievo

che nelle proprie difese l'avvocatura dello Stato aveva chiesto fra l'altro la dichiarazione di «infondatezza del ricorso, adducendo che da parte statale non vi sarebbe stata l'intenzione di esercitare un controllo contabile sulle somme versate alla regione, né di ritardare i relativi versamenti».

2. Con la successiva sent. 8 giugno 1981, n. 94, la Corte ha bensì dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 36 della legge 3 agosto 1978, n. 468, sollevate dalla regione Veneto, là dove dette disposizioni stabiliscono l'obbligo di tenere presso conti correnti vincolati con il tesoro le disponibilità liquide costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato, ma ha definito altresì — sotto un profilo che qui di certo rileva — i limiti di carattere generale che circoscrivono l'attivazione da parte dello Stato di simili meccanismi.

Infatti — si legge nella citata decisione — «l'art. 119 della Costituzione, pur affermando l'autonomia finanziaria regionale, non impone affatto che le somme spettanti alle regioni e defluenti dal bilancio dello Stato debbano essere integralmente ed immediatamente accreditate alle competenti tesorerie regionali, pur quando le Regioni stesse dimostrino di doverne servire per l'esercizio delle loro attribuzioni; ma impone senz'altro che i meccanismi suddetti non abbiano «di mira le singole misure regionali di spesa, limitandosi a regolare i ritmi di accreditamento dei fondi innanzi detti dalla tesoreria dello Stato alle tesorerie delle regioni: per di più precisando che ciò deve svolgersi sulla base ed in conformità alle previste esigenze ed alle accertate disponibilità di cassa delle regioni» (la massima è implicitamente ribadita nella sent. 8 giugno 1981, n. 95).

— A breve distanza di tempo è stata resa dal giudice delle leggi la pronuncia riguardante fra l'altro la legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, contenente una serie di prescrizioni con le quali si disciplinano i modi con cui vengono finanziate le unità sanitarie locali, le modalità attraverso le quali esse possono usufruire del finanziamento loro accordato e l'organizzazione del relativo servizio di tesoreria; si allude alla sent. 22 ottobre 1982, n. 162.

Con notazioni che riprendono senz'altro la precedente sentenza n. 155/1977 (in coerenza con le eccezioni prospettate dalle regioni ricorrenti), la Corte puntualizza innanzi tutto, sul piano delle relazioni costituzionali, il fondamento del modello organizzativo prefigurato dalla legge, che risiede nel «coordinare la finanza regionale con quella statale» in funzione di evidenti quanto indispensabili economie di spesa. Del resto, «l'aver il legislatore creato un più stretto coordinamento temporale fra il momento del prelievo dalla tesoreria centrale e il momento della spesa effettuata dagli organi erogatori del servizio sanitario risponde alla esigenza obiettiva, nell'interesse dell'intera comunità nazionale, di un opportuno coordinamento del flusso della spesa sanitaria con quello delle entrate destinate a fronteggiarla. Tale coordinamento infatti si risolve in definitiva in un minor costo per la finanza statale senza per altro apportare alcun danno al funzionamento del servizio sanitario nazionale». Quanto alle regioni, la «potestà di gestione ... è pienamente rispettata quando ne viene assicurata loro la piena disponibilità, nel senso di poterne effettuare l'adattata utilizzazione quali che siano le modalità del relativo deposito».

4. Orbene, non v'è dubbio che già a questo punto sarebbe possibile formulare alcune considerazioni di principio, dal momento che codesta Corte non ha mai dubitato del fatto che — ferma restando l'esigenza di coordinare la spesa dei differenti livelli di governo ex art. 119, primo comma, della Costituzione — in ogni caso la regione non può subire aggravii nell'esercizio delle proprie funzioni attraverso l'utilizzo di strumenti di condizionamento che incidono, ledendola, sull'autonomia finanziaria e, di riflesso, pure su quella legislativa ed amministrativa. Senonché, il punto lo ha delineato la stessa Corte nella sent. 11 ottobre 1983, n. 307, nella quale — nell'esordio della parte in diritto — ha richiamato le precedenti menzionate pronunce e, in specie, la sent. n. 162/1982 là dove questa — giudicando della legittimità dell'art. 40, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, secondo cui è fatto divieto alla regione di mantenere presso aziende di credito disponibilità depositate a qualunque titolo «per un importo superiore al 12% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza» — ha sottolineato la circostanza che simile «detto» «non preclude alle regioni la facoltà di disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa».

Ma con la sent. n. 307/1983 sono state affrontate ulteriori questioni — poste in particolare dall'art. 26 del d.l. n. 786/1981 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51) e dell'art. 4, quinto e sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, rispettivamente per gli esercizi 1982 e 1983 — di indubbio rilievo perché riguardanti non già il «tetto» delle disponibilità suscettibili di essere conservate presso le aziende di credito, bensì il «tetto» annuale per il complesso dei prelevamenti, stabilito con riguardo ai fondi regionali propri indipendentemente dalle effettive esigenze di cassa.

Ebbene, per la differente (rispetto a quella decisa con la sent. n. 162/1982) fattispecie codesta Corte ha ritenuto che ciò configurasse una «sicura lesione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione», oltretutto perché il «tetto» imposto ai prelevamenti «fa riferimento a parametri — che prescindono da qualsiasi concreto rapporto con la struttura e con la gestione del bilancio regionale di competenza per l'anno in corso, con la dimensione delle estratte e delle spese ivi previste, con l'entità dei residui attivi e passivi» — Né — ha obiettato il giudice — è legittima la configurazione di un potere ministeriale di «variare le scelte legislative, senza prestabilire alcun limite e alcun criterio» (lo aveva già precisato nella sent. n. 162/1982), né lo è l'esigenza di ridurre le spese, visto che «il richiamo ad una finalità di interesse generale, pur di così precipuo e stingente rilievo, non può di per sé legittimare il ricorso, per il suo conseguimento, a misure di contenimento della spesa pubblica che incidano e vulnerino competenze ed interessi costituzionalmente garantiti», mentre nessuna lesione dell'autonomia finanziaria regionale discende dal carattere infruttifero dei conti correnti, liberi o vincolati.

5. — Ma non basta. Con le successive sent. 29 ottobre 1985, nn. 242, 243 e 244, si è ribadito quanto segue:

a) codesta Corte ha innanzi tutto confermate le massime di cui alle sent. n. 95/1981 e n. 162/1982 (così nella n. 242/1985);

b) in sede di impugnazione di talune previsioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»), il giudice di costituzionalità ha rigettato ancora una volta le eccezioni presentate nei confronti di altro ma analogo dettato normativo (v. i precedenti paragrafi) nel presupposto comunque — qui pure dichiarato *expressis verbis* — che sia escluso a danno delle Regioni «il pericolo di improvvisi vuoti di cassa, che pregiudicherebbero il buon andamento dell'amministrazione e paradossalmente frustrerebbero gli intenti cui mira la legge n. 720, imponendo alle regioni di ricorrere ad onerose anticipazioni per fronteggiare le spese indilazionabili». Ma, rigettata l'illegittimità della legge n. 720/1984 nel presupposto che «non si può affermare che il cosiddetto "sistema di tesoreria unica" sia di per sé stesso produttivo di conseguenze siffatte, compromettendo l'indispensabile speditezza delle erogazioni», si è precisato che le regioni potranno sollevare nei confronti della prassi applicativa «conflitti di attribuzione» (così nella sent. n. 243/1985): conflitti che tendono ad evidenziare, quindi, il contrasto fra atti e comportamenti statali e «il principale fondamento giustificativo della legge n. 720», che «è rappresentato dal coordinamento finanziario» (ivi) (sent. n. 243/1985);

c) in sede di risoluzione dei conflitti di attribuzione proposti nei riguardi delle disposizioni attuative della «tesoreria unica», che «spetta alle regioni ... la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti presso le rispettive sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», ciò in quanto il differente meccanismo contemplato dalla normativa ministeriale «è tale da potersi ripercuotere in danno dell'autonomia regionale di spesa».

Infatti — ha rilevato codesto Collegio — «per non intralciare il ritmo delle spese regionali, compromettendo l'indispensabile velocità di erogazione e costringendo le regioni a far ricorso — in via alternativa — ad indebitamenti sia pure di breve periodo, occorre però che la reintegrazione delle quote dei proventi regionali depositabili presso le aziende di credito sia resa possibile continuamente e nei modi più solleciti, affinché si possa fare fronte ai pagamenti improvvisi senza intaccare gravemente od esaurire del tutto le disponibilità in questione. Viceversa, le citate prescrizioni ministeriali non tengono adeguato conto di simili necessità, né offrono rimedi sufficienti pur quando permettono, "nel corso del mese, un ulteriore prelevamento": tanto più che tale operazione veniva consentita nel solo "caso di esaurimento di tutte le disponibilità comunque detenute" — e non è ammessa tuttora al di fuori del "caso in cui ricorrano indifferibili esigenze di spesa" giudici delle quali finiscono per essere lo stesso Ministro del tesoro oppure la Banca d'Italia. Le disposizioni impugnate violano pertanto, nel medesimo tempo, l'autonomia finanziaria regionale considerata sul versante delle uscite ed il principio informatore dell'intera legge n. 720 — già messo in evidenza dalla decisione n. 243 del presente anno — per cui la piena ed immediata disponibilità delle somme di loro spettanza, giacenti nelle relative contabilità speciali, dev'esser garantita anche agli enti ed organismi inclusi nell'annessa tabella B, quali sono appunto le regioni a Statuto ordinario e speciale».

Affermazioni di tal genere non sono state finora smentite: anzi, sono state confermate implicitamente dalle sent. 2 marzo 1987, n. 61 e n. 62 (che hanno sottratto al regime di «tesoreria unica» le entrate regionali proprie rispettivamente della regione Sicilia e della regione Trentino-Alto Adige), ed esplicitamente dalle sent. 30 giugno 1988, n. 742, la quale ha ulteriormente affermato il principio per cui vanno assicurate «le esigenze e le garanzie inderogabili dell'autonomia», escludendo «anomali strumenti di controllo sulla gestione finanziaria regionale» ed eliminando gli «ostacoli alla effettiva e pronta utilizzazione delle risorse a disposizione della regione» (in tal senso, di riflesso, v. pure ord. 30 giugno 1988, n. 759).

6. — Fatte salve le perplessità essenzialmente di principio riguardanti non tanto il sistema di «tesoreria unica» quanto le concezioni di fondo sottese al sistema di «finanza derivata» che reggono il primo, pare indubitabile che codesto collegio abbia considerato le differenti fattispecie sottoposte al suo giudizio (fra l'altro, l'obbligo per le regioni di tenere le somme loro trasferite dallo Stato sui conti correnti presso il Tesoro; l'imposizione di un limite quantitativo alle disponibilità che le regioni possono tenere presso i propri tesorieri; l'imposizione di vincoli alla entità delle somme prelevabili dalle regioni da conti correnti, in assoluto e non più in correlazione col fabbisogno né con l'entità delle giacenze presso il sistema bancario) ricercando un bilanciamento fra istanze statali e regionali, definito nei termini seguenti:

a) il «sistema di tesoreria unica» è espressione della potestà di coordinamento finanziario riservata dall'art. 119, primo comma, della Costituzione allo Stato; in specie, esso mira ad impedire un ristagno di liquidità presso le regioni, causa di oneri ulteriori per la finanza pubblica, disciplinando i «ritmi di accreditamento» delle risorse regionali (v., fra l'altro, sent. n. 94/1981 e n. 162/1982);

b) il «sistema di tesoreria unica» non deve «trasformarsi in un anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria regionale» (sent. n. 155/1977, sistematicamente ripresa dalla giurisprudenza successiva);

c) in ogni caso, alla regione deve essere assicurata la «pronta disponibilità» delle proprie risorse collocate presso la tesoreria dello Stato (sent. n. 162/1982, n. 243 e n. 244/1985), allo scopo di evitare (proprio quel che è accaduto nel caso in esame) «il pericolo di improvvisi vuoti di cassa, che pregiudicherebbero il buon andamento dell'amministrazione e paradossalmente frustrerebbero gli intenti cui mira la legge n. 720, imponendo alle regioni di ricorrere ad onerose anticipazioni per fronteggiare le spese indilazionabili» (sent. n. 243/1985);

d) un simile esito non lo si può giustificare neppure con «il richiamo ad una finalità d'interesse generale», anche di «precipuo e stringente rilievo», quando si «incidano e vulnerino competenze ed interessi costituzionalmente garantiti» (sent. n. 307/1983);

e) se ciò accade, si ha una «sicura lesione degli artt. 117, 118 e 119 della Cost.» (sent. n. 307/1983).

L'esposizione diffusa e ragionata delle massime più significative delineate da codesta Corte dimostra con rara linearità la sussistenza dell'invasione di competenza realizzata dal Ministro del tesoro quando ha accreditato somme in misura ridotta rispetto alle richieste e quando ha evidentemente eluso le rimostranze prospettate dalla regione: determinando con ciò una violazione, oltre che delle disposizioni regolatrici del «sistema di tesoreria unica» (della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni, e delle leggi da questa richiamate, esplicitamente o implicitamente), dell'art. 119 della Costituzione, che ne è il fondamento, e di riflesso degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal momento che le menomazioni finanziarie reagiscono — data la loro strumentalità — sull'esercizio delle funzioni legislative e amministrative, condizionandone gli esiti: il che ha importato altresì la lesione dell'art. 97 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari — relativamente al conflitto evidenziato dalla nota del Ministro del tesoro 8 febbraio 1992 — che spetta alla regione Veneto la piena ed immediata disponibilità, in ogni momento, delle somme proprie giacenti presso la tesoreria dello Stato, e non spetta di contro allo Stato (e per esso al Ministro del tesoro) determinare l'entità delle rimesse periodicamente richieste dalla Regione per fronteggiare il fabbisogno di cassa.

Padova-Roma, addì 10 aprile 1992

Avv. prof. Mario BERTOLISSI Avv. Luigi MANZI

N 16

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27 aprile 1992
(della regione Emilia-Romagna)*

Edilizia e urbanistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Previsione dell'obbligo delle regioni di impartire direttive per la vendita di fabbricati nei quali coloro che intendano acquistare costituiscano almeno il 50% dei locatari - Possibilità dell'ente gestore di vendere egualmente gli alloggi richiesti anche qualora gli acquirenti rappresentino meno del 50% degli alloggi costituenti il fabbricato - Facoltà delle regioni di autorizzare l'ente gestore a rifiutare le richieste di acquisto inferiori al 50% degli alloggi del fabbricato qualora lo stesso non ravvisi l'opportunità della vendita, motivandone analiticamente le ragioni - Inclusione in detta disciplina anche degli immobili realizzati con risorse proprie da parte degli enti gestori - Previsione per questi ultimi alloggi, nonché per quelli acquisiti, realizzati o recuperati con contributi regionali, del versamento degli introiti delle cessioni nelle contabilità speciali già tenute dagli enti gestori presso la Tesoreria dello Stato - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia e urbanistica - Violazione dei principi inerenti alla funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'attività amministrativa regionale, attesa la mancanza nel caso di un fondamento in una espressa disposizione di legge - Mancata consultazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni (art. 12, quinto comma, lett. b), legge n. 400/1988) - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 150/1982, 338/1989, 37, 49 e 359 del 1991 e 30/1992.

(D.P.R. 14 febbraio 1992).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* Enrico Boselli, giusta deliberazione della giunta regionale n. 606 del 4 marzo 1992, rappresentata e difesa dal prof. avv. Fabio Roversi-Monaco e dal prof. avv. Sandro Amorosino, presso il cui studio in Roma, via Nazionale 230, ha eletto domicilio, come da mandato speciale a margine contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per l'annullamento per difetto di attribuzione del d.P.R. 14 febbraio 1992, concernente «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

FATTO

In data 18 febbraio 1992, è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992 concernente l'«Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante i piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Tale d.P.R., emanato con il fine di realizzare uniformità di indirizzo per quanto attiene alla cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di indicare i criteri cui «dovranno attenersi le regioni per realizzare tale uniformità», prevede all'art. 1, primo comma l'obbligo per le regioni stesse, nell'approvare i piani di vendita di tali alloggi predisposti dagli enti gestori, di impartire direttive perché:

a) vengano posti in vendita interi fabbricati o porzioni funzionali di essi, in ciascuno dei quali coloro che intendono chiedere l'acquisto dell'alloggio costituiscano almeno il 50% dei locatari;

b) siano esclusi dalle alienazioni gli edifici ristrutturati nei quartieri del centro storico o gli edifici per cui esistono programmi di cop. n. 2c/2d ristrutturazione».

L'art. 5, primo comma fissa, inoltre, un termine di 90 giorni dalla ricezione dei piani di cessione degli enti gestori per l'approvazione, da parte delle regioni, dei medesimi piani. Infine l'art. 6 prevede, al primo comma, uno specifico limite nella destinazione dei fondi ricavati dalle alienazioni attraverso l'individuazione di un vincolo di prevalenza in tale destinazione e al secondo comma stabilisce che le somme ottenute dalle alienazioni debbano essere versate nelle contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato.

Tali disposizioni si presentano gravemente invasive delle competenze regionali in ordine alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

x5

DIRITTO

1. Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione agli artt. 93 e 11 del d.P.R. 3.24 luglio 1977, n. 616 ed in relazione all'art. 28 della legge n. 412/1991. Violazione del principio di «leale cooperazione».

Le premesse del decreto si richiamano all'art. 93 del d.P.R. n. 6161/1977 e all'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in conformità ed attuazione dei quali potrebbe porsi il decreto stesso nel dettare le disposizioni in questa sede contestate.

In realtà l'art. 93 sopra citato prevede soltanto che lo Stato attui la programmazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, dello stesso d.P.R., secondo il quale lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

A ben vedere, dunque, si tratta di una norma generale che non prevede l'esercizio di uno specifico potere d'indirizzo e coordinamento da parte del Governo.

Per quanto riguarda la seconda norma richiamata dal decreto, e cioè l'art. 28 della legge n. 412/1991, esso detta una serie di disposizioni volte a definire quali siano gli alloggi alienabili (primo comma), chi abbia diritto ad acquistarli (quarto comma), quali fini perseguano le alienazioni (terzo comma) e come debbano essere effettuate (settimo comma).

Le Regioni, infine, approvano i piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei principi dell'articolo stesso, impartendo direttive per la destinazione dei fondi ricavati dalle alienazioni (quinto e sesto comma).

Anche tale norma non sembra fondare né esplicitamente, né implicitamente (data la caratteristica di previsione di dettaglio che la contraddistingue) uno specifico potere di indirizzo e coordinamento in capo al Governo, che lo autorizzi ad emanare disposizioni come quelle qui contestate.

Infatti, come ha da tempo precisato la Corte Costituzionale (cfr. sentt. 29 luglio 1982, n. 150; 15 giugno 1989, n. 338; 31 gennaio 1991, n. 37; 6 febbraio 1991, n. 49; 11 luglio 1991, n. 359; l'esercizio del potere di indirizzo e di coordinamento da parte del Governo nei confronti di soggetti dotati di autonomia costituzionale garantita, è sottoposto alla condizione di validità dell'osservanza del principio di legalità, nel senso che tale potere è giustificato se legittimato e supportato, nella legislazione statale, da una specifica norma che lo richiami materia per materia.

Ciò è dovuto al fatto che la funzione di indirizzo e di coordinamento costituisce l'esercizio di una competenza particolare, svolta attraverso atti consistenti in indirizzi e criteri di coordinamento volti a vincolare teleologicamente l'esercizio di potestà legislative ed amministrative, di soggetti dotati di autonomia costituzionalmente garantita, e che, per questa loro peculiare finalità, devono rispettare particolari limiti di svolgimento.

Tali limiti di svolgimento attengono all'osservanza del principio di legalità sostanziale, che richiede, affinché il Governo possa indirizzare e coordinare l'esercizio di funzioni proprie delle regioni e delle province autonome, una preventiva disposizione legislativa la quale, in relazione alla specifica materia in oggetto, vincoli e diriga l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento da parte del Governo stesso.

Pertanto, quando siano adottati atti governativi di indirizzo e di coordinamento su determinate materie che comportino condizionamenti o limiti di poteri della regione, la legge dello Stato deve precisamente determinare una disciplina che funga da base sufficientemente chiara e precisa per orientare e delimitare la discrezionalità del Governo nella determinazione degli indirizzi e delle misure di coordinamento. Di tutto questo non vi è traccia alcuna nell'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che anzi presuppone, chiaramente, in particolare al quinto, sesto e nono comma, un'attività regionale senza intermediazione di ulteriori precisazioni in funzione di indirizzo e coordinamento infatti si può rilevare come per il loro carattere dettagliato le norme di cui all'art. 28 della citata legge n. 412, siano esse stesse in funzione di indirizzo e coordinamento.

La previsione puntuale dell'indirizzo e coordinamento presenta, rispetto alle norme che regolano in via generale tale potere, un carattere di specificità consistente, appunto, nell'esistenza di una precisa disposizione legislativa, che attribuisca il potere medesimo, ma ne vincoli e ne diriga anche l'esercizio. In assenza di ciò, vi sarebbe una compressione eccessiva della spesa di autonomia regionale.

Orbene, le disposizioni del decreto in oggetto non rispettano affatto il principio di legalità sostanziale sopra delineato.

Infatti vengono posti limiti oltremodo restrittivi alle direttive che la Regione può impartire ex art. 28 legge n. 412/1991, con la fissazione di un criterio specifico per consentire la vendita di interi fabbricati o di porzioni funzionali di essi e con l'esclusione dell'alienazione di edifici ristrutturati e ristrutturabili.

Peraltro, l'art. 28 della legge n. 412/1991, su cui parrebbero fondarsi le disposizioni del decreto impugnato, non costituisce certo un'ideale base giustificativa per l'emanazione di un'indicazione come quella sopra ricordata, che specifica e limita il potere di impartire direttive, attribuito dall'art. 28 medesimo alle regioni.

Infatti tale articolo non riguarda ne' delimita per alcun verso il possibile contenuto sostanziale di atti di indirizzo e di coordinamento, ma pone i principi generali per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica, fissando anche le funzioni e le competenze delle regioni.

Alla luce di tali considerazioni, l'art. 1, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1992 appare lesivo delle competenze e dell'autonomia regionale.

L'indicazione di criteri specifici per l'emanazione delle direttive regionali connesse all'approvazione dei piani di vendita degli alloggi, oltre a non trovare supporto nell'art. 28 della legge n. 412/1991, limita ed esclude arbitrariamente l'alienazione di determinati edifici.

Analoghe considerazioni possono farsi per la previsione dell'art. 5 dello stesso decreto, che fissa il termine di 90 giorni dalla ricezione, entro cui le regioni devono approvare i piani di cessione predisposti dagli enti gestori.

Anche in tal caso, l'art. 29 non costituisce disposizione legislativa idonea a fondare l'emanazione di atti di coordinamento ed indirizzo conformi al principio di legalità sostanziale sopra delineato.

La previsione di un termine così stringente, infatti, incide profondamente sull'autonomia e sulle competenze regionali delineate dalla legge n. 412/1991 in relazione alla gestione dell'edilizia residenziale pubblica, violando, al pari dell'art. 1, primo comma, il principio di leale cooperazione che avrebbe implicato un confronto con le regioni, onde poter previamente apprezzare le diverse situazioni in essere nelle varie realtà locali; dato, quest'ultimo, che richiede un'adeguata considerazione, pena un'aprioristica fissazione di regole e conseguentemente una lesione delle autonomie locali.

Inoltre, le disposizioni qui impuginate si pongono in contrasto con la peculiare natura degli atti di indirizzo e coordinamento, concepiti come estrinsecazione di un potere che condivide, con quello legislativo, la struttura generale delle sue manifestazioni, in modo da non privare le regioni destinatarie degli atti stessi di quei margini di discrezionalità sufficienti e necessari per consentire loro un apprezzamento, non ineramente vincolato, dalle situazioni in gioco.

Infatti, la funzione di indirizzo e coordinamento non è la manifestazione di un limite «ulteriore» rispetto a quelli segnati nella carta costituzionale come momento di mediazione ed armonizzazione. Ciò significa che tale funzione è preordinata a fissare criteri minimali di uniformità, ma non togliere qualsivoglia spazio decisivo alle regioni.

Pertanto, esula dai poteri di indirizzo e coordinamento l'introduzione di prescrizioni attinenti al momento organizzativo e procedimentale così puntuali da predeterminare, in termini completi ed esaustivi, lo svolgimento dei compiti di spettanza regionale e le modalità di esercizio relativo (Corte costituzionale, sentenza n. 744 del 30 dicembre 1988), situazione che, in questo caso, sembra invece determinarsi.

2. — Violazione degli artt. 117, 118, e 119 della Costituzione sotto diversi e ulteriori profili in relazione all'art. 28, sesto comma, della legge n. 412/1991 ed agli artt. 93, 94, 95 del d.P.R. n. 616/1977.

Con riferimento al presente motivo di ricorso viene in particolare considerazione l'art. 6 del d.P.R.

Quanto al primo comma con riferimento alle considerazioni svolte nel motivo di ricorso che precede in quanto atto di indirizzo e coordinamento che fuoriesce dal quadro definito dall'art. 117 della Costituzione, anche in relazione a quanto il legislatore ha inteso statuire nell'art. 28, sesto comma, con riferimento alla destinazione dei fondi ricavati dalle alienazioni. In particolare, poi, nella fattispecie si introduce un dovere di vigilanza, finalizzato a ulteriori specificazioni circa la destinazione dei fondi, che sembra concretare anche una ulteriore violazione dell'art. 117 in relazione agli artt. 93, 95 del d.P.R. n. 616/1977, posto che gli I.A.C.P. debbono considerarsi a giusta ragione enti strumentali della regione, talché nell'ambito della legge è la regione stessa e non lo Stato che deve fissare le direttive di azione.

Sotto diversi ma collegati profili risulta violato anche l'art. 119 della Costituzione e i principi in ordine all'autonomia finanziaria delle regioni e dei suoi enti strumentali in esso contenuti.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che il d.P.R. 14 febbraio 1992 invade le competenze regionali per contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione in relazione agli artt. 93, 11 e 13 del d.P.R. n. 616/1977 e conseguentemente lo annulli.

Bologna-Roma, addì 13 aprile 1992

Prof. avv. Fabio ROVERSI-MONACO Prof. avv. Sandro AMOROSINO

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 30 aprile 1992
(della regione Emilia-Romagna)*

Trasporto - Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali - Subordinazione dell'esercizio della professione al possesso di requisiti morali e finanziari e al superamento di un esame cui possono partecipare soltanto i candidati muniti di attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad organizzazioni di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Previsione che le commissioni esaminatrici su base regionale, nominate con decreto del Ministro dei trasporti, siano composte da un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C. (con funzioni di presidente); da cinque funzionari almeno del settimo livello della Direzione generale dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. capoluogo di regione; da un rappresentante per ogni associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di formazione professionale e di trasporti.

(Decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, artt. 2, secondo comma, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).

(Cost., artt. 117 e 118).

Regolamento di competenza per conflitto di attribuzioni, ex artt. 134 della Costituzione e 39 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87.

Il presidente *pro-tempore* della giunta della regione Emilia-Romagna dott. Enrico Boselli, anche quale legale rappresentante di detta regione giunta delibera della giunta regionale n. 1296 del 7 aprile 1992, rappresentato e difeso dal prof. avv. Ugo Ruffolo, presso lo studio del quale in Roma, via della Scrofa, 117, risulta elettivamente domiciliato, come da procura a margine del presente atto, premesso che con decreto del Ministro dei trasporti datato 20 dicembre 1991, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992, serie generale, veniva emanato «Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali» propone ricorso per regolamento di competenza, in relazione a conflitto di attribuzioni ex art. 134 della Costituzione e art. 39 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, avverso tale decreto per i seguenti motivi:

1. — Appare opportuno, in via preliminare, riassumere sinteticamente il quadro normativo di riferimento in cui si inserisce il decreto impugnato di cui all'epigrafe:

a) con direttiva n. 562 datata 12 settembre 1974 il Consiglio delle comunità europee statuiva in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

b) con successiva direttiva n. 438 del 21 giugno 1989 lo stesso Consiglio delle comunità europee modificava la citata direttiva n. 1974/562;

c) con l'art. 14 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990) veniva previsto, a livello dell'ordinamento interno, che:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio n. 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli stati membri della Comunità europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di

requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli stati membri delle Comunità europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al secondo comma;

d) con il decreto impugnato, infine, il Ministro dei trasporti ha, fra l'altro, dettato la normativa in ordine alle «Definizioni» di «professione di trasportatore di viaggiatori su strada» e di «impresa» esercente la relativa attività (art. 1); circa i «Limiti di applicabilità» del regolamento previsto dal decreto stesso (art. 2), in ordine ai «Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada», ribadendo la necessità del rispetto di requisiti di idoneità «morale», «finanziaria» e «professionale», e statuendo in merito (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16); in ordine alla «Verifica e perdita» di tali requisiti (artt. 17, 18 e 19) e, infine, in ordine alla disciplina transitoria (art. 20) imposta dall'adozione del decreto *de quo*.

2. — In particolare, con il complesso di norme che contengono la disciplina relativa ai «requisiti per l'accesso alla professione» di cui all'art. 3, il decreto impugnato statuisce in merito ai contenuti dell'«idoneità professionale» esigibile prevedendo il superamento di un «esame» (art. 6) davanti ad apposite «commissioni» (art. 10) su specifiche «materie» elencate nell'allegato «D» al decreto stesso (ancora art. 6), ed il successivo rilascio di un «attestato» da parte del competente ufficio provinciale M.C.T.C., quale organo periferico dello Stato.

In tale ambito, il decreto ministeriale per cui è causa detta altresì norme in tema di «Esenzione dall'esame» (art. 7), di «Presentazione e documentazione inerente le domande d'esame» (art. 9), di «Composizione» e «Attività» delle commissioni d'esame (artt. 10 e 11), di «Modalità per lo svolgimento dell'esame» (art. 12) e per la sua «Ripetizione» (art. 14), di regolamentazione delle «Materie d'esame» (art. 13), di modalità di rilascio del previsto «Attestato di idoneità professionale» ai candidati e di regolamentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, da presentarsi da parte delle imprese interessate al rilascio di concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto di viaggiatori su strada (art. 16).

3. — Appare evidente, a questo punto, che la normativa introdotta dal decreto impugnato espropria molteplici attribuzioni e funzioni di specifica competenza regionale, atteso che, da un lato, esso regola materia rientrante nella nozione di «istruzione artigiana e professionale» e quindi viola espressamente il disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione e 35 ss. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; e, dall'altro, invade la sfera di competenze regionali derivante dall'ulteriore attribuzione in tema di «tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale» (sancita dalle stesse norme costituzionali e dall'art. 84 del d.P.R. citato) e dalla distinta delega di funzioni in ordine all'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza, di cui al combinato disposto degli artt. 118, secondo comma, della Costituzione e 85 dello stesso d.P.R.

In via generale, occorre osservare che lo Stato ha dato attuazione alla disciplina comunitaria risultante dalla direttiva 1974, n. 562 e 1989, n. 438 attraverso l'emanazione della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il cui art. 14 si è riportato integralmente *sub* 1.

A tale legge deve riconoscersi, infatti, veste di «legge comunitaria» e, comunque, di «legge dello Stato che dà attuazione a direttive» comunitarie in materia di competenza regionale, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86, avente il compito di indicare le «disposizioni di principio» non derogabili dalle regioni nella attività di attuazione della normativa comunitaria di loro competenza.

L'esercizio di tali attribuzioni da parte dello Stato non può risolversi, nondimeno, nell'invasione della sfera di competenza regionale, come più volte riconosciuto dall'ecc.ma Corte costituzionale e sancito sia dalla citata legge 9 marzo 1989, n. 86, sia dall'art. 2 della pure citata legge comunitaria 1990, n. 428, tanto più che non sussistono i presupposti per l'apprezzamento di inerzia o inadempimento della regione ricorrente e per il conseguente intervento sostitutivo dello Stato.

Ne deriva l'evidente illegittimità del decreto impugnato per la parte in cui esso arbitrariamente invade la sfera di competenza regionale.

4. — In particolare, l'incompetenza rilevabile ex art. 39 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 abbraccia le seguenti disposizioni del decreto impugnato:

a) artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17. Le disposizioni considerate si ingeriscono in maniera manifesta in settori di prerogativa regionale, quale senz'altro risulta la materia «istruzione artigiana e professionale», di cui agli artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, infatti, devono considerarsi ricomprese, nelle attribuzioni regionali, tanto l'indicazione delle materie il cui apprendimento si reputi funzionale alla qualificazione professionale da raggiungere, quanto la scelta, la composizione, la costituzione, le modalità, il funzionamento e operatività dell'organo cui compete il giudizio di idoneità (si veda, invece, il disposto degli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del decreto impugnato).

Rientra parimenti nella competenza regionale, per l'assorbente profilo della devoluzione della valutazione dei requisiti di idoneità professionale, anche l'individuazione delle cause di esonero dalla sottoposizione ad esame e la concreta verifica della loro operatività (art. 8), così come la fissazione di criteri o vincoli correlati alla reiterazione delle prove d'esame (art. 14) ed alla verifica e perdita dei requisiti stessi (art. 17).

Nel caso di specie, poi, allo sconfinamento relativo alla materia «istruzione artigiana e professionale» (artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione), si cumula quello relativo alla distinta attribuzione in tema di «tramvie e linee automobilistiche», considerato l'ambito di tale nozione sancito dall'art. 84 del d.P.R. n. 616/1977 ed il carattere relativo del criterio territoriale preordinato al riconoscimento delle attribuzioni in discorso («anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione»; art. 84, primo comma, del d.P.R. citato).

L'invasione della sfera di competenza regionale, relativamente alle norme considerate, abbraccia anche l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni ai sensi dall'art. 85, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977, art. 118, secondo comma, della Costituzione);

b) artt. 16 e 18. Per identica violazione della sfera di competenza relativa alle attribuzioni in tema di «tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale» nonché alle funzioni delegate di cui all'art. 85 citato, risulta altresì censurabile tanto la disposizione ministeriale determinante il novero dei requisiti necessari all'ottenimento di concessioni autorizzate o licenze abilitanti all'autotrasporto di viaggiatori su strada (art. 16 del decreto impugnato) da parte delle imprese a ciò interessate, quanto quella in tema di sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità da parte del gestore o titolare delle stesse (art. 17);

c) art. 2, secondo comma. La norma assoggetta a vincolo di compatibilità, rispetto alla disciplina introdotta dal decreto, «l'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attività di noleggio con conducente». Con ciò tuttavia lo Stato viene ad invadere la sfera di attribuzioni regionali relative a «tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale» (artt. 117 e 118, primo comma, della Costituzione e 84 del d.P.R. n. 616/1977), nonché quella propria delle funzioni delegate in tema di «regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi di piazza» (artt. 118, secondo comma della Costituzione e 85 del d.P.R. n. 616/1977).

L'invasione è apprezzabile sia *tout court*, in relazione alle materie testé ricordate, sia comunque avuto riguardo allo specifico contenuto del regolamento impugnato, nelle parti in cui esso impone un vincolo di compatibilità in violazione delle attribuzioni regionali, secondo quanto dedotto nei precedenti punti a) e b).

Tanto premesso, ricorre ai sensi degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, e chiede:

L'oglia l'eccezione Corte costituzionale, contrariis reiectis:

a) *affermare -- per i motivi tutti esposti innanzi -- la competenza della regione Emilia-Romagna relativamente alle attribuzioni in contestazione;*

b) *accertare e dichiarare che il decreto 20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei trasporti invade la sfera delle attribuzioni di competenza della regione predetta;*

c) *annullare, di conseguenza, per quanto di ragione, il decreto impugnato.*

Con ogni più ampia riserva.

Si depositeranno nei termini, oltre all'originale del ricorso notificato:

- 1) copia autentica della delibera della giunta regionale n. 1296 datata 7 aprile 1992;
- 2) copia decreto 20 dicembre 1991, n. 448 del Ministero dei trasporti.

Roma, addì 13 aprile 1992

Prof. Ugo RUFFOLO

N. 241

Ordinanza emessa il 20 novembre 1991 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti da Finocchiaro Maria, wd. Trizzino Ubaldo ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri.

Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per i trattamenti di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Violazione del principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Elusione del giudicato della Corte costituzionale con riferimento alla sentenza n. 501/1988 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 501/1988, nonché all'ordinanza n. 95/1991.

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2).

(Cost., artt. 3, 36 e 136).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 9/92/ord. sui ricorsi in materia di pensione civile, proposti contro il Ministero di grazia e giustizia, da:

1) Finocchiaro Maria, vedova del dott. Ubaldo Trizzino, residente a Palermo, via Costantino Nigra, n. 4 (n. 3005/C di registro di segreteria);

2) Badagliacca Clotilde, vedova del dott. Andrea Montalbano, residente a Palermo, via Costantino Nigra n. 4 (n. 2804/C del registro di segreteria);

3) Furitano Antonina, residente a Savona, via Crocetta 2/13; Cerenzia Paola, quale rappresentante del marito Furitano Gioacchino, residente a Palermo, via Villafranca n. 22; Furitano Maria Ida, residente a Palermo, via Ausonia n. 31; Furitano Clara, residente a Palermo, via Ausonia n. 31; quali eredi di Giandalia Francesca, vedova del dott. Furitano Salvatore (n. 3025/C del registro di segreteria);

4) Gueli Iole, vedova del dott. Gueli Giuseppe, elettivamente domiciliata a Roma presso lo studio dell'avv. Renato Preziosi che la rappresenta e difende (n. 2811/C del registro di segreteria);

5) Mazzù Filippo, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che lo rappresenta e difende (n. 2916/C del registro di segreteria);

6) Iannelli Salvatore, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che lo rappresenta e difende (n. 2971/C del registro di segreteria);

7) Turiano Sebastiano, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che lo rappresenta e difende (n. 2917/C del registro di segreteria);

8) Fischetti Giacomo, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che lo rappresenta e difende (n. 1144/C del registro di segreteria);

9) Natale Luigi, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che lo rappresenta e difende (n. 2080/C del registro di segreteria);

10) Valenti Gioacchino, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che lo rappresenta e difende (n. 2572/C del registro di segreteria);

11) Scafici Maria Teresa, vedova del dott. Gaetano Piscitello, elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che la rappresenta e difende (n. 2810/C del registro di segreteria);

12) Puglisi Francesco, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Pascasio che lo rappresenta e difende (n. 2821/C del registro di segreteria);

13) Mangiacasale Dionigi, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell'avv. Giovanni Natoli, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Palermo del foro di Roma (n. 2901/C del registro di segreteria);

14) Coltraro Vincenzo, residente a Catania, via Filocomo n. 40 (n. 788/C del registro di segreteria);

15) Militello Francesco, residente a Palermo, viale Regione siciliana, n. 2464 (n. 2797/C del registro di segreteria);

16) Giunta Salvatore, residente a Palermo, via Marchese di Villabianca n. 54 (n. 2655/C del registro di segreteria);

17) Busacca Angelo, residente a Catania, via Ingegnere n. 52 (n. 2633/C del registro di segreteria);

18) Rindone Salvatore, residente a Catania, viale Vittorio Veneto n. 122 (n. 2586/C del registro di segreteria);

19) Cultrera Paolo, residente a Catania, via Firenze n. 36 (n. 2007/C del registro di segreteria);

Nonché i ricorsi, in materia di pensione civile, proposti contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri da:

20) Picone Nicolò, residente a Palermo, corso dei Mille, n. 1317 (n. 2585/C del registro di segreteria);

21) De Fina Silvio, elettivamente domiciliato a Roma, presso lo studio dell'avv. Luigi Mazzei che lo rappresenta e difende (n. 2164/C del registro di segreteria);

22) Vinci Teresa, vedova del dott. Giuseppe Vaccaro, elettivamente domiciliata a Roma, presso lo studio dell'avv. Angelo Insolita che la rappresenta e difende (n. 2920/C del registro di segreteria);

23) avv. Roberto Nosciese, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio legale Valenti, via Catania n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo (n. 3094/C del registro di segreteria);

Uditi nella pubblica udienza del 20 novembre 1991 i relatori, consigliere dott.ssa Luciana Savagnone e consigliere dott. Mariano Grillo, l'avv. Tommaso Palermo e l'avv. Giovanni Tesoriere, in sostituzione dell'avv. Luigi Mazzei, nonché il p.m., nella persona del vice procuratore generale dott. Giuseppe Petrocelli;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

FATTO

Con singoli gravami, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del loro trattamento pensionistico, diretto o di reversibilità, sulla base della retribuzione spettante ai magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato in servizio, in applicazione dei principi indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 501/1988, come già statuito in precedenti numerose decisioni di questa sezione.

Il procuratore generale nelle conclusioni scritte, considerato che la Corte costituzionale con la sentenza sopra menzionata ha affermato il principio dell'adeguamento automatico del trattamento pensionistico dei magistrati in quiescenza a quello del trattamento economico dei magistrati in servizio attivo, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ha chiesto che il ricorso venga accolto nei termini indicati dalle sezioni riunite della Corte dei conti con decisione n. 76/C/1988.

In conseguenza dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 265, emanata nelle more dei giudizi, l'avv. Michelangelo Pascasio in difesa dei suoi assistiti, ha presentato memorie illustrative con domande integrative.

Preliminarmente, il difensore afferma che la legge deve applicarsi solo per il futuro, mentre fino al 23 agosto 1991 andrebbero applicate le disposizioni precedenti. Quanto, poi, alla disposizione dell'art. 2 della legge citata, che dispone il riassorbimento di maggiori somme riscosse con riferimento al disposto del sesto comma dell'art. 1, della medesima legge, assume trattarsi di una norma di rinvio «ricettizio», nel senso che la stessa sarebbe applicabile negli stretti limiti in cui il riassorbimento è espressamente previsto, e cioè nei confronti del c.d. «trascinamento».

La legge in esame, comunque, poiché impedisce che nel futuro si possa procedere a riliquidazioni di pensioni secondo i precetti della Corte costituzionale, presenta vistosi aspetti di illegittimità costituzionale ed in particolare:

1) invade in danno di organi giurisdizionali (Corte costituzionale e Corte dei conti) la loro sfera di attribuzioni e li priva del potere di decidere eliminando gli effetti delle loro decisioni;

2) ripristina disparità di trattamento fra soggetti cui i benefici ora soppressi sono stati già applicati ed altri che ne sono privati, fra pensionati cessati dal servizio in tempi diversi, nonché nei confronti di altre categorie di pensionati le cui pensioni sono automaticamente rivalutate;

3) contrasta con risoluzioni deliberate in Parlamento intese ad eliminare il fenomeno delle c.d. «pensioni d'annata»;

4) elude ogni criterio perequativo, disattendendo i principi espressi dalla Corte costituzionale con riferimento alla pensione quale retribuzione differita;

5) non vincola l'intero gettito delle «entrate tesoro» alle pensioni dei pubblici dipendenti.

In definitiva il difensore chiede l'attribuzione ai suoi assistiti di tutti gli aumenti retributivi riconosciuti ai colleghi in servizio sino al 22 agosto 1991; la sospensione dei giudizi per quant'altro loro spettante anche in futuro, e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto dell'art. 1, sesto comma, e dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 con gli artt. 3, 36, 38, 41, 101, 102 e 103 della Costituzione, nonché degli artt. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, ed 1 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155 per quanto non vincolano alle pensioni dei pubblici dipendenti l'intero gettito delle entrate in conto tesoro, che hanno tale unica destinazione.

Anche l'avv. Tommaso Palermo, per i suoi assistiti, ha depositato una memoria integrativa nella quale afferma che la riliquidazione del trattamento pensionistico va effettuata senza tener conto della legge n. 265/1991, che troverebbe applicazione solo per il futuro.

Tale normativa, peraltro, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e con gli artt. 23 e 25 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

All'udienza dibattimentale, l'avv. Giovanni Tesoriere, in sostituzione dell'avv. Mazzei, e l'avv. Tommaso Palermo hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Il procuratore generale ha sollevato per tutti i ricorsi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, legge 8 agosto 1991, n. 265, per contrasto con i medesimi articoli della costituzione ritenuti violati nella sentenza n. 501: in subordine ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

DIRITTO

Preliminarmente, osserva il Collegio che deve disporsi la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 274 del c.p.c., per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Prima di entrare nel merito della eccezione di legittimità costituzionale che questa Corte ritiene di sollevare, occorre riassumere brevemente le vicende giurisprudenziali in materia di trattamento pensionistico dei magistrati e procuratori ed avvocati dello Stato.

Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 501 del 5 maggio 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 con decorrenza dalla data del 1° gennaio 1988.

Richiamando la sua costante giurisprudenza, secondo cui la pensione va intesa come retribuzione differita e deve essere comunque in ogni caso proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il servizio attivo, la decisione in rassegna ha tratto la conseguenza della «esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alla retribuzione del servizio attivo».

Pertanto il legislatore, invece di stabilire rivalutazioni percentuali di pensioni pregresse, del tutto estranee ai criteri adottati con la legge 6 agosto 1984, n. 425, per la strutturazione dei nuovi trattamenti retributivi, avrebbe dovuto perequare le pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, alle retribuzioni disposte con la suddetta legge n. 425, 1984.

A seguito della precitata sentenza, le sezioni riunite della Corte dei conti, pronunciando sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dal presidente della Corte dei conti, hanno dichiarato, con decisione n. 76/C del 14 novembre 1988, che «la liquidazione delle pensioni dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione delle misure stipendiali indicate nelle tabelle annesse alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 e adeguate di diritto, con proiezione nel futuro, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, nonché dei benefici previsti dall'art. 3 (progressione economica delle anzianità pregresse) e 4 (valutazione economica delle anzianità pregresse) della legge 6 agosto 1984, n. 425».

In motivazione detta decisione ha osservato che la riliquidazione delle pensioni, sulla base delle previsioni della censurata decisione della Corte costituzionale, ha per suoi destinatari non solo coloro che sono andati a riposo anteriormente alla data del 1° luglio 1983, ma anche coloro che siano stati collocati in quiescenza posteriormente a

quella data. Invero, continua la decisione, «ove le riliquidazioni cui occorre provvedere venissero ancorate ai trattamenti economici vigenti al 1° luglio 1983, escludendo quindi sia i miglioramenti stipendiali successivi che i soggetti cessati dal servizio posteriormente a tale data, si creerebbero nuove e rilevanti sperequazioni, con evidente *violus* degli artt. 3 e 36 della Costituzione».

La sezione terza dalla Corte dei conti di Roma e le sezioni giurisdizionali per la regione siciliana e per la regione sarda, condividevano il principio di diritto enucleato dalle sezioni riunite e, facendone concreta applicazione in ordine ai casi decisi, riconoscevano:

1) il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione delle pensioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione delle misure stipendiali indicate nelle tabelle annesse alla legge n. 27/1981, degli adeguamenti previsti dall'art. 2 della medesima legge, calcolati alla stessa data, con i benefici previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425/1984;

2) il diritto dei ricorrenti all'applicazione dell'art. 15 della legge 29 novembre 1976, n. 177, nonché dell'art. 161 della legge 11 gennaio 1980, n. 312, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 1988;

3) il diritto alla rivalutazione monetaria nonché agli interessi legali sulle somme dovute;

4) il diritto che le pensioni riliquidate siano a loro volta soggette a successive riliquidazioni automatiche a cura delle amministrazioni competenti sulla base delle variazioni il cui meccanismo di attuazione è previsto dall'art. 2 della legge 19 gennaio 1981, n. 27.

Successivamente, però nell'ambito della sezione terza pensioni civili di Roma, sorgevano perplessità circa la c.d. «proiezione nel futuro» del meccanismo di adeguamento delle pensioni, illustrato sopra al punto 4), e venivano così rimessi gli atti alla Corte costituzionale per la verifica dell'art. 2 della legge n. 27/1981.

Con ordinanza 11-16 febbraio 1991, n. 95, la Corte costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, affermando che il controllo della Corte «riguardando la compatibilità delle leggi denunciate con i principi della Costituzione, non può sostanzarsi in una revisione, in grado ulteriore, delle interpretazioni offerte dagli organi giurisdizionali cui tale attività compete» ed inoltre «che la Corte remittente richiede una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo d'adeguamento periodico concepito per il personale in servizio, attività questa certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del legislatore».

Intanto, il giorno 23 agosto 1991, entrava in vigore la legge 8 agosto 1991, n. 265 che, all'art. 2, primo comma, disponeva che le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1988 sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al secondo comma.

Della medesima disposizione di legge, per richiamo sistematico del medesimo art. 2, veniva a costituire parte integrante il sesto comma del precedente art. 1, secondo cui, eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

Il secondo comma del menzionato art. 2 disponeva, poi, che, in ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

Premesso tutto ciò, osserva la Corte che gli odierni ricorrenti, magistrati e avvocati dello Stato collocati a riposo sia prima che dopo il 1° luglio 1983, chiedono la riliquidazione della pensione in conformità a quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 501, secondo l'interpretazione costantemente adottata da questa sezione della Corte dei conti.

Invero, prima dell'entrata in vigore della legge n. 265/1991, la sezione aveva sempre riconosciuto ai magistrati ed ai procuratori ed avvocati dello Stato ricorrenti il diritto alla riliquidazione delle pensioni secondo lo schema sopra illustrato. Si ritiene, infatti, che esattamente la riliquidazione andava fatta, secondo il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 425

del 1984, trattamento che ovviamente si innesta sulle misure stipendiali all'epoca vigenti le quali «sono adeguate di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalla altre categorie dei pubblici dipendenti» (art. 2 della legge n. 27/1981).

Come hanno affermato le sezioni riunite della Corte dei conti, il meccanismo stipendiale sopra descritto costituisce un *unicum*, nel senso che la riliquidazione alla data del 1° gennaio 1988 delle pensioni dei magistrati non può assumere a parametro lo stipendio vigente nel 1983, ma quello attuale, cioè lo stipendio tabellare con gli adeguamenti intervenuti sino alla data di decorrenza della riliquidazione.

La conformità di tale meccanismo di riliquidazione ai principi espressi nella sentenza della Corte costituzionale, è emerso, altresì, in sede di esame dei ricorsi proposti da magistrati cui l'amministrazione aveva riliquidato il trattamento pensionistico secondo un'errata interpretazione della sentenza n. 501, ancorandolo allo stipendio del pari qualificato vigente nel 1983, senza considerare gli incrementi del menzionato art. 2 ed eliminando gli aumenti percentuali perequativi nel frattempo conteggiati.

In alcune ipotesi, relative soprattutto a qualifiche non elevate, la pensione riliquidata risultava addirittura inferiore a quella in atto percepita dal pensionato, cui veniva chiesta la restituzione di quanto liquidato in più.

Inoltre, così come le riliquidazioni dovevano comprendere i miglioramenti stipendiali successivi, dovevano essere effettuate anche nei confronti dei soggetti cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1983, altrimenti si sarebbero create nuove e rilevanti sperequazioni con ulteriore violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione.

L'esattezza di criteri di applicazione della sentenza n. 501/1988, adottata dal questa sezione nei vari giudizi, è stata indirettamente confermata dal comportamento dello stesso legislatore, che mentre con il d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, riguardante «Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico», aveva inserito tra le categorie di dipendenti da perequare quella dei magistrati, nella legge di conversione n. 59 del 27 febbraio 1991, non la menzionò ritenendo, quindi, implicitamente, che la categoria fruisse già di un adeguato meccanismo perequativo almeno fino al 1994, data di cessazione di efficacia della legge.

Posto ciò, la sezione ritiene che, in conseguenza della entrata in vigore della nuova normativa, le domande attrici non siano più accoglibili nei termini sopra delineati.

Anzitutto, infatti, sono individuati quali destinatari del beneficio della riliquidazione solo i magistrati, procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, inoltre sono esclusi gli adeguamenti periodici previsti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sia ai fini della riliquidazione, sia ai fini della c.d. «proiezione nel futuro» del meccanismo di adeguamento delle pensioni.

In proposito, non può ritenersi che la norma non abbia effetto retroattivo, come assumono alcuni difensori dei ricorrenti, in quanto non solo incide sulle posizioni giuridiche ed economiche di coloro che ancora attendono il provvedimento di riliquidazione della pensione con decorrenza 1° gennaio 1988, ma modifica il titolo di attribuzione delle somme già liquidate, anche in base a provvedimenti giudiziari dotati della stabilità del giudicato, statuendo al sesto comma dell'art. 1, che come già rilevato è parte integrante dell'art. 2, che i maggiori trattamenti spettanti o in godimento sono conservati *ad personam* e sono riassorbibili.

In questo senso si ritiene rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 265/1991, giacché solo l'eliminazione di tale norma da parte della Corte costituzionale, consentirebbe il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla riliquidazione della pensione conformemente ai punti sopra illustrati.

Prima di passare all'esame dei motivi di fondatezza dell'eccezione di costituzionalità che questo giudice ritiene di sollevare, occorre accertare la natura giuridica della nuova legge, di cui si è posto in risalto fino ad ora solo la caratteristica della retroattività.

In proposito, ritiene questa Corte che la legge n. 265 possa qualificarsi a carattere interpretativo, ma in un senso del tutto difforme da quello che caratterizza le norme c.d. di interpretazione autentica.

Con queste ultime, infatti, il legislatore modifica o limita l'indirizzo interpretativo dominante o almeno maggioritario di una norma giuridica, con la conseguenza che alla disposizione vecchia si sostituisce sin dall'inizio la nuova norma, che per assolvere alla funzione interpretativa deve avere carattere vincolante e retroattivo.

La norma in esame, invece, ha natura interpretativa in quanto individua una diversa chiave di lettura della sentenza della Corte costituzionale, rispetto a quella che questo giudice nelle sue pronunce ha ritenuto corretta. In definitiva, lo scopo della legge non è normativo bensì esclusivamente correttivo di determinati provvedimenti giudiziari che, secondo il legislatore, contrasterebbero con la esatta interpretazione della sentenza n. 501 della Corte costituzionale.

Sotto un primo profilo, quindi, si ritiene che l'art. 2 della legge n. 265/1991 sia incostituzionale per violazione dell'art. 136 della Costituzione, per incompetenza assoluta del legislatore ad incidere sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale attraverso una interpretazione diversa da quella adottata dai giudici di merito.

Invero, a seguito dell'accertamento della illegittimità costituzionale di una norma consegue la sua perdita di efficacia: le modificazioni dell'ordinamento giuridico discendono, infatti, *ipso iure* dalla norma costituzionale, sulla base della decisione d'incostituzionalità. Spetterà ai diversi soggetti dell'ordinamento, i giudici in particolare, applicare l'art. 136 della Costituzione e, sulla base della interpretazione della sentenza, rendere concreto l'effetto ivi previsto.

In definitiva, i destinatari della pronuncia della Corte costituzionale sono i giudici e non il legislatore, il quale potrà, invece, nell'ambito delle competenze assegnategli dalla Costituzione, mettere in moto il processo politico per sopperire al vuoto normativo creatosi. Solo indirettamente talvolta le pronunce costituzionali si rivolgono al legislatore, in particolare quando, attraverso i c.d. «motivi», vogliono indicargli la strada da battere per legiferare nella materia.

Il sistema normativo, improntato al rispetto dell'autonomia interpretativa dell'autorità giudiziaria nella ricostruzione della disciplina giuridica risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, non consente nemmeno alla stessa Corte costituzionale di interpretare le proprie decisioni né di sindacare le scelte interpretative effettuate di volta in volta dall'autorità giudiziaria: soltanto successivamente, in sede di controllo del diritto vivente, la Corte costituzionale potrà essere chiamata a verificare la conformità ai precetti costituzionali di un indirizzo giurisprudenziale consolidato.

Anche sotto altro profilo, ritiene questa Corte che sia stato violato l'art. 136 della Costituzione. Invero, la sentenza con la quale la Corte dichiara la incostituzionalità della legge è definitiva, non essendo ammessa contro di essa alcuna impugnazione (art. 137 cpv., della Costituzione); tale definitività concerne gli effetti tipici di questa decisione, come indicati dall'art. 136 della Costituzione. Da esso deriva, inoltre, l'immodificabilità delle pronunce d'incostituzionalità da parte di qualsiasi potere dello Stato: ogni atto che si ponesse contro la decisione della Corte si scontrerebbe con la disposizione costituzionale che determina gli effetti delle decisioni di accoglimento.

Nell'ipotesi in cui sia il legislatore ad operare contro una decisione d'incostituzionalità della Corte costituzionale può accadere che la legge sia riproduttiva di quella dichiarata incostituzionale, ma la sua efficacia sia proiettata solo per il futuro. In tal caso non può ritenersi che vi sia violazione del giudicato costituzionale, in quanto la decisione della Corte varrà solo come precedente, sia pure costringente, nei confronti della stessa Corte.

Se invece la legge nuova prevedesse di ripristinare la legge dichiarata incostituzionale, anche in relazione al periodo già trascorso, novandone la fonte di validità e così mirando a porre nel nulla la sentenza di incostituzionalità allora si concretirebbe la figura della violazione del giudicato costituzionale o della generale forza obbligatoria della decisione di incostituzionalità.

Con riferimento a tale vizio di costituzionalità ritiene questa Corte che la legge n. 265/1991 si ponga in contrasto con l'art. 136 della Costituzione, in quanto impedisce, con effetto retroattivo, l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale attraverso il ripristino di una normativa con cui vengono perseguiti e raggiunti esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione.

Con la sentenza n. 501, infatti, veniva espressa l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo, ed appunto a tal fine, si dichiarava la non conformità delle norme impugnate ai precetti costituzionali.

In pratica, l'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 265 ha vanificato il contenuto della suddetta pronuncia, escludendo qualunque corrispondenza tra rivalutazione del trattamento di quiescenza tra riliquidazione del trattamento di quiescenza e determinazione di quello di attività. La mancata inclusione dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 nel meccanismo di riliquidazione, nonché la limitazione della sua applicazione ai dipendenti collocati a riposo prima del 1° luglio 1983, impedisce, infatti, ogni raccordo tra evoluzione degli stipendi ed evoluzione delle pensioni.

Occorre, poi, rilevare che, tutte le volte in cui una norma è incostituzionale per violazione del giudicato costituzionale è altresì incostituzionale per nuova violazione delle norme precedentemente invocate nel giudizio sulle norme riprodotte.

Deve ritenersi, pertanto, che la nuova legge sia in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione così come era stato riconosciuto per la normativa precedente, già passata al vaglio della Corte costituzionale.

Invero, secondo la giurisprudenza ormai consolidata dalla Corte costituzionale, il trattamento di quiescenza dei lavoratori in pensione deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve in ogni caso assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita: la proporzionalità e l'adeguatezza debbono sussistere in ogni tempo e non soltanto al momento del collocamento in pensione.

In proposito, si è già rilevato come l'art. 2 della legge n. 265 violi il precetto costituzionale indicato nell'art. 36 della Costituzione, secondo cui la pensione deve intendersi come una retribuzione differita, e consenta, invece, una sempre maggiore privatizzazione tra il trattamento di attività e quello di quiescenza mentre sarebbe indispensabile una corrispondenza tra i due trattamenti, costituendo la pensione un prolungamento della retribuzione.

Il legislatore, pertanto, secondo l'indirizzo esplicitamente indicatogli dal giudice costituzionale, dovrebbe, nell'ambito della sua discrezionalità, operare un bilanciamento di tutti i valori ed interessi costituzionali coinvolti nella graduale attuazione di tali principi.

In sostanza, perché non ci sia violazione dell'art. 36 della Costituzione non è necessario che vi sia una corrispondenza quantitativa tra la pensione e la retribuzione, ma occorre che il criterio di adeguamento della prima, alla quantità e a qualità del lavoro prestato e alle esigenze di vita del pensionato, sia lo stesso in base al quale vengono disposti gli incrementi stipendiali.

Contrariamente a tali principi, la legge in esame, al primo comma, blocca la determinazione dei trattamenti pensionistici agli stipendi percepiti nel 1983, al secondo comma esclude l'adeguamento nel tempo di tali trattamenti. Per il futuro, quindi, manca del tutto un sistema perquisitivo delle pensioni dei magistrati ed assimilati che, come già rilevato, sono una categoria esclusa anche dalla legge n. 59 del 1991.

Sotto altro profilo, la mancata attuazione dei principi che si riconnettono alla natura della pensione come retribuzione differita, determina una ulteriore violazione della Costituzione ed in particolare dell'art. 3.

Invero, l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 265, concreta una ingiustificata disparità di trattamento con altre categorie di pubblici dipendenti, che fruiscono di meccanismi di adeguamento automatico del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del personale in servizio.

Inoltre, ulteriore disparità si verifica fra le pensioni degli stessi magistrati, in relazione alle liquidazioni disposte dalle varie sezioni della Corte dei conti in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale, in tutti i giudizi già definiti.

In relazione alle considerazioni esposte, la sezione ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione, restando in tale pronuncia assorbite le eccezioni in parte analoghe dedotte dalle parti e dal p.m. in udienza.

Per quanto attiene alla violazione degli altri precetti costituzionali indicati dall'avv. Michelangelo Pascasio, nella sua memoria integrativa, ritiene il collegio che le questioni di costituzionalità sollevate siano manifestamente infondate, in quanto trattasi di norme costituzionali non pertinenti con riferimento all'oggetto della legge impugnata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, in relazione agli artt. 3, 36 e 136 della Costituzione;

Suspende i giudizi ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così disposto in Palermo, nella Camera di consiglio del 20 novembre 1991.

Il presidente f.f.: CASAMICHE

242

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.P.S. e Cavanna Francesca ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Assenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione dello strumento del decreto-legge - Compressione dell'autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

(D.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 38, 77, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause previdenziali riunite promosse dall'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*; elettivamente domiciliato in Genova, via XX settembre, 8/21, presso la propria avvocatura che lo difende e rappresenta come da mandato in atti appellante, contro Cavanna Francesca, Gatto Annita e Ponte Paola, appellati, elettivamente, domiciliati in Genova, via Assarotti, 14-I, presso l'avv. A. Biolè, che li difende e rappresenta come da mandato in atti e contro Berintelli Domenica, elettivamente domiciliati in Genova, galleria Mazzini, 7/10, presso l'avv. M. Gariglia come da mandato in atti, appellata e appellante incidentale, e contro Canneva Caterina, elettivamente domiciliato in Genova, via B. De Ferrari, 6/10, presso l'avv. C. Peni come da mandato in atti, appellata, e contro Sella Adelia e Bondone Gemma, elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti, 16/4, presso la dott. procuratore I. Storace, come da mandato in atti, appellante e appellanti incidentali e contro Peruzzo Margherita, elettivamente domiciliato in Genova, via Roma, 5/2, presso l'avv. G.C. Mayer, come da mandato in atti appellata;

PREMESSO IN FATTO

Con separati ricorsi presentati al pretore di Genova in date diverse, gli appellati in epigrafe, titolari di pensione diretta già integrata al minimo e di pensione SO di reversibilità non integrata, all'esito sfavorevole delle domande amministrative chiedevano, in applicazione degli effetti della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale (declaratoria d'incostituzionalità degli artt. 2.2 della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969) dichiararsi il loro diritto al trattamento d'integrazione al minimo sulla pensione SO e condannarsi l'I.N.P.S. al relativo pagamento con i ratei arretrati ed accessori in conformità al disposto dell'art. 6, settimo comma, della legge n. 463/1983 (sulla c.d. cristallizzazione del trattamento d'integrazione sulla seconda pensione fino al suo graduale assorbimento nella perequazione della pensione-base). Si costituiva l'I.N.P.S. resistendo sull'unica considerazione che detta cristallizzazione riguardava la sola causa di cessazione dell'integrazione conseguente al superamento del requisito reddituale di cui all'art. 6, primo comma. Il pretore accoglieva le domande dei ricorrenti con sentenze appellate davanti a questo tribunale dall'I.N.P.S. con le stesse difese svolte in primo grado.

Nelle more del presente giudizio è peraltro intervenuto il d.-l. 21 gennaio 1992 che all'art. 4, primo comma (titolato norme di interpretazione autentica e in materia di personale) ha così disposto: «l'art. 6, quinto, sesto e settimo comma, del d.-l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge 12 settembre 1983, n. 463, si interpreta nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo e liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti dal terzo comma, dello stesso articolo».

All'odierna udienza, all'esito della discussione delle cause, riunite ai sensi dell'art. 151 delle disposizioni attuative, del c.p.c., su eccezione degli appellati;

Ritiene il tribunale di dover sollevare questione di legittimità costituzionale di detto art. 4, primo comma del d.-l. n. 14/1992;

All'esame della non manifesta infondatezza della questione, vanno tuttavia premessi alcuni cenni sulle vicende della norma oggetto della «interpretazione autentica» a significazione del consolidarsi di una giurisprudenza conforme dei giudici di merito, della Cassazione e della stessa Corte costituzionale, basata sulla chiara comprensione del testo del visto settimo comma dell'art. 6 della legge n. 563/1983 e della sottesa *ratio legis*.

L'art. 6 in questione, è stato emanato a seguito di una serie di pronunce d'incostituzionalità (Corte costituzionale n. 230/1974, 263/1976, n. 34/1981, n. 102/1982 e seguite dopo il 1983 da Corte costituzionale n. 314/1985, 184, 1086 e 1144 del 1988, 81, 142, 179 e 250 del 1989) che hanno espunto, per incompatibilità con il principio generale d'uguaglianza, tutti i divieti particolari d'integrazione al minimo delle pensioni, auspicando (cfr. Corte costituzionale n. 148/1988) un intervento legislativo di razionalizzazione che disciplinasse «sul piano generale, ispirandosi ai principi contenuti negli artt. 3 e 38 della Costituzione la materia relativa al diritto all'integrazione al minimo»: l'art. 6 del d.-l. n. 463/1983 ha quindi espresso una valutazione bilanciata del rapporto tra esigenze di vita dei pensionati (riguardanti non solo bisogni elementari e vitali, ma anche del tenore di vita e la posizione sociale raggiunta per effetto dell'attività lavorativa svolta: Corte costituzionale n. 173/1986) e la predisposizione dei mezzi idonei a soddisfarle.

In questo senso, il settimo comma dell'art. 6 è stato introdotto, come si legge nei lavori parlamentari, «al fine di evitare l'istantaneo ridimensionamento del reddito previdenziale in pregiudizio dell'assistito che perda il diritto all'integrazione al minimo». Su tale ultimo comma si è quindi formata una solida opinione della Cassazione (cfr. *ex pluribus* Cassazione n. 7315/1990, n. 841/1991) secondo cui «in ipotesi di cumulo di più pensioni, l'assicurato, ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 ha diritto ad un solo trattamento d'integrazione al minimo sulla pensione d'importo più alto... ma la cessazione del diritto all'integrazione sull'altra pensione non implica la perdita del relativo trattamento economico essendo questo conservato, ai sensi del settimo comma, fino al riassorbimento del detto trattamento per effetto della rivalutazione automatica della pensione-base». Tale lettura del chiaro disposto dell'art. 6, settimo comma, ha trovato da ultimo conforto, diventando così «diritto vivente» nella motivazione della recente pronuncia della Corte costituzionale (n. 418/1991), interpretativa di rigetto dell'eccezione d'incostituzionalità della stessa norma da interpretarsi nel senso che «la misura della integrazione resta ferma all'importo percepito alla data del 30 settembre 1983 ed è destinata ad essere gradatamente sostituita per riassorbimento per effetto della perequazione automatica».

Ciò premesso, osserva il tribunale che l'art. 4, primo comma del d.-l. n. 14/1992 riproduce esattamente la tesi difensiva da lungo tempo sostenuta dall'I.N.P.S. peraltro in netto contrasto con l'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato: detto decreto d'urgenza ricalca inoltre un identico disegno di legge poco tempo prima bocciato dalle Camere e quindi non inserito nel contesto della legge finanziaria, a differenza di altre norme d'interpretazione autentica prontamente approvate in materia previdenziale.

Dubita quindi il tribunale della legittimità costituzionale del visto d.-l. per un profilo di contrasto con l'art. 77 cpv., della Costituzione, in relazione alla palese assenza nella fattispecie di una situazione di straordinaria necessità ed urgenza a provvedere in una materia sulla quale il Parlamento aveva appena manifestato una volontà di segno apposto, *ex se* evidenziante l'assenza di ogni necessità ed urgenza sottesa al disegno governativo, come argomentabile *a contrariis* dalla pronta approvazione di altre norme d'interpretazione autentica d'iniziativa governativa.

Ma l'esame della vicenda formativa ed interpretativa dell'art. 6, settimo comma, oggetto del critico d.-l. n. 14/1992 consente di far intravedere un altro profilo d'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 101 e 104 della Costituzione.

È stato autorevolmente ritenuto (cfr. Corte costituzionale n. 187/1981) che «non faccia buon uso della sua potestà il legislatore che si sostituisca al potere cui è riservato il compito istituzionale di interpretare la legge, dichiarandone mediante altra legge l'autentico significato obbligatorio per tutti, e quindi vincolante anche per il giudice, quando non ricorrano quei casi in cui la legge anteriore riveli gravi ed insuperabili ambiguità o abbia dato luogo a contrastanti applicazioni, specie in sede giurisprudenziale» giacché in tal caso la legge avrebbe solo il nome di interpretazione autentica.

Quando, infatti, il precetto della legge antecedente appaia chiaro, non dando luogo a contrasti giurisprudenziali o scientifici, la modificazione dell'interpretazione corrente da parte del legislatore successivo, mediante sostituzione ad essa di altra interpretazione, equivale a novazione legislativa e può quindi nascondere il fine recondito di attribuire al nuovo precetto efficacia retroattività nei casi in cui la stessa non sia consentita; in ogni caso ciò costituisce straripamento dell'alveo fisiologico della funzione legislativa, con invasione di un campo costituzionalmente riservato al potere giudiziario.

Ed allora non pare del tutto infondato nel caso di specie, un ulteriore dubbio di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 101 cpv. della Costituzione, che affermando che «i giudici son soggetti solo alle leggi» perciò stesso né esclude ogni forma di soggezione rispetto all'autore della legge, Parlamento o Governo, quando pretende di imporre — con contestuale *viñulus* all'indipendenza della magistratura tutelata dall'art. 104 della Costituzione — una interpretazione vincolante e difforme da quella consolidatasi come «diritto vivente» nella giurisprudenza di merito della Cassazione, e della stessa Corte costituzionale, come nel visto caso della cristallizzazione di cui all'art. 6 settimo comma, della legge n. 638/1983.

Osserva in ogni caso il tribunale che, anche prescindendo dalla problematica del carattere interpretativo od innovativo del d.-l. definito di «interpretazione autentica», residuerebbe pur sempre un macroscopico profilo di contrasto con l'art. 38 della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Invero, il taglio del trattamento pensionistico effettuato dal Governo con l'emanazione dell'art. 4 del d.-l. n. 14/1992 nell'ambito di manifeste misure protettive del bilancio degli enti previdenziali, va contro il precetto dell'art. 38 della Costituzione pienamente osservato dalla norma sulla cristallizzazione del trattamento economico vigente al momento della cessazione dell'integrazione al minimo sulla seconda ed ulteriore pensione in fruizione; tale disposizione, prevedendo il graduale assorbimento dell'ormai vietata doppia integrazione al minimo nel tetto della perequazione automatica della pensione-base, permette ai pensionati o pluripensionati ai limiti, comunque, del minimo vitale, di non subire brusche variazioni dell'essenziale reddito previdenziale, come del resto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella vista recente pronuncia n. 418/1991.

Quanto infine alla rilevanza della questione di legittimità, basta osservare che, essendo tutti gli appellati titolari di due o più pensioni in liquidazione anteriormente al d.-l. n. 463/1983 di cui una sola integrata al minimo, la norma «d'interpretazione autentica» contenuta nel successivo d.-l. n. 14/1992 pare sicuramente applicabile a tutte le posizioni soggettive dedotte in causa.

Va pertanto disposta la rimessione della proposta questione alla Corte costituzionale, dandosi corso agli adempimenti previsti dall'art. 23 della legge n. 87/1953.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, per contrasto con gli artt. 77 cpv., 101 cpv., 104, primo comma e 38 cpv., della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende i relati giudizi;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 19 febbraio 1992

Il presidente: SCIACCHITANO

92C0554

N. 243

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'I.N.P.S. e Amadon Caterina ed altri

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Integrazione al minimo - Perdita, dal 1° ottobre 1983, del diritto all'integrazione al minimo per una delle pensioni nel caso di cumulo di due pensioni entrambe integrate al minimo (con conseguente riduzione di tale pensione) - Affermata sussistenza (secondo la giurisprudenza della Cassazione e con sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del diritto alla c.d. cristallizzazione del trattamento non più integrabile - Esclusione di tale diritto con successiva norma di interpretazione autentica - Irragionevolezza con incidenza sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita - Assenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione dello strumento del decreto-legge - Compressione dell'autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

(D.-l. 21 gennaio 1992, n. 14, art. 4, primo comma).

(Cost., artt. 38, 77, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause previdenziali riunite promosse dall'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*: elettivamente domiciliato in Genova, via XX settembre, 8/21, presso propria avvocatura che lo difende e rappresenta come da mandato in atti appellante, contro Amadon Caterina, elettivamente, domiciliata

in Genova, galleria Mazzini, 7/10, presso l'avv. M. Caniglia che la difende e rappresenta come da mandato in atti, e contro Rossi Filippo, Bixio Caterina, Rossi Livia, Ferretti Ada e Trebbi Irma elettivamente domiciliati in Genova, via Amorotti, 16/4, presso l'avv. I. Storace che li difende e rappresenta come da mandato in atti e contro Biffignandi Rosa, Rossini Teresa e Pesce Caterina, elettivamente domiciliati in Genova, salita S. Viale, 5/8, presso l'avv. G. Vercelli che la difende e rappresenta come da mandato in atti;

PREMESSO IN FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 242/1992).

92C0555

N. 244

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Barnabà Davide contro il distretto militare di Catania ed altri

Servizio militare - Dispensa dal servizio di leva - Condizione - Concessione, secondo la legge n. 191/1975, modificata dalla legge n. 269/1991, ma ritenuta dal giudice *a quo* tuttora applicabile alla fattispecie, solo a chi non abbia nessun fratello vivente di età inferiore ai quaranta anni che abbia già fruito della riduzione o della dispensa dalla ferma di leva - Irragionevolezza della detta condizione atteso il nuovo assetto normativo (legge n. 269/1991) della materia che prevede, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, la concessione della dispensa a chi appartenga a famiglia di cui gli altri due figli abbiano prestato o prestino il servizio militare - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio della riserva di legge in materia di disciplina del servizio militare.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1254/1991 proposto dal sig. Barnabà Davide, rappresentato e difeso dal dott. proc. Dario Sammartino ed elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando, 56, contro:

il distretto militare di Catania, in persona del comandante *pro-tempore*;

il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore* rappresentati e difesi, entrambi, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici sono *ope legis* domiciliati;

per l'annullamento, previa sospensione:

del provvedimento, sconosciuto al ricorrente, con cui è stata rigettata l'istanza di dispensa dal servizio militare presentata in data 28 ottobre 1991;

della cartolina precetto n. 965 del 31 luglio 1991, ricevuta il 2 novembre 1991, con cui il ricorrente è stato chiamato alle armi presso il 7° b.t.g. f. «Cuneo» di Udine per il giorno 11 dicembre 1991;

ove occorre, del manifesto di chiamata alle armi, relativo alla classe in cui è stato inserito il ricorrente, nella parte in cui subordina la concessione della dispensa al fatto di non avere fratelli, che già ne abbiano goduto, di età inferiore ai 40 anni;

Visto il ricorso, notificato in data 23 novembre 1991 e depositato presso la segreteria il successivo 28 novembre con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del distretto militare intimati;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 9 dicembre 1991 il referendario dott.ssa Paola Pulitti;

Udito per il ricorrente il dott. proc. Dario Sammartino;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, settimo di dieci fratelli, era stato escluso dal beneficio del rinvio del servizio militare per motivi di studio, con provvedimento del 10 dicembre 1990, adottato dal distretto militare di Catania, perché iscritto al quarto anno fuori corso della facoltà di architettura dell'Università di Palermo. Conseguita la laurea il 28 ottobre 1991, egli chiedeva di essere dispensato dal servizio di leva ai sensi dell'art. 22, n. 6, della legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dalla legge 11 agosto 1991, n. 269. Tale norma prevede che sia concessa la dispensa a chi appartiene a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino il servizio militare.

A sostegno dell'istanza, egli adduceva la circostanza che il fratello Alessandro aveva già prestato servizio di leva, mentre il fratello Gaetano presta attualmente servizio presso la Polizia di Stato, essendo equiparato ad un militare, ai fini della concessione del beneficio.

L'amministrazione, per un verso, serbava il silenzio sull'istanza; per altro verso, inviava la cartolina-precetto impugnata con cui il ricorrente veniva chiamato alle armi per il giorno 11 dicembre 1991.

Presumibilmente, l'implicito rigetto della domanda discende dall'applicazione dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191/1975, che ammette alla dispensa dal compiere il servizio di leva solo chi non abbia nessun fratello vivente, di età inferiore ai 40 anni che abbia già fruito della riduzione o della dispensa dalla ferma di leva.

Infatti, uno dei fratelli del ricorrente, Felice, nato il 1° gennaio 1957, è stato dispensato dal compiere la ferma di leva.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti impugnati perché adottati in violazione a falsa applicazione dell'art. 22 della legge n. 191/1975, come modificato dall'art. 3 della legge n. 269/1991, e, ancora, perché viziati da eccesso di potere per irragionevolezza manifestata, falsa causa ed errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Infatti, egli sostiene che, a seguito della innovazione normativa apportata con la legge n. 269/1991, e con lo stesso mutamento dei valori di riferimento per ciò che attiene alla difesa militare, la *ratio* dell'art. 22, n. 6 sia mutata e conseguentemente non abbia più ragione d'essere il limite alla concessione del beneficio di cui al successivo art. 23 della legge n. 191/1975: quest'ultima norma risulterebbe tacitamente abrogata in applicazione dell'art. 15 delle preleggi.

In via subordinata, il ricorrente solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 citato, per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione. Sotto il primo profilo, egli ritiene, alla stregua della nuova *ratio* della dispensa introdotta dalla legge n. 269/1991 (*favor* per la concessione del beneficio in favore delle famiglie che abbiano già contribuito in precedenza alle forze armate in termini di personale) che sia irragionevole il trattamento differenziale risultante dall'applicazione del limite di cui all'art. 23 della legge n. 191/1975.

Sotto il profilo del contrasto con l'art. 52 della Costituzione, il ricorrente sostiene che la norma in discorso, farebbe dipendere la prestazione del servizio militare da un limite ormai superato dall'ordinamento, minando totalmente il valore della riserva di legge ivi prevista.

Nella camera di consiglio del 9 dicembre 1991, il collegio, ritenendo rilevante in causa la sollevata questione di costituzionalità, giacché solo l'accoglimento della eccezione di incostituzionalità sollevata può consentire l'accoglimento della domanda del ricorrente, e ritenendo altresì la non manifesta infondatezza della questione, concedeva la richiesta sospensione dell'esecuzione della cartolina-precetto impugnata fino a che la Corte costituzionale non si sarà pronunciata sulla questione stessa.

DIRITTO

I. — Ritiene il collegio che la normativa attuale non consente l'accoglimento della domanda del ricorrente.

Non è condivisibile, difatti, l'assunto del ricorrente secondo il quale l'innovazione del testo dell'art. 22, n. 6, della legge n. 191/1975, dal quale risulta eliminata, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 269/1991, la condizione, per l'ammissione dell'iscritto al beneficio della dispensa, che la presetazione del servizio sia causata per la famiglia della perdita dei necessari mezzi di sussistenza, è tale da comportare un'incompatibilità evidente, una contraddizione di tale grado con la disposizione di cui all'art. 23 della stessa legge n. 191/1975, da far ritenere impossibile l'applicazione contemporanea delle due norme e perciò la tacita abrogazione della norma anteriore.

La contraddizione, infatti, avrebbe dovuto essere di tale misura che dall'applicazione della nuova norma (art. 3 della legge n. 269/1991) avrebbe dovuto derivarne la necessaria disapplicazione e inosservanza dell'art. 23, primo comma, della citata legge n. 191/1975.

Né la circostanza che il legislatore abbia omissso di abrogare espressamente la disposizione di cui all'art. 23, primo comma, citato, consente di ritenere sicuramente l'abrogazione tacita sul semplice presupposto che l'art. 3 della legge n. 269/1991 regola in modo innovativo l'ipotesi considerata di dispensa dal servizio militare di leva; viceversa, potrebbe dedursi dall'omissione che il legislatore ha inteso conservare in vita la disposizione non sostituita e l'omissione è contemporaneamente la prova che la legge non ha regolato *ex novo* la materia, ma ha ritenuto di mantenere fermi limiti alla concessione del beneficio già vigenti.

Né il ricorso potrebbe trovare accoglimento per il motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge n. 191/1975. Risulta, infatti, rispettato il termine annuale per l'incorporazione, tenuto conto della sospensione dello stesso, a causa della presentazione di istanza tendente ad ottenere la dispensa, prodotta dal ricorrente in data 7 ottobre 1991, prima dello scadere dell'anno dalla cessazione del titolo del ritardo (che sarebbe avvenuto il 3 novembre 1991).

Alla luce di tali considerazioni appare decisiva la risoluzione della sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191/1975.

La questione, ad avviso del collegio, non è manifestamente infondata, sia sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), che sotto il profilo della violazione della riserva di legge in materia di disciplina dei limiti all'obbligatorietà del servizio militare (art. 52 della Costituzione).

L'assetto normativo delineatosi a seguito delle innovazioni introdotte con la legge n. 269/1991, in tema di causa di dispensa dalla prestazione del servizio militare, fa ritenere superata dall'ordinamento la *ratio* sottesa all'ipotesi di dispensa prevista dall'art. 22, n. 6, della legge n. 191/1975, nella sua originaria formulazione, e, di conseguenza, irrazionalmente discriminatorio il limite alla concessione del beneficio posto dall'art. 23 della stessa legge, con riferimento all'età del fratello che abbia già usufruito del beneficio.

Prima della legge n. 269/1991, la dispensa veniva concessa solo se la partenza del giovane avesse determinato il venir meno dei necessari mezzi di sussistenza per la famiglia.

Con tale *ratio* si armonizzava il limite di cui all'art. 23: assicurato il sostentamento della famiglia da parte di almeno un figlio, gli altri potevano allontanarsi per la durata del servizio di leva; ma allorché l'esentato dal servizio avesse superato i 40 anni, età in cui secondo un dato di esperienza comune si concretizza l'esigenza di lasciare la famiglia di origine, appariva ragionevole che un secondo fratello venisse ammesso al beneficio della dispensa.

Il riferimento all'età di 40 contenuto nell'art. 23, ha ragion d'essere, perciò, se collegato alla vecchia formulazione dell'art. 22, n. 6.

Introdotta l'innovazione di tale norma, ne è mutata la *ratio*: ai fini della dispensa viene valorizzata non più la circostanza che la famiglia versi in condizioni di bisogno economico, ma la diversa circostanza che abbia già contribuito, in termini numerici, alle forze armate. Cosicché il riferimento all'età del fratello già dispensato, di cui all'art. 23, conduce ad applicazioni discriminatorie della normativa, non rispondenti al principio di ragionevolezza.

Si consideri, infatti, la posizione di due soggetti, ciascuno appartenente a famiglia di cui due fratelli abbiano già prestato il servizio di leva, dei quali però uno abbia un altro fratello infraquarantenne che abbia già goduto della dispensa.

Alla tregua della *ratio* introdotta dalla legge n. 269/1991, la posizione di entrambi sarebbe uguale, poiché le rispettive famiglie hanno già erogato un contributo sufficiente di persone per lo scopo della difesa nazionale.

Se si applicasse l'art. 23, però, essi riceverebbero un trattamento differenziato, in quanto uno otterrebbe la dispensa e l'altro no: ciò concreta una evidente disparità di trattamento tra due situazioni che di fronte alla legge sono omogenee.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione non potrebbe essere più evidente.

Né può esservi dubbio alcuno sulle ragioni delle innovazioni normative di cui si discute.

L'interpretazione proposta tiene conto della evoluzione intervenuta nel quadro dei valori di riferimento della normativa *de qua*.

Il *favor* per la estensione dei casi di dispensa si inquadra non in un mutato modo di sentire il rapporto tra famiglia e figli sotto il profilo della meritevolezza di tutela dell'esigenza che i secondi assicurino alla prima, in caso di bisogno, il necessario apporto economico; né in un mutamento della situazione economica generale tale da fare avvertire come superata la previsione di ipotesi in cui si presenti la necessità di quell'apporto economico del figlio; ma, piuttosto, in una trasformazione in atto nelle esigenze connesse alla difesa nazionale e nel modo in cui l'ordinamento intende farvi fronte.

Stiamo assistendo allo svecchiamento dell'apparato militare e delle strategie difensive, anche in conseguenza di recenti esperienze internazionali che evidenziano il superamento di modelli di difesa del passato.

L'esigenza di «professionismo» nelle forze armate, da più parti richiesta, si è tradotta, peraltro, recentemente, in un primo intervento legislativo: la legge n. 958, 1986 ha introdotto norme di favore per incrementare la quota di militari di truppe professionisti.

Tutto ciò ha favorito il clima di maggior favore per l'estensione dei casi di deroga all'obbligo del servizio di leva.

2. — Strettamente conseguente alle superiori considerazioni appare la violazione del principio della riserva di legge posta dall'art. 52 della Costituzione, in tema di disciplina dei modi e limiti dell'obbligatorietà del servizio militare. Osserva il collegio che il mantenimento in vita della norma denunciata costituirebbe un esempio di eccesso di potere normativo del legislatore.

In tutte le ipotesi di riserva, anche quelle c.d. «semplici», il legislatore incontra limiti all'esercizio del potere normativo di carattere generale (quale il principio di uguaglianza) e limiti specifici, desumibili dall'interpretazione sistematica della norma che pone la riserva e, comunque, dall'insieme di valori protetti dalla Costituzione. In altri termini, la Corte costituzionale pone le coordinate per la definizione del limite teleologico che il legislatore incontra nell'esercizio della riserva.

L'evoluzione normativa che si è descritta fa ritenere superato quel limite che il legislatore del 1975 aveva posto alla concedibilità della dispensa proprio perché contrastante con il principio di uguaglianza. Ne consegue che il mantenimento di tale «discrasia» normativa, configurerebbe oltre che violazione all'art. 3 della Costituzione anche una violazione dell'art. 52 della Costituzione nella parte in cui nel porre la riserva di legge fa implicito riferimento ai principi di logica formale e ai limiti sostanziali cui il legislatore deve attenersi nell'esercizio del potere normativo.

Da tutte le considerazioni svolte si desume la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione di incostituzionalità, per cui va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalità di cui trattasi, disponendosi conseguentemente la sospensione del giudizio instaurato col ricorso indicato in epigrafe.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 23, primo comma, della legge n. 191/1975 in relazione all'art. 22, n. 6, della stessa legge, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269/1981, nella parte in cui esclude dall'ammissione al beneficio della dispensa dall'obbligo di prestazione del servizio militare colui che abbia un fratello di età inferiore ai 40 anni che abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso;

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 dicembre 1991.

Il presidente: DELFA

L'estensore: PULIATTI

Il segretario: (firma illeggibile)

Depositata in segreteria il 14 febbraio 1992.

Il segretario: (firma illeggibile)

n. 245

Ordinanza emessa il 6 novembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania sul ricorso proposto da Bianchi Angela contro la regione Sicilia

Regione siciliana - Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita per i dipendenti regionali - Determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 1985, anche sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità all'atto della cessazione dal servizio - Mancata previsione dell'applicazione di detto beneficio a tutti i rapporti non esauriti per non essere il diritto alla riliquidazione prescritto, anche se anteriori al 1° gennaio 1985 - Riferimento alle ordinanze della Corte nn. 641, 869, 1070 e 1072 del 1988 e 419/1989 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge regione Sicilia 15 giugno 1989, n. 11, art. 19).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 666 del 1987, sez. prima, proposto da Bianchi Angela rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Zuccarello e dall'avv. Giuseppe Gemma, nel cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, corso delle Province n. 203, contro la presidenza della regione siciliana in persona del presidente *pro-tempore* - Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale, rapp. e dif. *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania per l'annullamento della nota n. 2200 dell'11 febbraio 1987 di diniego della riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo della indennità integrativa speciale, per la condanna dell'amministrazione regionale al pagamento delle somme relative alla riliquidazione di detta indennità con rivalutazione monetaria ed interessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione residente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla camera di consiglio del 6 novembre 1991 la relazione del consigliere Vincenzo Salamone;

Udito per la ricorrente l'avv. Giuseppe Gemma;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che la ricorrente all'atto del collocamento a riposo, in data 1° settembre 1982, con la qualifica di assistente amministrativa ha avuto computata l'indennità di buonuscita in relazione a 23 anni di servizio utile.

Per tale servizio le è stata liquidata un'indennità di buonuscita di complessive L. 22.478.831 (al netto di Irpef) sulla base di una retribuzione mensile di L. 951.678.

Nel decreto di liquidazione si faceva riserva di riliquidare detta indennità di buonuscita in caso di declaratoria di incostituzionalità della normativa che disciplinava la materia.

Con istanza del 2 febbraio 1987 la ricorrente, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 236/1986, chiedeva all'amministrazione regionale la riliquidazione della indennità di buonuscita con il computo dell'indennità integrativa speciale.

L'amministrazione regionale negava detta riliquidazione con le note oggetto del gravame introduttivo del giudizio.

A sostegno del gravame si muovono le seguenti censure:

- 1) mancanza applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986;
- 2) violazione della legge 29 maggio 1982, n. 297, per mancanza applicazione al pubblico impiegato;
- 3) violazione del principio di correlazione tra i contributi versati ed il beneficio previdenziale;
- 4) incostituzionalità della normativa che disciplina la liquidazione della indennità di buonuscita al personale della regione siciliana.

L'amministrazione residente, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 1991 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — Il collegio ritiene che va sottoposta al giudizio incidentale di costituzionalità la norma contenuta all'art. 19 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, la quale dispone che «l'indennità di buonuscita prevista dall'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione dal servizio», per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica.

2. — Ciò premesso, osserva il collegio che la questione di legittimità delle predette norme si appalesa rilevante ai fini della decisione del gravame introduttivo del giudizio.

Il ricorso muove, infatti, dall'erroneo presupposto che al personale della regione siciliana collocato a riposo si applichi la sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986.

L'assunto è del tutto erroneo in quanto detta decisione riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici iscritti al fondo gestito dall'INADEL e con riguardo all'indennità di premio di servizio.

I dipendenti della regione siciliana non sono iscritti a detto fondo e quindi non beneficiano di detta decisione della Corte costituzionale.

A ciò va aggiunto che nella regione siciliana non trova applicazione la legge 29 maggio 1982, n. 297, la quale all'art. 6, sesto comma espressamente ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, e quindi per i dipendenti della regione siciliana, quella dettata dall'art. 6, quarto comma, della legge regionale n. 11 del 1° febbraio 1963 che non comprendeva nella base di calcolo l'indennità di contingenza; intento esplicitato poi dal richiamato art. 19 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, la quale precisa che l'indennità di buonuscita prevista dall'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, solo a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione dal servizio; con ciò interpretando autenticamente la normativa vigente prima.

Assume a tal proposito rilevanza la questione di costituzionalità avente ad oggetto quest'ultima disposizione.

3. — Valutata la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della decisione del ricorso, il collegio ne ritiene sussistente anche la non manifesta infondatezza.

La Corte costituzionale con le ordinanze nn. 641, 839, 1070, 1072 del 1988 e 419 del 1989, pur dichiarando inammissibili le questioni di costituzionalità attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dell'indennità di contingenza, ha rivolto un monito al legislatore perché proceda ad omogeneizzare le differenti discipline della materia nei vari comparti del pubblico impiego, con il computo dell'indennità di contingenza, di cui beneficiano solo alcune categorie di pubblici dipendenti.

La regione siciliana ha dato attuazione a detto monito con l'art. 19 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, il quale dispone che «l'indennità di buonuscita prevista dall'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione dal servizio». Puttavia detta legge, sebbene tenda a rimuovere una disparità di trattamento, per altro verso la perpetua dal momento che non riguarda quei dipendenti collocati a riposo che sono titolari di un diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, posto che il credito non si è prescritto e ed il relativo rapporto non può considerarsi esaurito.

I predetti dipendenti da detta normativa subiscono una ingiustificata discriminazione rispetto ai loro colleghi già collocati a riposo, ma con decorrenza 1° gennaio 1985, che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in tema di uguaglianza di trattamento di fattispecie identiche e dell'art. 38 della Costituzione in tema di adeguatezza del trattamento previdenziale.

4. — Ciò premesso il collegio ritiene che va sottoposto al giudizio incidentale di costituzionalità l'art. 19 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, il quale dispone che «l'indennità di buonuscita prevista dall'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione del servizio», per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione della Repubblica, limitatamente alla applicazione di detti benefici solo a decorrere dal 1985 e non con riferimento a tutti i rapporti non esauriti.

Il collegio ritiene, pertanto, che ricorrano i presupposti normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della sopra prospettata questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sulla questione di costituzionalità dell'art. 19 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11, il quale dispone che «l'indennità di buonuscita prevista dall'art. 7 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985, è determinata altresì sulla base dell'ammontare dell'indennità di contingenza o di analoga indennità in godimento all'atto della cessazione dal servizio», limitatamente alla applicazione dei detti benefici solo a decorrere dal 1985 e non con riferimento a tutti i rapporti non esauriti;

Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 666/1987, sezione prima;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al presidente della regione siciliana e comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 6 novembre 1991.

Il presidente: TROVATO

L'estensore: SALAMONE

Il segretario: (firma illeggibile)

Depositata presso la segreteria del T.A.R. della Sicilia, sez. di Catania oggi 2 marzo 1992.

Il direttore della 1^a sez. giur.: CARUSO

92C0557

N. 246

*Ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal tribunale di Lecce
nel procedimento penale a carico di Rapanà Salvatore*

Processo penale - Dibattimento - Dichiarazioni rese in altro procedimento da imputati di reati connessi o collegati - Comparizione e rifiuto all'esame - Lamentata omessa previsione della possibilità di lettura dei relativi verbali anche in caso di dichiarazioni rese alla presenza del difensore e di consenso delle parti - Discriminazione tra l'ipotesi *de qua* e quella in cui la persona non sia comparsa - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 238, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza letta all'udienza del 6 marzo 1992: processo penale di nuovo rito n. 453/1991 r.g. tribunale contro Rapanà Salvatore decidendo sulla richiesta del p.m., di acquisizione dei verbali di interrogatorio reso da Caforio Massimo e Franco Antonio (che oggi han rifiutato l'esame ex art. 210 del c.p.p.) innanzi al g.i.p. presso il tribunale per i minorenni di Lecce;

O S S E R V A

L'art. 513 cpv. del c.p.p. consente la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., solo qualora non sia possibile ottenere la presenza delle stesse. Qualora invece, come nel caso in esame, queste compaiano e si avvalgano del diritto di non rispondere, non può evidentemente disporsi la lettura dei verbali. Né può assimilarsi la posizione delle persone indicate all'art. 513 cpv. del c.p.p. a quella dell'imputato (art. 513 primo comma del c.p.p.): infatti la norma di cui all'art. 513 cpv. del c.p.p. presuppone la originaria o sopravvenuta separazione dei procedimenti, onde non può parificarsi, sulla base di considerazioni meramente sostanzialistiche (cfr. trib. Pesaro 13 dicembre 1990, Pazzaglia ed altri, in «Cass. penale», 1991, II, 177), la situazione dell'imputato, le cui dichiarazioni vengono lette in caso di contumacia, assenza o rifiuto dell'esame, a quella dell'esaminando ex art. 210 del c.p.p. che non è coimputato nel medesimo giudizio.

Tanto premesso, va rilevato che i verbali in questione costituiscono verbali di prove di altro procedimento penale ex art. 238 primo comma del c.p.p. Nel caso in esame, vi è stato consenso del difensore dell'imputato Rapanà all'acquisizione. Tuttavia si tratta di prove non assunte in incidente probatorio né in dibattimento; il procedimento contro Franco e Caforio, poi, si definì con giudizio abbreviato, onde non poté evidentemente darsi lettura dei verbali in un dibattimento, in realtà mai tenuto.

Pertanto tali verbali non possono acquisirsi.

A questo punto si pone però la questione di costituzionalità dell'art. 238 primo comma del c.p.p., il quale, nel consentire — previa disponibilità delle parti, nella specie sussistente — l'acquisizione dei verbali di prove formati nel pieno contraddittorio (incidente probatorio, dibattimento), allarga tale previsione, del tutto razionalmente, alle prove filtrate nel dibattimento e rese utilizzabili attraverso la lettura. Non si vede allora perché, del verbale dell'interrogatorio reso dalla persona di cui all'art. 210 c.p.p. in presenza del difensore — e quindi col rispetto del contraddittorio — non possa disporsi l'acquisizione nel processo a carico del coimputato. A tanto non ostono le esigenze di tutela di quest'ultimo — nella specie, Rapanà Salvatore —, alle quali è di presidio il requisito obbligatorio del consenso, nella specie prestato: né le esigenze di acquisizione della prova in contraddittorio, trattandosi di atti assunti alla presenza del difensore, dei quali si può dare normalmente lettura, nel relativo processo, nelle ipotesi di cui all'art. 513, primo comma, del c.p.p., nonché, nei limiti di cui all'art. 513 cpv. del c.p.c., nel processo a carico del «coimputato».

In sostanza, la discriminazione tra le letture di dichiarazioni, risultante dal confronto tra i commi primo e secondo dell'art. 513 del c.p.p., appare di per sé ragionevole, al fine di impedire che l'imputato si veda opporre i risultati di una prova acquisita senza il suo intervento: ma quando all'acquisizione di tali risultati esso imputato non si opponga, la discriminazione non ha più motivo di esistere. Quindi la regola generale di cui all'art. 238 del c.p.p. non dovrebbe non applicarsi a tutti i verbali di dichiarazioni rese, alla presenza del difensore, dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. purché vi sia il consenso delle parti.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione, discendente dalla attuale formulazione dell'art. 238 del c.p.p., è evidente.

Va poi sottolineato che tale irragionevole limitazione del diritto alla prova, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, può danneggiare non soltanto l'accusa, ma anche la difesa dell'imputato, il quale potrebbe far desumere argomenti di prova in suo favore dai verbali concernenti le persone indicate nell'art. 210 del c.p.p.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948, 1 e 23 della legge n. 87/1953, solleva d'ufficio e dichiara non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238, primo comma del c.p.p., nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Suspende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

La presente ordinanza, letta al p.m. ed al difensore dell'imputato, andrà notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento, previa dattiloscrittura.

Lecce, addì 6 marzo 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 247

Ordinanza emessa il 13 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. e E.T.P. S.p.a.

Lavoro - Dipendenti delle aziende di trasporto - Sanzioni disciplinari - Possibilità di irrogare la sanzione della retrocessione implicante una modifica definitiva delle condizioni del rapporto di lavoro (sino alla nuova modifica *in melius*) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori dipendenti nei cui confronti non è consentita l'applicazione di tale tipo di sanzioni - Lamentato contrasto con i principi costituzionali posti a tutela del lavoro.

(R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, artt. 37, primo comma, n. 5, e 44).

(Cost., artt. 3 e 35).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1536/1991 reg. gen. lav., oggetto: ricorso ex art. 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. ricorrente in persona del segretario provinciale *pro-tempore*, sig. Antonio Esposito, elett.te domiciliato in Napoli, corso Umberto I, n. 7, presso lo studio dell'avv.to Gennaro Dario Esposito, che lo rappresenta e difende, come da mandato in atti, e E.T.P. S.p.a. resistente, in persona del legale rapp.te *pro-tempore*, con sede in Portici, piazza S. Ciro n. 4, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Walter Alhora, in Sorrento, via S. Francesco n. 8, come da mandato in atti;

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la Federazione nazionale autonoma dei lavoratori dei trasporti, associata alla Confederazione autonoma sindacati italiani lavoratori - F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L., in persona del segretario provinciale *pro-tempore*, sig. Antonio Esposito, elett.te domiciliato in Napoli, corso Umberto I, n. 7, presso lo studio del dott. proc. Gennaro Dario Esposito, esponeva:

a) che il giorno 27 novembre 1991, il sig. Coppola Salvatore, agente stabile alle dipendenze dell'E.T.P. S.p.a., con matricola n. 504, e qualifica di «addetto alla manutenzione», livello ottavo, in servizio presso lo stabilimento di Agnano (Pozzuoli) allontanatosi dal magazzino cui era addetto perché chiamato al telefono presso l'ufficio movimento, dimenticava, nell'allontanarsi di chiudere la porta del magazzino e di portare con sé, nei pochi minuti necessari per rispondere alla chiamata, le chiavi dello stesso;

b) che rientrato dopo pochi minuti, si accorgeva della scomparsa delle chiavi;

c) che l'azienda, informata dell'accaduto, contestava i fatti al Coppola, e ritenendo sussistente un fatto tale da giustificare la sanzione della retrocessione, per violazione dell'art. 44 del reg., all. A, r.d.-l. n. 148/1931, lo sospendeva immediatamente dal soldo e dal servizio, ai sensi dell'art. 46 del reg. citato;

d) che il Coppola eccepeva la sproporzione della sanzione in relazione alla mancanza commessa, e ne contestava la legittimità, anche procedurale, della inflizione, chiedendo comunque di essere giudicato dal consiglio di disciplina;

e) che nelle more del procedimento disciplinare iniziato, la società resistente lo riassunse in servizio, ma successivamente, con comunicazione del 5 dicembre 1991, prot. n. 1205/RT, e successivo ordine di servizio n. 211/1991, comminava al Coppola la sanzione disciplinare della retrocessione a manovale di nono livello, ai sensi dell'art. 44, quarto comma, reg. citato, ed in conseguenza lo trasferiva dallo stabilimento di Agnano a quello di Pollena;

f) che nuovamente il Coppola contestava la legittimità della sanzione inflittagli, chiedendo la pronuncia del Consiglio di disciplina anche per essa.

Poiché il Coppola rivestiva all'interno dell'azienda la qualità di dirigente di R.S.A., nella unità produttiva di Agnano, località Pisciarelli, e poiché secondo l'istante le sanzioni inflitte erano palesemente illegittime, sia quanto al procedimento seguito per infliggerle, sia quanto al rapporto di proporzione e adeguatezza tra esse ed il fatto che le giustificava, la rappresentanza sindacale ricorrente sosteneva la antisindacalità del comportamento dell'azienda, rilevando che in quanto dirigente sindacale nello stabilimento di Agnano, il Coppola non poteva essere trasferito ad altro stabilimento senza il consenso dell'associazione sindacale di appartenenza; ed asseriva altresì che le sanzioni sproporzionatamente inflitte al Coppola erano soltanto l'ultimo episodio di ripetute azioni di intimidazione portate avanti dall'azienda a carico del Coppola, per la sua scomoda attività di rappresentante sindacale in azienda.

Pertanto chiedeva che il pretore adito dichiarasse antisindacale il comportamento dell'azienda, ordinando alla stessa di recedere dalle sanzioni applicate al Coppola.

Si costituiva la società resistente, contestando l'assunto del sindacato istante, e confermando la natura meramente disciplinare delle sanzioni inflitte al Coppola.

Osserva il giudice che ogni valutazione circa la antisindacalità del comportamento aziendale impugnato passa attraverso la valutazione di pretestuosità, ovvero di proporzione e adeguatezza, delle sanzioni inflitte al Coppola, ai fatti addebitatigli, e dunque la valutazione di legittimità delle sanzioni inflitte è elemento necessario ed indispensabile per la decisione del presente giudizio.

Ritiene però il giudice che sussistono seri dubbi sulla legittimità costituzionale della previsione normativa delle sanzioni inflitte al lavoratore nel caso di specie, per i seguenti motivi.

La sanzione della retrocessione appare mal conciliarsi, sotto diversi profili, con i principi sulla cui tutela la disciplina giuridica del lavoro è attualmente saldamente attestata.

La «retrocessione», attuata nella specie con il passaggio del lavoratore dall'inquadramento come «addetto alla manutenzione - ottavo livello» all'inquadramento come «manovale - nono livello», è prevista, specificamente per i lavoratori dipendenti da aziende di trasporto ferroviario, tramviario, e marittimo interno, dagli artt. 37 e 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148.

Stabilisce l'art. 37 cit.:

«37. Le punizioni che si possono infliggere agli agenti sono le seguenti:

1° la censura, che è una riprensione per iscritto;

2° la multa, che è una ritenuta dello stipendio o della paga; può elevarsi fino all'importo di una giornata di mercede ed è devoluta al fondo di riserva della Cassa soccorso;

3° la sospensione dal servizio, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito, per una durata che può estendersi a 15 giorni od, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;

4° la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;

5° la retrocessione;

6° la destituzione.

La multa è applicabile anche agli agenti ordinari e straordinari.

Con deliberazione del consiglio di disciplina di cui all'art. 54, agli agenti può essere inflitto, come punizione accessoria, quando vi siano ragioni di incompatibilità locali e nei casi previsti dal presente regolamento, il trasloco punitivo, che priva l'agente delle indennità regolamentari, salvo il rimborso delle spese vive».

A sua volta, l'art. 44 del r.d. cit. così recita:

«44. Si incorre nella retrocessione:

1° per falso deposto o calcolata reticenza nelle risposte ai superiori, allo scopo di occultare la verità per nuocere ad altri agenti;

2° per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose;

3° per trascuratezza abituale nell'esercizio delle proprie mansioni che rechi danno all'azienda, o per trascuratezza che abbia recato grave danno all'azienda;

4° per inabilità od incompatibilità all'esercizio del proprio ufficio, sopraggiunte per motivi imputabili all'agente;

5° per contravvenzioni commesse o facilitate in ragione dell'ufficio alle leggi e ai regolamenti in materia di dogane, dazi, posta, monopoli e sanità pubblica.

Per effetto della retrocessione gli agenti vengono trasferiti al grado immediatamente inferiore; però quando il provvedimento stesso viene applicato, a norma dell'art. 55, in sostituzione della destituzione può farsi luogo eccezionalmente alla retrocessione di due gradi; e quando trattisi di togliere o non ridare le funzioni nelle quali fu commessa la mancanza da punirsi, oppure di rimettere gli agenti nelle funzioni esercitate prima che siano stati promossi al grado da cui debbano essere retrocessi, viene assegnato quel grado che risulta necessario secondo la tabella graduatoria.

Per gli agenti, per i quali la retrocessione non è possibile, si fa luogo alla sospensione estensibile fino a 30 giorni con o senza trasloco punitivo cogli stessi effetti della retrocessione per quanto riguarda il disposto dell'art. 50 e dell'alinea seguente.

Alla retrocessione va sempre aggiunta la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o paga, per la durata di tre o di sei mesi.

Dopo trascorso almeno un anno dalla retrocessione, gli agenti che ne siano ritenuti meritevoli possono ottenere la reintegrazione, per effetto della quale è restituita a ciascuno la qualifica che prima rivestiva, fermi restando gli effetti della pena accessoria della proroga, e salva la facoltà nell'azienda di farne cessare la ripercussione, ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 43^o.

Come si evince chiaramente da tali norme, la sanzione in esame comporta la perdita della qualifica (nel testo si parla di «grado») rivestita dal lavoratore all'epoca dei fatti, e la attribuzione allo stesso della qualifica immediatamente inferiore. Tale sanzione può anche consistere nella retrocessione di ben due gradi, nel caso sia applicata «in sostituzione della destituzione».

Ad avviso di questo giudice, la previsione di una tale sanzione contrasta con alcuni principi previsti dalla Costituzione.

In primo luogo, essa appare in contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione che afferma l'esigenza che la Repubblica tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Tutela del lavoro significa anche tutela della corretta ed equa utilizzazione della capacità lavorativa dal lavoratore: capacità che si estrinseca proprio nella qualifica, che progredisce man mano che il lavoratore matura sempre maggiori esperienze tecniche e professionali, e che in ogni momento della durata del rapporto di lavoro, «fotografa» il livello delle esperienze e capacità raggiunte dallo stesso.

Poiché la qualifica non costituisce certo un beneficio accordato discrezionalmente dal datore di lavoro, né tanto meno un accessorio delle obbligazioni principali derivanti dal rapporto di lavoro, ma rappresenta e si identifica con il lavoratore, in ciascun momento storico del rapporto di lavoro considerato, individuando le qualità essenziali ed ontologiche della sua identità lavorativa, appare impossibile che il datore di lavoro possa, con proprio provvedimento disciplinare, privare il lavoratore della capacità lavorativa da lui raggiunta, «retrocedendolo» ad una qualifica inferiore ovvero azzerando (anche attraverso ripetute retrocessioni, teoricamente possibili, secondo la normativa *de qua*) addirittura i progressi tecnici maturati dal dipendente.

Del resto, una tale possibilità è in contrasto con la disciplina ormai generalmente fissata ed accolta per tutti i lavoratori subordinati, in materia di qualifica e mansioni.

Invero, l'art. 2103 del c.c., come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, afferma il diritto del lavoratore a vedere sempre rispettate le mansioni (e la qualifica) di assunzione, ovvero quelle successivamente acquisite, sancendo indirettamente la inderogabilità *in pejus* del livello lavorativo raggiunto, e comunque sottraendo alla sfera di efficacia dei provvedimenti disciplinari la materia della qualifica: e tale norma appare diretta attuazione proprio dell'art. 35 della Costituzione citato.

D'altro lato, l'art. 7, quarto comma, prima parte, della legge 20 maggio 1970, n. 300, afferma che «fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro». In altri termini, è previsto come principio generale dell'ordinamento in materia di lavoro, che l'unica modificazione definitiva ammessa del rapporto di lavoro, che possa infliggersi come sanzione disciplinare, consiste nel licenziamento, allorché sussistono le cause fissate dalla normativa dettata specificamente per i licenziamenti.

Se ne deve dedurre, a conferma di quanto già dispone l'art. 2103 del c.c., che non può il datore di lavoro infliggere al dipendente quale sanzione, la modifica *in pejus* della qualifica, che si porrebbe come modifica definitiva delle condizioni del rapporto di lavoro (sino a nuova modifica *in melius* o *in pejus*).

La *ratio* di tutte tali disposizioni è ravvisabile nella esigenza di sottrarre alla disponibilità delle parti, ed in particolare del datore di lavoro, la «gestione» della qualifica del lavoratore, e cioè della sua capacità lavorativa, che, come già accennato, esprime l'identità lavorativa del prestatore d'opera.

In secondo luogo, e proprio sulla scorta delle norme di legge ordinaria ora citate, le disposizioni degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 r.-d. n. 148/1931 cit. appaiono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto attuano una disparità di trattamento con tutti gli altri lavoratori dipendenti, per i quali la legge non prevede e non ammette la possibilità di una perdita della qualifica raggiunta quale particolare tipo di sanzione disciplinare.

Tale disparità di trattamento non sembra giustificabile sulla base della ripetutamente asserita specialità del lavoro dei dipendenti di aziende di trasporto, poiché non si fonda su obiettive particolarità del lavoro svolto da questi ultimi, ma concerne un aspetto generale del rapporto di lavoro subordinato, quale quello del potere disciplinare del datore di lavoro e della tipologia della sanzioni, che non può non ispirarsi a principi normativi superiori alle particolari caratteristiche tecniche del singolo settore lavorativo, ed uniformi per tutti i lavoratori.

Per tutto quanto esposto, ad avviso del giudicante la questione di costituzionalità delle disposizioni degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del r.d. n. 148/1931 cit. non appare manifestamente infondata, ed essendo la sua soluzione rilevante e preliminare ai fini della cognizione della presente controversia, deve ritrarsi la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché voglia, ove ritenga fondata la questione sollevata con la presente ordinanza, provvedere come richiesto in dispositivo:

P. Q. M.

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione:

Ritenute la rilevanza nel presente giudizio che non può essere deciso senza la preventiva risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché voglia, esaminata la questione proposta, e ove non ne ritenga la infondatezza, dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, n. 5, e dell'art. 44 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, intitolato «coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle del trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione», per contrasto con gli artt. 35, primo comma, della Costituzione, ovvero della Costituzione, secondo quanto esposto in motivazione;

Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed alle parti costituite nel presente giudizio, in quanto non presenti alla pronuncia della presente ordinanza;

Dispone comunicarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Pozzuoli, addì 13 marzo 1992

Il pretore giudice del lavoro: PICA

92C0559

N. 248

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Chiusa Levanda ved. Pastore e I.N.P.S.*

Previdenza ed assistenza sociale - Crediti previdenziali (nella specie: pensione di reversibilità) - Ritardato adempimento - Lamentata omessa previsione del risarcimento integrale del danno (interessi legali e rivalutazione) - Disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro - Incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale e sulla funzione di integrazione del credito previdenziale rispetto a quello di lavoro - Richiamo ai principi affermati nella sentenza n. 156/1991.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 7 febbraio 1992 ha pronunciato la presente ordinanza nella causa di previdenza n. 1376/91 promossa da Chiusa Levanda, ved. Pastore, con l'avv. M. Ziveri, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), con l'avv. Liveri osservando in

FATTO

Con ricorso del 4 ottobre 1991 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra Chiusa Levanda conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e premesso che con domanda in data 5 aprile 1990 essa ricorrente richiedeva all'I.N.P.S. la reversibilità della pensione cat. VO/C già in godimento dal marito Pastore Gaetano, deceduto il 1° novembre 1984; che in data 30 aprile 1990, l'I.N.P.S. comunicava la reiezione della domanda per il fatto che, alla data del decesso, il marito aveva superato il settantaduesimo anno di età e il matrimonio era durato meno di due anni, fondata com'era tale reiezione sulla norma cui ci all'art. 7, primo comma, n. 2, della legge n. 1338 del 1962, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 2 maggio 1991, n. 189; tanto premesso chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. a erogare il trattamento pensionistico di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria e interessi sui ratei arretrati.

Radicatori il contraddittorio, l'I.N.P.S., a mezzo di memoria difensiva, ha dedotto che in data 8 novembre 1991 la domanda della ricorrente volta ad ottenere la pensione di reversibilità, era stata accolta in base alla sentenza n. 189/1991 della Corte costituzionale, provvedendo alla liquidazione della pensione, con gli arretrati dal dicembre 1984; pertanto l'Istituto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

All'udienza del 7 febbraio 1992, la ricorrente ha insistito nella domanda volta ad ottenere interessi e rivalutazione monetaria, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991; ma essendo sopravvenuta nelle more la legge n. 412/1991 che, all'art. 16, sesto comma, ha escluso il cumulo di detti emolumenti, la ricorrente medesima ha sollevato questione di legittimità costituzionale di detta disposizione.

Il pretore si è riservato di decidere.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

La Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 12 aprile 1991 ha ritenuto assimilabili, dal punto di vista funzionale, anche se non strutturale i crediti previdenziali ai crediti di retribuzione del lavoratore in ragione della comune finalità di sostentamento del lavoratore stesso e della sua famiglia, di guisa che è possibile prospettare per i crediti previdenziali la stessa *ratio* sottesa all'art. 429 del c.p.c.

Tale *ratio*, infatti, non è tanto quella di assicurare la finalità alimentare o di sostentamento del credito previdenziale, avendo piuttosto la funzione «di surrogare o integrare un reddito di lavoro cessato o ridotto a causa di uno degli eventi considerati dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Per il tramite e nella misura di questa norma si rende applicabile anche alle prestazioni previdenziali l'art. 36, primo comma, della Costituzione, quale parametro delle «esigenze di vita» del lavoratore (cfr. sentenza n. 119/1991) e poichè l'art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. è un modo di attuazione dell'art. 36 (sentenza n. 204/1989) appare fondata la valutazione... che nella mancata previsione di una regola analoga per i crediti previdenziali ravvisa una violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione, ma altresì dell'art. 38».

Ne consegue, perciò, la corretta valutazione che, in presenza di fattispecie uguali, una diversa disciplina dei crediti retributivi e dei crediti previdenziali è illegittima, per quanto riguarda il risarcimento del danno causato dal ritardo dell'adempimento. Nonostante la chiara enunciazione di tali principi, la legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'art. 16, sesto comma, ha disposto che «gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito».

Così statuendo, il legislatore ha considerato non cumulabili gli importi di rivalutazione monetaria e di interessi, nonostante la *cadem ratio* che assiste i crediti previdenziali e i crediti retributivi ai fini della applicabilità a entrambi dall'art. 429, terzo comma, del c.p.c., stante la funzione surrogatoria o di integrazione propria del credito previdenziale rispetto al credito di lavoro.

Pertanto, come prospettato da codesta Corte, la violazione dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c., comporta anche violazione degli artt. 3, 38, secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione e quindi la nuova norma appare viziata di illegittimità costituzionale; di guisa che la relativa questione appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione della presente controversia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per contrasto con gli artt. 3, 38, secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che della stessa sia data comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Parma, addì 17 febbraio 1992

Il pretore: FERRAÙ

Il collaboratore di cancelleria: CORINO

Depositato in cancelleria il 17 febbraio 1992.

Il collaboratore di cancelleria: CORINO

N. 249

*Ordinanza emessa l'11 marzo 1992 dalla corte d'appello di Milano
nel procedimento penale a carico di Ruzzante Reno Marco*

Processo penale - Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato - Mancata previsione di tale ipotesi nella direttiva n. 52 della legge n. 81/1987 - Lamentato eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 425).

(Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttiva 52).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Ruzzante Reno Marco, nato a Milano il 3 aprile 1973.

Il g.u.p. presso il locale tribunale, all'esito dell'udienza preliminare e su conforme richiesta del p.m., emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Ruzzante, in ordine al delitto di cui all'art. 73, quinto comma, del t.u. n. 309, 1990 per avere detenuto gr. 16,08 di sostanza stupefacente — hashish — contenente gr. 1.259 di Delta 9 THC, perché il fatto non costituisce reato.

Avverso tale decisione ha proposto appello il procuratore generale presso questa Corte che, all'odierna udienza camerale, ha concluso chiedendo il rinvio a giudizio dell'imputato ed ha sollevato, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. in riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 e, quindi all'art. 76 della Costituzione.

Il p.g. dubita, infatti, della costituzionalità della predetta norma ravvisando un eccesso di delega nella parte in cui prevede che la sentenza di non luogo a procedere debba essere pronunciata anche quando, all'esito dell'udienza preliminare, risulti evidente che il fatto non costituisce reato.

Tale previsione contrasta con la direttiva n. 52 della legge delega che limita le ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di procedibilità, al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero ai casi di evidenza dell'insussistenza del fatto e della non commissione del fatto da parte dell'imputato.

Da qui il contrasto con l'art. 76 della Costituzione poiché il legislatore delegato avrebbe esercitato il potere normativo attribuendogli senza il rispetto dei relativi limiti.

La questione, nei termini in cui è stata sollevata, risulta, con evidenza, non manifestamente infondata e la sua soluzione rilevante ai fini della decisione del gravame.

Va sospeso, quindi, il presente giudizio fino alla pronuncia della Corte costituzionale cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed all'art. 76 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio d'appello in corso;

Dispone che la presente ordinanza a cura della cancelleria sia notificata alle parti, al p.g. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, altresì, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 11 marzo 1992

Il presidente: Fic.

I consiglieri: LA BRUNA GARBELLOTTI

Depositato in cancelleria oggi 18 marzo 1992.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

N. 250

Ordinanza emessa il 1º aprile 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Troya Ciro

Reati militari - Allontanamento illecito - Ipotesi attenuata consistente nella semplice «ritardata presentazione» - Sottoposizione di tale infrazione, secondo il giudice a quo di carattere essenzialmente disciplinare, a sanzione penale - Irragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di proporzionalità, di offensività del reato e della funzione rieducativa della pena - Lamentata violazione del principio di stretta legalità potendo la stessa condotta essere punita con semplice sanzione disciplinare ove il comandante di Corpo non intendeva procedere penalmente.

(C.P.M.P., art. 147, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 13, 25 e 27).

IL GIUDICE DELL'UDENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato nell'udienza preliminare del 1º aprile 1992, la seguente ordinanza nel procedimento n. 56/92, a carico del soldato Troya Ciro, nato a Napoli l'11 maggio 1972, imputato del reato di allontanamento illecito (art. 147 del secondo comma, c.p.m.p.) «perché, essendo in servizio alle armi presso il 3º btg. Gran. "Guardie" in Orvieto, al termine di un periodo di legittima assenza scadente il 1º gennaio 1992, ometteva, senza giusto motivo, di fare rientro al corpo entro le ore 24 dello stesso 1º gennaio 1992 rimanendo assente nel giorno successivo e sino al 7 gennaio 1992 quando si ripresentava al Corpo».

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti del soldato Troya Ciro per il reato di allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.).

All'udienza l'imputato e il pubblico ministero hanno chiesto l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., della pena di mesi uno di reclusione militare (pena base mesi due, ridotta a mesi uno e giorni quindici per le attenuanti generiche e, infine, a mesi uno per la diminuzione di cui allo stesso art. 444 del c.p.p.).

Questo giudice ritiene anzitutto che sussistono in atti elementi a sostegno dell'imputazione, e non può comunque essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 del c.p.p.; corrette si rivelano inoltre la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle circostanze prospettate dalle parti.

Tuttavia la pena richiesta dalle parti — sia pur corrispondente al minimo editale previsto per il reato di allontanamento illecito, e coincidente, peraltro, con la durata minima stabilita in assoluto dall'art. 26 del c.p.m.p. per la reclusione militare — non può essere applicata, in quanto appare, per la sua natura ed entità, del tutto sproporzionata, in eccesso, alla gravità del fatto contestato.

Poiché la incongruità della pena (ritenuta per le ragioni di seguito indicate) discende in questo caso non dalla valutazione delle parti, ma dagli stessi limiti editali fissati dal legislatore, e, prima ancora, dall'aver lo stesso legislatore stabilito per il reato in oggetto una sanzione penale, piuttosto che disciplinare, questo giudice non può limitarsi a respingere la richiesta, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.

2. — Prima di passare ad esaminare il merito dei richiamati profili di costituzionalità, appare utile dedicare qualche cenno alla genesi del citato art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.

Nei codici penali militari per l'Esercito e per la Marina del 1869 (vigenti fino al 1941) non era previsto un reato corrispondente all'attuale fattispecie di cui all'art. 147, secondo comma. Gli artt. 138 e 139 del cod. pen. es. prevedevano, in tema di reati di assenza dal servizio, soltanto il reato di diserzione, nella duplice tradizionale configurazione della diserzione di pieno diritto (condotta definita attualmente come «allontanamento») e della mancata presentazione dopo un'assenza legittima. Il termine di rilevanza penale dell'assenza era stabilito in entrambi i casi in cinque giorni; tuttavia, ma solo per la diserzione di pieno diritto, era stabilito che il comandante di corpo potesse «dichiarare disertore» il militare assente dopo ventiquattro ore. Proprio nella «dichiarazione di diserzione» si è ravvisato da parte della dottrina l'antecedente storico della procedibilità a richiesta del Comandante di corpo del reato di allontanamento illecito, ritenendosi che l'allontanamento illecito altro non è che «la trasformazione nominalistica della diserzione dichiarata dal Comandante secondo gli abrogati codici militari». Ma tale assunto non interessa ai fini del presente giudizio di costituzionalità, dato che esso può riferirsi solo alla fattispecie di cui all'art. 147, primo comma, che non è qui in discussione. La dichiarazione di diserzione non era prevista infatti nel caso di mancato rientro da un'assenza legittima (art. 139 del cod. pen. es.).

In definitiva, i fatti adesso compresi nella fattispecie in esame (art. 147, secondo comma) erano secondo i codici penali militari previgenti sempre e soltanto passibili di sanzioni disciplinari (in proposito si veda anche Manzini, Diritto penale militare, Padova, 1932, p. 212).

Le ragioni per l'introduzione nella legislazione penale militare del reato di allontanamento illecito sono espresse nei lavori preparatori dei codici penali militari del 1941. Così, nella relazione al progetto preliminare, pubblicata nel 1938, si precisa anzitutto che l'introduzione del reato di allontanamento illecito, non contemplato dai codici (allora) vigenti, appare necessaria, ritenendosi che già un'assenza protrattasi per due giorni (indicata come rilevante nel progetto preliminare) fosse «indubbiamente apprezzabile per il danno che può derivarne al servizio».

Si ricorda poi un progetto senatorio del 1907 (il quale, stabilendo in cinque giorni il tempo per incorrere nel reato di allontanamento illecito «veniva ad allentare i freni») e si esprime l'intendimento «cui è ispirato il testo attuale, di rendere cioè, in tempo di pace, più rigorosa la disciplina delle assenze dal servizio». Il rigore della disciplina prevista nel progetto preliminare e poi nel progetto definitivo del codice penale militare di pace (in cui manteneva rilievo penale un'assenza protratta per almeno due giorni) veniva poi ulteriormente e definitivamente aggravato con l'approvazione del codice penale militare di pace del 1941, in cui il periodo di assenza penalmente rilevante era indicato in un giorno.

Al termine di questa breve digressione storico-normativa, può essere formulata una prima osservazione: la norma della cui legittimità costituzionale si dubita, punisce non solo condotte penalmente irrilevanti nel Regno d'Italia dal 1869 al 1941, ma anche condotte (assenze dal corpo di un giorno) che non avrebbero dovuto costituire reato nemmeno secondo i rigorosi intendimenti dei compilatori dei progetti, preliminare e definitivo, del codice penale militare di pace.

Né può essere sostenuto che vi fosse allora scarsa sensibilità alla esigenza di tutelare l'interesse inerente alla prestazione del servizio militare.

Ovviamente le suddette osservazioni avrebbero rilievo solo sul piano della politica legislativa, estraneo a questa sede, se non potessero trovare sviluppo nella puntuale rilevazione di vizi di legittimità costituzionale. Va peraltro rilevato che l'art. 147 prevede, sotto l'unico *nomen iuris* di allontanamento illecito, sia il fatto del vero e proprio «allontanamento» (primo comma) sia, al secondo comma, il fatto che già è stato individuato e continuerà ad essere definito come «ritardata presentazione» e che costituisce oggetto della presente questione di costituzionalità.

3. — Il primo e fondamentale principio di rilevanza costituzionale che fa apparire illegittima la previsione di un trattamento sanzionatorio penale per i ritardi di breve durata (da uno a quattro giorni) nella presentazione al corpo è il principio della necessaria proporzione fra gravità del fatto e conseguenze sanzionatorie. Sulla rilevanza costituzionale di tale principio, ai sensi dell'art. 27, terzo comma della Costituzione non sembrano sussistere dubbi.

Così, nella circolare 19 dicembre 1983 della Presidenza del Consiglio dei ministri, su «Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative», si afferma che il principio di proporzione «può ritenersi implicitamente costituzionalizzato, per il diritto penale, dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non potendosi perseguire alcuna azione rieducativa mediante un trattamento sanzionatorio sproporzionato alla gravità del fatto».

In termini ancora più espliciti la Corte costituzionale — nella sentenza 26 giugno 1990, n. 313, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. — dopo aver esaminato in modo approfondito il significato dell'art. 27, terzo comma, nel nostro ordinamento costituzionale, ha concluso che «se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogni qualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate né in sede normativa né in quella applicativa alle necessità rieducative del soggetto. ... Dev'essere, dunque, esplicitamente ribadito che il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie».

Naturalmente, la rilevanza costituzionale del principio di proporzione non può essere tale da legittimare la proposizione di questioni di costituzionalità ogni qualvolta il giudice ritenga che una certa fattispecie dovrebbe essere depenalizzata, ovvero comunque ritenga più adeguato alla gravità del fatto un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto dalla legge.

Al riguardo la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «le valutazioni relative alla proporzione tra le pene previste ed il fatto contemplato rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore»; tuttavia, l'esercizio di tale potere può «essere censurato sotto il profilo della legittimità costituzionale nei casi in cui non sia stato rispettato il criterio di ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria» (v. Corte costituzionale, sent. 9 febbraio 1989, n. 49).

Facendo applicazione dei principi ora richiamati al caso di specie, appare certo, a questo giudice, che la gravità dei fatti di reato sanzionati dall'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p. sia così esigua ed irrisoria da non giustificare assolutamente l'applicazione di un mese di pena detentiva.

Pur se infatti l'interesse tutelato (prestazione del servizio militare obbligatorio) ha un carattere sicuramente «primario», tale da giustificare la previsione di reati come quello di diserzione, è minima, nel caso di specie, la gravità dell'offesa: in questo senso depone non solo la tradizione secolare (già indicata) sorta subito dopo l'unità d'Italia e terminata in tempo di guerra nel 1941, ma, soprattutto, una generalizzata valutazione etico-sociale in base alla quale il giudizio di disvalore collegato a brevissimi ritardi nella presentazione al reparto non presenta i connotati di riprovevolezza tipici dell'illecito penale.

In particolare non pare che la gravità del danno o del pericolo per gli interessi tutelati sia tale da giustificare l'applicazione di una sanzione penale: ma di ciò si dirà meglio in relazione al rispetto del principio di offensività.

La migliore conferma della tesi sostenuta circa l'esiguità dei fatti di cui all'art. 147, secondo comma, è data dall'atteggiamento dei comandanti di corpo, cui è attribuita, ai sensi dell'art. 260 del c.p.m.p., la facoltà di chiedere il procedimento penale ovvero perseguire il fatto con sanzioni disciplinari.

Non si intende certamente qui riproporre, né in modo diretto, né in modo surrettizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del c.p.m.p., già più volte dichiarata infondata dalla Corte costituzionale (in ultimo con ordinanza 18 dicembre 1991, n. 495). La richiesta di procedimento di cui all'art. 260 del c.p.m.p. appare direttamente collegata alla originaria configurazione della giurisdizione militare, come giustizia dei comandanti militari, in cui confluivano sia l'aspetto disciplinare che quello penale: un istituto che, quindi, ha fatto il suo tempo e dovrebbe essere eliminato dall'ordinamento penale.

Ma ciò non è in questione in questa sede.

Ebbene, risulta che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1992, il p.m. presso il tribunale militare di Roma ha adottato 146 provvedimenti conclusivi delle indagini preliminari in ordine al reato di cui all'art. 147. Di questi 136 sono stati richieste di archiviazione (in tutti i casi, tranne eventuali eccezioni, per mancanza di richiesta) e 10 richieste di rinvio a giudizio.

Questo dato oggettivo, pur riferito a un campione ben delimitato, appare comunque significativo. Se gli stessi comandanti di corpo, nella stragrande maggioranza dei casi, addirittura nella quasi totalità, ritengono ingiustificata la sanzione penale per il reato in oggetto e con riguardo all'esigenza di mantenere il buon andamento e la disciplina nei reparti militari, ciò dimostra il riconoscimento di una valutazione sociale che non corrisponde alla previsione legislativa di rilevanza penale dei fatti in questione.

In tempo di pace il comportamento del militare che, già legittimamente assente, riarda per non più di quattro giorni la presenza al reparto integra quindi sicuramente una violazione dei doveri inerenti allo stato militare, ma non ha un carattere di antisocialità tale da richiedere la rieducazione del colpevole attraverso la pena. Appare cioè improponibile, in quanto del tutto superflua, la rieducazione, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, del soggetto che abbia violato il precetto di cui all'art. 147, secondo comma, cit.

La realizzazione della finalità rieducativa presuppone infatti il compimento di una condotta tale da dimostrare una significativa difformità rispetto a modelli di comportamento conformi alle esigenze dell'ordinamento. Ciò che nel caso di specie non si verifica.

4. — La scelta del legislatore tra sanzioni penali e amministrative deve rispettare, oltre al criterio di proporzionalità, il criterio di sussidiarietà, in base al quale il ricorso alla sanzione penale, come ultima *ratio*, si giustifica solo in mancanza di tecniche di controllo sociale previste di un analogo grado di efficacia.

In tema di sussidiarietà non sembrano sussistere vincoli costituzionali, così come con riguardo al criterio di proporzionalità; tuttavia la razionalità delle scelte del legislatore, quando già la sanzione penale appare sproporzionata alla gravità del fatto, può essere apprezzata anche con riferimento alla natura ed efficacia delle sanzioni extrapenalistiche risultano applicabili.

Nel caso di specie la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 147, secondo comma, non renderebbe lecito il comportamento di chi rimane assente dal servizio militare per non oltre quattro giorni.

Sarebbero infatti applicabili le sanzioni disciplinari indicate dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal Regolamento di disciplina militare approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 345, che hanno introdotto garanzie sia in ordine al procedimento di applicazione sia, per la più grave di tali sanzioni, la consegna di rigore, in ordine alla tassativa predeterminazione degli illeciti disciplinatamente rilevanti. Si tratta di sanzioni la cui incisività, immediatezza ed ineluttabilità è tale da farle sicuramente ritenere, per molti aspetti, più efficaci della stessa sanzione penale, come, d'altro canto, è confermato dal fatto che i comandanti militari ritengono quasi sempre che per sanzionare le condotte di ritardata presentazione siano più adeguate le sanzioni disciplinari.

La determinazione dei comandanti di perseguire quasi sempre in via disciplinare la «ritardata presentazione» può, mostrarsi inoltre incompatibile con l'esigenza di conoscibilità del precetto penale (ineludibile corollario del principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, della Cost.); al di là della possibilità di poter configurare un caso di

«ignoranza inevitabile», ai sensi dell'art. 5 del c.p., non pare rispondente alla *ratio* dell'art. 25 della Costituzione che un militare possa essere perseguito penalmente quando abbia agito nella convinzione di compiere solo una trasgressione disciplinare, avendo visto in precedenza puniti con sanzione disciplinare altri militari per fatti analoghi a quello da lui commesso.

5. — La previsione come reato delle condotte indicate all'art. 147, secondo comma, è in contrasto non solo con il principio di proporzione, ma anche con il principio costituzionale di offensività.

Non si tratta in realtà di profili del tutto distinti, dato che comminare una sanzione penale ad un fatto inoffensivo, o non sufficientemente offensivo, significa, senza dubbio, venir meno alla esigenza di proporzione.

Tuttavia, anche per la parziale diversità di riferimenti costituzionali, è opportuno dedicare a questo profilo qualche cenno specifico.

Anzitutto, la Corte costituzionale ha già riconosciuto la possibilità per il giudice di accertare la concreta offensività di condotte tipiche, al fine di determinare la soglia del penalmente rilevante (v. sent. 19 marzo 1986, n. 62, nonché sent. 11 gennaio 1989, n. 24).

Più in generale, si è ritenuto, in base al collegamento fra gli artt. 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, che la sanzione penale, che incide (direttamente o indirettamente) sul bene primario della libertà personale, possa essere utilizzata solo per la tutela di beni costituzionalmente significativi e solo quando sussista una concreta lesione o messa in pericolo dei beni protetti.

Nel caso della ritardata presentazione non pare che sussista una significativa lesione al bene giuridico protetto, che si è già indicato nella prestazione del servizio militare obbligatorio.

La breve durata dell'assenza dimostra infatti che non vi è una vera e propria omissione di prestazione (come nel reato di diserzione) ma un semplice ritardo di assunzione del servizio, che non produce un danno significativo al buon andamento del servizio militare (né tantomeno alla sua obbligatorietà, e ancora meno al bene finale della difesa della Patria); ci può essere qualche ripercussione sulla regolarità dell'attività amministrativa militare — rendendosi ad esempio necessaria la sostituzione del militare assente, ove già assegnato a turni di servizio — ma nulla di più: in proposito l'applicazione di una sanzione disciplinare appare più che sufficiente.

Al riguardo già appare notevolmente differente l'offensiva dell'«allontanamento illecito» (art. 147, primo comma), rispetto alla «ritardata presentazione» (art. 147, secondo comma). Mentre infatti l'allontanamento arbitrario di un militare presente al reparto, o di un numero indeterminato di militari, potrebbe in certi casi pregiudicare l'operatività di un reparto militare (ciò che spiega perché per tali fatti i codici del 1869 prevedevano la possibilità di una «dichiarazione di diserzione», tale effetto lesivo mai può verificarsi nel caso di breve ritardo nella presentazione, da parte di militare già legittimamente assente. È chiaro infatti che i comandanti militari, nel programmare la concessione di licenze e permessi al personale dipendente, devono tenere in considerazione la necessità di assicurare il buon andamento del servizio. Così che, se la quota di militari legittimamente assenti, rispetto a quelli che prestano servizio presso un determinato ente militare, non può mai essere tale da impedire il regolare svolgimento dei compiti assegnati e quell'ente, anche il ritardo di uno, o di qualcuno, o sia pure di tutti i militari che in certo momento siano assenti, non può seriamente pregiudicare il servizio militare.

D'altro canto, in casi in cui, per circostanze particolari, l'assenza del militare, anche se di minima durata, ha una rilevante offensività (per esempio nel caso di militare che si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile cui è assegnato) sono applicabili le norme di cui all'art. 149 del c.p.m.p. (diserzione immediata).

6. — L'incostituzionalità dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p., finora sostenuta con riferimento agli artt. 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dev'essere specificata con riferimento al principio di razionalità delle scelte legislative, desumibile dall'art. 3 della Costituzione.

La violazione dei principi di proporzione ed offensività non può infatti condurre a declaratorie di incostituzionalità se non in presenza di una incriminazione palesemente e macroscopicamente arbitraria, quando si dimostri che siano assoggettati a sanzione penale fatti palesemente inoffensivi, ovvero comunque sia stabilita una pena del tutto sproporzionata alla gravità del fatto.

Già sono stati evidenziati elementi che confortano la tesi circa l'assoluta arbitrarietà della previsione come reato dei brevi ritardi di presentazione al Corpo.

Occorre tuttavia anche rilevare specifici profili di disparità di trattamento che si verificano a danno di chi viene imputato per il reato di cui all'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.

In primo luogo va ricordato che per altre categorie di soggetti che, in tempo di pace, svolgono compiti non meno essenziali e rischiosi di quelli svolti dai militari (così il personale della Polizia di Stato o della Polizia penitenziaria; i Vigili del Fuoco) non esistono norme corrispondenti all'art. 147, secondo comma. La legge 12 giugno 1990, n. 146, ha poi soppresso gli artt. 330 e 333 del c.p. (abbandono di pubblico ufficio). L'art. 331 (interruzione di pubblico servizio) presuppone invece un dolo specifico (il fine di turbare la regolarità del servizio) ed è comunque comparabile con altre incriminazioni del cod. pen. mil., come l'abbandono di posto (art. 118 ss. del c.p.m.p.).

In secondo luogo, la durata del ritardo penalmente rilevante per il militare chiamato alle armi è di cinque giorni (art. 151 del c.p.m.p.: mancanza alla chiamata). Se anche si possa ritenere che la situazione di chi non sia ancora incorporato in un reparto militare sia leggermente diversa rispetto a quella del militare già incorporato, non sembra comunque ragionevole una così marcata disparità nella valutazione di rilevanza penale della ritardata presentazione.

Infine, è da osservare che la previsione di una pena detentiva per il fatto in oggetto comporta una irragionevole equiparazione rispetto a condotte, previste dagli stessi codici penali militari, la cui gravità è di gran lunga maggiore: a titolo di esempio, sono puniti con la pena minima di un mese di reclusione militare, oltre all'allontanamento illecito proprio (art. 147, primo comma), le lesioni personali o l'omessa presentazione in servizio, reati cioè la cui idoneità lesiva ha ben altro carattere di significatività.

7. — Si è cercato finora di dimostrare: la minima lesività, in tempo di pace, dei brevi ritardi nella riassunzione del servizio militare; l'irragionevole severità e, quindi, l'assoluta incongruità, ai fini della rieducazione del condannato, della pena minima, stabilita dalla legge, di un mese di reclusione militare.

Al fine di sottolineare la fondatezza (o, quantomeno, la non manifesta infondatezza) della questione, due elementi sono apparsi di particolare rilievo: il fatto che nei codici militari del 1869 la condotta in esame non fosse sanzionata penalmente e quindi, nonostante le indicazioni costituzionali a favore di una limitazione nell'uso dello strumento penale, la normativa attuale risulta per questo aspetto assai più rigorosa di quella vigente anche sotto il regime fascista, fino al 1941; il fatto che, oggi, la ritardata presentazione sia perseguita penalmente solo in modo sporadico, nei rari casi in cui i comandanti, ai sensi dell'art. 260, deliberano, insindacabilmente e senza obbligo di motivazione, di richiedere il procedimento penale.

Nessun dubbio sussiste sulla rilevanza della presente questione di costituzionalità, dato che il suo accoglimento comporterebbe il rigetto della richiesta di applicazione di pena formulata dalle parti e l'assoluzione dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 del c.p.p.

In conclusione, questo giudice osserva che sarebbe certo auspicabile che il legislatore proceda finalmente alla riforma del codice penale militare di pace, adeguando ai principi costituzionali una normativa che contiene norme antiquate e spesso di dubbia legittimità costituzionale. È noto come un progetto di legge delega per la riforma del codice penale militare di pace venga regolarmente e vanamente presentato alle Camere da diverse legislature.

Di fatto gli interventi legislativi più importanti in tema di legislazione penale militare sono stati operati, negli ultimi decenni, solo in conseguenza di decisioni della Corte costituzionale (la legge 26 novembre 1985, n. 689 è conseguente alla sentenza 5 maggio 1979, n. 26 e 20 maggio 1982, n. 103; la legge 30 dicembre 1988, n. 561 alla sentenza 8 marzo 1988, n. 266).

Inoltre, in diversi casi in cui la Corte costituzionale ha inizialmente respinto la questione di legittimità costituzionale sollecitando il legislatore ad intervenire, per adeguare alla Costituzione determinate norme in tema di legislazione penale militare, nulla è accaduto finché la stessa Corte, di nuovo chiamata a pronunciarsi per l'inerzia del legislatore, non ha dichiarato l'incostituzionalità di tali norme (così alla sentenza 14 marzo 1984, n. 67 ha fatto seguito la sentenza 8 marzo 1988, n. 266; alla sentenza 473 del 1990 ha fatto seguito la sentenza 4 dicembre 1991, n. 448).

Ritiene pertanto questo giudice che, al fine di eliminare norme, come quella in esame, che sembrano in chiaro e diretto contrasto con i principi costituzionali, non sia percorribile altra strada che quella della proposizione di questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del c.p.m.p., in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 1° aprile 1992

Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI

Il collaboratore di cancelleria: DE SIMONE

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1992.

Il collaboratore di cancelleria: DE SIMONE

N. 251

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1991 dalla commissione tributaria centrale di Roma sul ricorso proposto dall'ufficio del registro di Pisa contro Maestroni Maria

Tributi in genere - Termini di prescrizione e decadenza - Proroga (per il mancato funzionamento degli uffici finanziari) fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministro delle finanze accerta la durata dell'irregolare funzionamento degli uffici - Mancata previsione di un termine per la emanazione del decreto di proroga - Conseguente possibilità per l'amministrazione finanziaria di prorogare senza limiti i termini di prescrizione o decadenza per la riscossione dei tributi - Creazione nei confronti dell'amministrazione di un ingiustificato privilegio, con incidenza sul principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

(D.-L. 21 giugno 1961, n. 498, artt. 1 e 3, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 770).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'ufficio del registro di Pisa c/Maestroni Maria contro la decisione della commissione di secondo grado di Pisa n. 791 in data del 30 ottobre 1984.

Premesso che in seguito alla registrazione, in data 5 ottobre 1979, di una scrittura privata relativa alla cessione della quota di $\frac{1}{2}$ dell'azienda, l'ufficio del registro di Pisa rilevava l'enunciazione della società di fatto esistente tra Maestroni Maria e Pontremolesi M. Grazia, con una base imponibile di lire 16 milioni.

Veniva quindi notificato avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta dovuta.

Avverso tale avviso la signora Maestroni proponeva ricorso alla commissione tributaria di primo grado sostenendo che l'amministrazione finanziaria era decaduta dall'azione di accertamento dell'esistenza della società di fatto enunciata nell'atto in questione perché l'enunciazione della medesima risultava dall'atto di cessione dell'azienda registrato il 14 aprile 1977 al n. 5445. Non essendo essa stata rilevata tempestivamente dall'ufficio si era verificata — assumeva la ricorrente — la decadenza.

L'ufficio resisteva eccependo che deroghe alla decadenza e alla prescrizione sono state introdotte dalle norme che hanno previsto sospensioni o proroghe dei termini.

La commissione di primo grado di Pisa, con decisione n. 1162 del 19 gennaio 1984, accoglieva il ricorso ritenendo intervenuta la decadenza ai sensi dell'art. 74, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Ricorreva in appello l'ufficio facendo presente che, in virtù del d.-l. 21 giugno 1961, n. 498, i termini di prescrizione e di decadenza sono stati prorogati fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale ivi previsto.

L'appello dell'ufficio veniva respinto dalla commissione di secondo grado di Pisa per la considerazione che la legge che proroga termini perentori, prescrizionali o di decadenza, non può avere effetto retroattivo e non potrebbe quindi — secondo la suddetta commissione — essere applicata quando, come nella specie, il rapporto tributario non sia più pendente, essendo trascorso il termine del quinquennio stabilito dall'art. 74, primo comma, del d.P.R. n. 634/1972, sopra citato.

Ricorre in questa sede l'ufficio del registro rilevando «come il termine ultimo per la notifica dell'avviso di liquidazione sarebbe scaduto il 14 aprile 1982, ex art. 74 del d.P.R. n. 634/1972, per cui la notifica avvenuta il 15 maggio 1982 risulterebbe fuori termine, con conseguente decadenza per la finanza, mentre per effetto della citata legge n. 770/1961 tale termine risulta prorogato. Infatti lo sciopero del 12 febbraio 1982 è stato sanato con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1982, per cui il termine ultimo per la notifica del suddetto avviso di liquidazione scadeva il 7 giugno 1982, ed essendo stato notificato il 15 maggio 1982 esso era pienamente nei termini».

Resiste la contribuente sostenendo l'illegittimità e chiedendo la disapplicazione del d.m. che ha prorogato i termini.

CONSIDERE

Il d.-l. 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, ha stabilito che «qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici stessi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'art. 3^o dello stesso d.-l. Quest'ultimo articolo dispone semplicemente: «Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nessun termine è fissato in tale norma per l'emanazione del decreto e per la sua pubblicazione.

La norma è stata poi corretta dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, la quale, all'art. 2, ha stabilito che «il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il sessantesimo giorno della scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento».

È stata così ripristinata in qualche modo la determinatezza e l'obiettività perentoria (con un margine di oscillazione fino a sessanta giorni) dei termini per l'esercizio dei poteri di accertamento e di riscossione del fisco nonché per l'assolvimento delle obbligazioni tributarie e per i relativi adempimenti formali da parte dei contribuenti.

Per la decisione della presente controversia, peraltro, la norma viene in rilievo nella sua formulazione precedente.

In base a questa, all'amministrazione veniva lasciato ampio spazio nel prolungare i termini in scadenza (e anche quelli scaduti, in forza dell'art. 18 della legge 2 dicembre 1965, n. 576) e veniva quindi rimessa alla sua discrezionalità una materia, qual'è, quella del regime dei termini, che va invece per sua natura regolata con precisione dalla legge. Alla relativa regolazione si connette, infatti, la certezza delle situazioni giuridiche, con importanti risvolti sull'uguaglianza di trattamento delle medesime e sul buon andamento dell'amministrazione.

Non sono sufficienti a garantire tali esigenze i limiti intrinseci al retto esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, sindacabili dal giudice amministrativo. V'è infatti da tener presente che il giudice tributario non dispone dello stesso tipo di giurisdizione per cui, o il contribuente dovrebbe perseguire per vie diverse la tutela della sua posizione ovvero il giudice tributario dovrebbe disapplicare l'atto amministrativo che proroga i termini. Senonché non solo questo potere è in qualche misura controverso, ma v'è — soprattutto — da considerare che, nel caso di asserito vizio nell'esercizio di un potere discrezionale, (ad esempio di denuncia di eccesso di potere), la pretesa illegittimità può non risultare evidente quando, come nella specie, si sia fatta applicazione di un potere attribuito dalla legge senza determinazione di termini.

La norma di regime che, nella materia in esame, regola la «decadenza dell'azione finanza» è quella dell'art. 74, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634: essa stabilisce, chiaramente e insuperabilmente, il termine del quinquennio, in aderenza e nel rispetto delle esigenze sopra ricordate. La disposizione del d.-l. 21 giugno 1961, n. 498, nella sua formulazione anteriore al temperamento apportato con la legge 25 ottobre 1985, n. 592, mette invece a rischio quelle stesse esigenze, per la sua intrinseca indeterminatezza.

E si tratta di esigenze costituzionalmente garantite: art. 3, primo comma, e art. 97, primo comma, della Costituzione.

E invece, in concreto, in relazione a uno sciopero durato un solo giorno e verificatosi il 12 febbraio 1982, i termini, sulla base e in applicazione della norma di legge in questione, sono stati prorogati al 7 giugno 1982, cioè di quasi quattro mesi (anche se, nel caso in esame, l'amministrazione si è effettivamente avvantaggiata della proroga per un periodo meno esteso: dal 14 aprile al 15 maggio 1982).

Ma, tanto rimarcato sul piano della rilevanza, sul piano della legittimità costituzionale quel che conta è la inaccettabilità della remissione *tuot courts* alla discrezionalità dell'amministrazione del potere di elasticizzare una disciplina, qual'è quella dei termini, che deve essere invero quanto più possibile rigida e predeterminata, a garanzia di tutti.

Tali notazioni non abilitano certo questo giudice a disapplicare la norma di legge in questione, come erroneamente ritenuto dalla commissione tributaria di secondo grado, ma palesano l'immanenza al presente giudizio e la non manifesta infondatezza del dubbio sulla costituzionalità della norma suddetta, che ha accordato all'amministrazione un così indeterminato e privilegiato potere, con possibili riflessi su posizioni soggettive sostanzialmente uguali che vengono a subire sorte diverse.

Per le considerazioni sopra esposte appare dunque rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.-l. 21 giugno 1961, n. 498 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770), nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate con la legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Gli atti vanno conseguentemente rimessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3, primo comma, e all'art. 97, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.-l. 21 giugno 1961, n. 498 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1991 n. 770) nel testo in vigore prima delle modificazioni apportate con la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 6 dicembre 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

Il relatore: (firma illeggibile)

92C0563

N. 252

Ordinanza emessa il 10 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 aprile 1992) dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso proposto da Cintolo Franco ed altri contro la commissione provinciale di controllo di Ragusa ed altri.

Regione siciliana - Controlli amministrativi - Commissione provinciale di controllo - Composizione - Nomina dei nove componenti (oltre al presidente designato dalla giunta) da parte del consiglio regionale tra gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni che compongono il libero consorzio in possesso di titoli accademici in materie giuridiche, economiche o finanziarie - Attribuzione indebita (in quanto non prevista dallo statuto) al consiglio regionale di funzioni amministrative quali la nomina dei componenti della predetta commissione - Insufficiente garanzia di professionalità e competenza tecnica dei componenti della c.p.c. con incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, art. 30, sostituito dalla legge regione Sicilia 21 febbraio 1976, n. 1, art. 2) (Cost., artt. 97 e 130).

AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1266/89 proposto dai geometri Cintolo Franco, Occhipinti Rosario, Lo Presti Ippolito, Sciuto Benedetto, Di Pasquale Mario, Migliorisi Salvatore, Rimmaudo Salvatore, Ferrera Alessandro, Paparazzo Franco, Schininà Vincenzo, Licita Giuseppe, Battaglia Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Barone, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in via Ventimiglia, 117, Catania, contro:

la commissione provinciale di controllo di Ragusa, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege*;

l'assessorato regionale agli enti locali per la regione siciliana, in persona dell'assessore *pro-tempore*, con costituito in giudizio;

il comune di Ragusa, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Borrometi, elettivamente domiciliato in via P. Toselli, 51, Catania (studio avv. Massimo Giuffrida);

con l'intervento *ad opponendum* di Bellina Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Borrometi, elettivamente domiciliato in Catania, via Oliveto Scammacca, 16 (studio avv. Carmelo Passanisi), per ottenere l'annullamento della deliberazione della giunta municipale di Ragusa n. 1063 del 24 giugno 1989, con cui è stato approvato, con modifiche, il bando-in invito per la partecipazione ai concorsi interni riservati, nella parte in cui la stessa dispone che, per la partecipazione ai concorsi per la copertura dei posti di ingegnere comunque denominati, è richiesto il titolo di studio di ingegnere, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, della deliberazione della Commissione provinciale di controllo di Ragusa n. 6436 del 27 maggio 1989 e n. 6782 del 10 giugno 1989;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della c.p.c., del comune di Ragusa e dell'interveniente Bellina Salvatore;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 14 giugno 1991 il consigliere dott. Biagio Campanella;

Uditi, l'avv. Giuseppe Barone per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Giancarlo Genovese per la c.p.c.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E

Con separata sentenza, il giudizio introdotto dal ricorso in epigrafe è stato sospeso; con la medesima è stato disposto l'invio, mediante separata ordinanza, degli atti alla Corte costituzionale, affinché quest'ultima si pronunciasse sull'eventuale anticostituzionalità delle norme che regolano la composizione delle commissioni provinciali di controllo nella regione Sicilia.

Il tribunale non può non ribadire, pertanto, quanto affermato, in proposito, dalla prima sezione con ordinanza n. 415 del 31 luglio 1991:

a) lo statuto della regione siciliana provvede alla ripartizione delle attribuzioni istituzionali tra assemblea e governo sulla base dei tradizionali principi che informano il tipo di governo liberale su base parlamentare, mediante l'attribuzione alla prima della funzione normativa (legislativa e regolamentare), nonché di controllo (politico) sull'attività esecutiva (artt. dal 3 al 19 dello statuto), mentre al secondo — formato dal presidente e dagli assessori regionali — sono riservate le funzioni amministrative ed esecutive, concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17.

Lo statuto regionale ha, al riguardo, una sua peculiare specificità che, grazie all'art. 116 della Costituzione, lo rende diverso dalle altre regioni a statuto normale, all'interno delle quali anche i consigli regionali sono chiamati a partecipare all'esercizio delle funzioni amministrative.

Nello statuto siciliano manda, in particolare, una norma che, come ad esempio nella regione Lazio, attribuisce all'assemblea la nomina di commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla regione.

La nomina dei componenti dell'organo di controllo costituisce indubbiamente esercizio di funzioni amministrative.

Orbene, anche a giudizio di questa seconda Sezione, l'art. 30 della l.r. 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito con l'art. 2 della l.r. 21 febbraio 1976, n. 1, appare in contrasto con l'art. 20 dello statuto siciliano, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che, in materia di ordinamento e controllo degli ee.ll., affida esclusivamente al presidente e agli assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative;

b) la norma menzionata prevede che la commissione si compone, oltre che al Presidente, designato dalla giunta regionale, di nove membri eletti dall'Assemblea regionale, con voto limitato a sei, tra gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni che compongono il libero consorzio (cioè, la provincia regionale) in possesso dei titoli accademici in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

Il quarto comma dell'art. 30 stabilisce che alle sedute della Commissione partecipano, altresì, con voto consultivo, tre dirigenti del ruolo amministrativo del personale dell'amministrazione regionale, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o finanziarie e con almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Si appalesa anomala la presenza di una componente tecnica con funzioni meramente consultive, nel seno di un organo collegiale chiamato ad assolvere funzioni delicatissime nell'ambito dell'ordinamento amministrativo, organo che di per sé, senza l'aiuto di consultori dovrebbe garantire alla generalità dei cittadini un alto livello di professionalità tecnica.

Con la disposizione contenuta nell'art. 30 dell'OREL, il legislatore regionale ha, pertanto, impresso una connotazione politica alle commissioni provinciali di controllo, con l'enfaticizzazione del carattere eminentemente politico delle loro funzioni istituzionali dell'organo collegiale, la cui natura giuridica è, invece, quella di organo dell'amministrazione regionale, dotato di particolare autonomia strutturale e funzionale avente come fine istituzionale, nelle materie di sua competenza, la tutela dell'ordinamento giuridico generale.

La l.r. n. 1/1976 non appare ispirarsi a tali principi. Nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge n. 781, presentato dal presidente della regione il 3 dicembre 1975, contenente nuove norme per l'amministrazione della regione e per gli enti locali ed ospedali siciliani, si legge testualmente:

«Gli artt. 3-5 dettano una nuova disciplina in tema di composizione e di funzionamento delle commissioni provinciali di controllo, sostituendo organicamente le corrispondenti disposizioni dell'Orel, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16.

Così l'art. 3 prevede che la commissione provinciale di controllo è costituita da un Presidente designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali e da otto membri eletti dall'A.R.S. Per ciascuna categoria di componenti è formulata una previsione più peculiare dei requisiti soggettivi, mentre è affidata a meccanismi interni dell'assemblea (regolamento interno) la garanzia dei diritti delle minoranze in sede di elencazione dei membri di competenza della medesima.

È prevista, altresì, la partecipazione alle sedute della commissione di dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio presso gli uffici dell'organo di controllo, in possesso di specifici titoli di studio, correlati all'attività che gli stessi sono chiamati a svolgere. La previsione dell'attribuzione ai dipendenti partecipanti alla commissione di un voto consultivo che non incide, pertanto, sulla adozione della deliberazione, in una con la previsione del normale avvicendamento del personale in servizio presso ciascuna Commissione, quale risulta dall'art. 21, sono, poi rivolte, a sottolineare la prevelanza, sull'aspetto più propriamente giuridico, del momento politico dell'attività di controllo».

Così il legislatore afferma, esplicitamente, che non l'imparzialità, ma il momento politico, e quindi la discrezionalità, deve costituire il parametro per l'esercizio dell'attività di controllo e in tale direzione struttura l'organo a ciò deputato, chiamandone a far parte solo persone di estrazione politica, con conseguente palese violazione dei consolidatissimi principi secondo cui il provvedimento emesso dall'organo di controllo in sede del riscontro di legittimità è espressione non di potere discrezionale, che debba essere sorretto da una motivazione idonea a render conto delle ragioni della scelta, bensì di un giudizio vincolato conseguente al raffronto fra l'atto ed i principi giuridici o le previsioni normative.

Appare indubbio, conseguentemente, la violazione dell'art. 130 della Costituzione, il quale assegna agli organi della regione, chiamati a svolgere funzioni di controllo sugli enti locali, di esercitare su di essi un controllo politico, bensì un controllo di legittimità e di merito, secondo i parametri pacificamente dettati dalla dottrina e dalla giurisprudenza;

c) per quanto riguarda il contrasto con l'art. 97 della Costituzione, stante l'analogia fra le due materie trattate, il collegio remittente non può che richiamare le medesime osservazioni che, a proposito della composizione delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi e della qualificazione tecnica dei suoi componenti, furono sollevate da questo tribunale (2^a sezione) con l'ordinanza di rimessione n. 102/1989, sulla quale la Corte costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 453 del 15 ottobre 1990.

Anche nei confronti di tutt'e nove i componenti delle CC.PP.CC. la qualificazione richiesta (il solo titolo di studio nelle materie giuridiche ed economiche) appare del tutto insufficiente rispetto al contenuto altamente tecnico della funzione di controllo.

Il controllo di legittimità si estrinseca, infatti, in un giudizio tecnico di conformità dell'atto controllato alle previsioni normative che disciplinano la materia; esso richiede, in capo ai soggetti chiamati ad esercitare la funzione relativa a puntuale specializzazione tecnica, rispetto al quale il titolo accademico non è che il punto di partenza.

Pertanto, il principio d'imparzialità esige che, nella formazione delle commissioni, che emanano atti di giudizio, il carattere esclusivamente tecnico di quest'ultimo debba risultare salvaguardato da ogni rischio di deviazioni verso interessi di parte o, comunque, diversi da quelli propri della funzione esercitata.

Conseguentemente, ai fini della composizione della commissione nella sua interezza, criteri esclusivamente tecnici devono presiedere alla selezione delle persone più idonee all'esercizio della vigilanza sull'attività degli enti locali, e ciò indipendentemente da qualsiasi valutazione degli orientamenti politici delle stesse, in modo da ottenere che nella sua totalità la commissione operi secondo criteri d'imparzialità e per la tutela del diritto obiettivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali siciliani approvato con l.r. n. 16 del 15 marzo 1963, così come sostituito dall'art. 2 della l.r. 21 febbraio 1976, n. 1, in relazione all'art. 20, primo comma, dello statuto regionale siciliano, approvato con legge 26 febbraio 1948, n. 2, nonché in relazione agli artt. 97, primo e terzo comma, e 130 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della regione siciliana e sia comunicata al presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 10 ottobre 1991.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Depositata in segreteria l'8 gennaio 1992.

Il segretario: (firma illeggibile)

92C0566

N 253

Ordinanza emessa il 12 dicembre 1991 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Ajello Salvatore ed altri e l'I.A.C.P. della provincia di Roma ed alra

Regione Lazio - Impiegato degli enti locali - Avvocati degli I.A.C.P. della provincia di Roma - Inquadramento nella prima qualifica dirigenziale - Mancata estensione a detti legali dell'art. 4 della legge regionale n. 36/1985 che prevede la distinzione tra dirigenti preposti e non preposti alla direzione di strutture o alle posizioni di studio ivi contemplate, ai fini della corresponsione delle connesse indennità - Ingiustificata disparità di disciplina di situazioni identiche, atteso il deterioro trattamento degli avvocati degli I.A.C.P. rispetto agli avvocati della regione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., per le tensioni che possono conseguire.

(Legge regione Lazio 5 maggio 1990, n. 41, art. 38, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 1892/91 e n. 1925/91 proposti rispettivamente da Ajello Salvatore, Aquino Vincenzo, Cardinali Ada, Villani Roberto e De Felice Tullio, nonché da Minà Giovanni, De Maio Armando e Romano Giuseppe Aurelio, rappresentati e difesi rispettivamente, dall'avv. F. Sorrentino e dal dott. proc. S. Mileto, domiciliatari in Roma, via Lungotevere delle Navi n. 30, nonché dall'avv. G. Pallotta, domiciliatario in Roma, via Nomentana n. 76 contro:

Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma, in persona del presidente *pro-tempore* rappresentata e difesa dall'avv. S. Paternostro, domiciliatario in Roma, via Archimede n. 128;

regione Lazio, in persona del rappresentante legale *pro-tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l'annullamento delle delibere g.r. Lazio del 26 febbraio 1991, 5 marzo 1991 e 25 marzo 1991 e delle conseguenti note dell'Istituto del 22 aprile 1991; nonché, ove occorra, delle delibere g.r. Lazio del 26 luglio 1988, 20 dicembre 1988; delibere adottate tutte in sede di controllo delle rispettive delibere dell'Istituto:

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Istituto e della regione Lazio;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 12 dicembre 1991 la relazione del consigliere Aniello Cerreto e uditi, altresì, gli avvocati Sorrentino e Pallotta per i ricorrenti, l'avv. Paternostro per l'istituto e l'avv. dello Stato Cesaroni per la regione Lazio;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con i ricorsi n. 1892/91 e n. 1925/91, gli istanti — tutti professionisti legali (avvocati) presso l'istituto autonomo case popolari della provincia di Roma — hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe.

Hanno esposto che l'ufficio legale dell'istituto era stato istituito nel 1969 come ruolo professionale distinto dal ruolo amministrativo; che tale ruolo professionale era stato soppresso in applicazione del c.e.n.l. 1974-76, con inquadramento dei professionisti legali nel ruolo unico del personale amministrativo; che successivamente su ricorso degli interessati, il t.a.r. Lazio, sezione terza, con decisione n. 351/1978 (passata in giudicato) aveva annullato il provvedimento di soppressione del ruolo legale; che con delibera del 30 ottobre 1978 l'istituto, in esecuzione della predetta sentenza, aveva ricostituito il ruolo legale con effetto dal 1° gennaio 1974, riconoscendo agli avvocati una posizione giuridica ed economica equipollente a quella dell'ottava fascia professionale tipica del c.n.l. 1974-76; che tale formale posizione degli avvocati era stata conservata nei contratti successivi, come recepiti dall'istituto (cfr. per il triennio 1983-85, la delibera c. di a. del 30 giugno 1983), con la sola modifica, conseguente alla riduzione delle fasce funzionali da otto a sette, dell'equipollenza alla settima fascia funzionale; che, dopo l'inserimento nel comparto degli enti locali con d.P.R. n. 68/1986 e l'entrata in vigore del d.P.R. n. 268/1987, l'istituto con delibere del 23 giugno 1988 e 7 novembre 1988 aveva inquadrato gli avvocati nella prima qualifica dirigenziale, con il relativo trattamento; ma tali delibere erano state annullate dalla g.r. Lazio in sede di controllo con provvedimento del 26 luglio 1988 e del 20 dicembre 1988, che i ricorrenti solo ora conoscevano; che successivamente, essendo nel frattempo, entrata in vigore la l.r. n. 41/1990, l'istituto con delibere del 27 novembre 1990 e 10 gennaio 1991 aveva rideterminato il trattamento economico del personale dirigente, ivi compresi gli avvocati; e con delibera del 28 febbraio 1991, in sede di prima applicazione del d.P.R. n. 268/1987, aveva inquadrato gli avvocati nel ruolo legale, con trattamento giuridico ed economico equipollente a quello dei dirigenti della prima qualifica dirigenziale, con decorrenza 1° gennaio 1985; che tali delibere, nella parte riguardante gli avvocati, erano state annullate dalla g.r. del Lazio in sede di controllo; che, in attuazione degli annullamenti operati dall'organo di controllo, il presidente dell'istituto con provvedimento del 22 aprile 1991 aveva deciso di revocare ai ricorrenti l'indennità di funzione, pur mantenendo loro il trattamento economico equipollente alla prima qualifica dirigenziale, salvo successivo eventuale conguaglio.

I ricorrenti del ricorso n. 1892/91 hanno dedotto le seguenti censure:

- 1) incompetenza. Errore e difetto nei presupposti; illegittimità derivata. Illegittimità costituzionale dell'art. 6 della l.r. Lazio n. 14/1986;
- 2) violazione e falsa applicazione delle leggi regionali Lazio n. 24/1988 e n. 41/1990, anche in relazione ai decreti p.r. n. 268/87, n. 494/87 e n. 333/90, nonché della normativa di inquadramento applicabili all'istituto e dei principi della materia. Eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
- 3) in subordine, illegittimità costituzionale della l.r. Lazio n. 41/1990 e relativa tabella A con violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117 della Costituzione;
- 4) violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.

I ricorrenti del ricorso n. 1925/91 hanno dedotto le seguenti censure:

- A) violazione dell'art. 6 della l.r. n. 14/1986;
- B) violazione degli artt. 23, 45 e 69 d.P.R. n. 268/1987, dell'art. 38 della l.r. n. 41/1990 e degli artt. 17 e 18 della legge n. 93/1983;
- C) violazione degli artt. 23, 45 e 69 d.P.R. n. 268/1987, dell'art. 38 della l.r. n. 41/1990 e degli artt. 17 e 18 della legge n. 93/1983. Illegittimità derivata;
- D) violazione della stessa disposizione di cui al punto precedente per quanto concerne la posizione dell'avv. Minà, capo dell'ufficio legale;
- E) violazione delle medesime disposizioni per quanto concerne la posizione dell'avv. De Maio, responsabile del gruppo di lavoro costituito in seno all'ufficio legale.

In data 1° luglio 1991, si è costituito in giudizio l'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma, facendo presente che il provvedimento del presidente dell'istituto del 22 aprile 1991 era stato adottato in conseguenza delle delibere di annullamento emesse dalla g.r. Lazio.

Con ordinanze n. 617/91 e n. 619/91, questa sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, ma il Consiglio di Stato con ordinanze n. 762/91 e n. 763/91 ha accolto l'appello proposto contro di esse.

Con memorie del 17 ottobre e 9 novembre 1991 la regione Lazio ha chiesto il rigetto dei ricorsi per infondatezza.

Con memoria del 30 novembre 1991, i ricorrenti del ricorso n. 1892/91 hanno ulteriormente illustrato le censure proposte, facendo presente che nel frattempo, con delibera del consiglio regionale del Lazio in data 17 aprile 1991, n. 196, era stata conferita ai professionisti legali della regione quella posizione di studio che l'istituto aveva inteso attribuire ai propri avvocati; che era intervenuta anche al l.r. Lazio n. 41/1991, la quale continuava ad ignorare la particolare posizione degli avvocati dell'istituto.

Con sentenza parziale, questa sezione ha risolto alcune delle censure proposte nei ricorsi in epigrafe, accogliendo i ricorsi stessi con esclusivo riferimento all'impugnativa della delibera g.r. Lazio in data 25 marzo 1991, mentre ha sospeso ogni altra pronuncia per quanto concerne le ulteriori censure relative all'impugnativa delle delibere g.r. Lazio del 26 febbraio 1991 e 5 marzo 1991 in attesa della soluzione dell'incidente di costituzionalità da sollevare con separata ordinanza.

DIRITTO

1. — Questa sezione ha risolto con decisione parziale alcune delle censure proposte nei ricorsi riuniti n. 1892/91 e n. 1925/91. In particolare ha accolto i ricorsi stessi limitatamente all'impugnativa della delibera g.r. Lazio in data 25 marzo 1991, che in sede di controllo aveva annullato la delibera dell'istituto autonomo case popolari della provincia di Roma del 28 febbraio 1991.

Vengono ora in esame le ulteriori censure proposte in detti ricorsi con riferimento all'impugnativa delle delibere g.r. Lazio del 26 febbraio 1991 e 5 marzo 1991 e delle conseguenti note dell'istituto in data 22 aprile 1991.

2. — Con la delibera g.r. Lazio del 26 febbraio 1991 è stata annullata in sede di controllo, la delibera dell'istituto del 27 novembre 1990 nella parte in cui attribuiva l'indennità di funzione di cui all'art. 38, secondo capoverso, del sesto comma e commi successivi, l.r. Lazio 5 maggio 1990, n. 41, anche ai professionisti legali (avvocati) equiparati ai dipendenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale.

Con la delibera g.r. del 5 marzo 1991 è stata annullata, in sede di controllo, la delibera dell'Istituto del 10 gennaio 1991 nella parte in cui attribuiva l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 38 della l.r. n. 41/1990, per prestazioni lavorative di almeno venti ore mensili oltre il normale orario di lavoro, anche agli avvocati dell'ufficio legale.

Le ragioni dell'annullamento consistono nel fatto che le indennità concesse con dette delibere dell'Istituto sarebbero attribuibili solo ai dipendenti in possesso della formale prima qualifica dirigenziale e preposti alla direzione di strutture o alle posizioni di studio di cui all'art. 4 della l.r. Lazio 11 aprile 1985, n. 36.

3. — La prima ragione del controllo negativo (mancato possesso della formale prima qualifica dirigenziale) deve ritenersi venuta meno con la sentenza parziale di cui al punto 1).

Invero, l'annullamento giudiziale della delibera g.r. Lazio del 25 marzo 1991 ha fatto diventare esecutiva *ex tunc* la delibera dell'istituto in data 28 febbraio 1991, per cui allo stato deve riconoscersi ai ricorrenti — professionisti legali (avvocati) che alla data di pubblicazione del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, usufruivano di un trattamento giuridico ed economico equipollente ai dirigenti di settima fascia funzionale — l'inquadramento nel ruolo legale, con trattamento giuridico ed economico (comprensivo delle indennità) equipollente a quello dei dirigenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale e con effetto dal 1° gennaio 1985.

Per cui, diventa irrilevante che i ricorrenti non fossero in possesso della formale prima qualifica dirigenziale, essendo equiparati al personale rivestente tale qualifica a tutti gli effetti sia giuridici che economici.

4. — Residua, invece, l'altra ragione del controllo negativo e cioè la mancanza di preposizione alla direzione di struttura o alle posizioni di studio di cui all'art. 4 della l.r. n. 36/1985.

Al riguardo, l'unica censura pertinente formulata nei ricorsi è quella di violazione dell'art. 38 della l.r. n. 41/1990, atteso che detta disposizione è stata applicata nelle suddette delibere dell'istituto e nel contempo è stata posta a base dell'annullamento operato dall'organo di controllo.

Peraltro, l'art. 38 della l.r. n. 41/1990 effettivamente richiede con decorrenza 1^o ottobre 1990, per l'attribuzione delle indennità che l'istituto intende concedere (non è in contestazione, infatti, l'indennità pari al coefficiente 0,1, di cui al sesto comma, primo capoverso, art. 38 della legge n. 41/1990) la preposizione alla direzione di struttura o alle posizioni di cui all'art. 4 della l.r. n. 36/1985; come si desume dal secondo capoverso del sesto comma dell'art. 38 della legge stessa, che fa riferimento agli altri dirigenti regionali non contemplati nel primo capoverso (che concerne quelli non preposti a dette posizioni).

Per cui, se vengono richieste delle specifiche posizioni dall'art. 38 della l.r. n. 41/1990, per l'attribuzione ai dirigenti della prima qualifica dirigenziale delle indennità previste dal sesto comma, secondo capoverso, e commi successivi, evidentemente queste stesse posizioni debbono essere possedute anche dai professionisti legali dell'istituto ad essi equiparati per aver titolo alle medesime indennità. Altrimenti i ricorrenti verrebbero a beneficiare di indennità, non collegate automaticamente al possesso di una determinata qualifica, senza sottostare alle connesse responsabilità.

Gli interessati, però, non rivestono dette specifiche posizioni (a prescindere da quella che possa essere la particolare situazione degli avvocati Minà e De Maio, come già precisato nella sentenza parziale di questa sezione), e di conseguenza i ricorsi dovrebbero ritenersi infondati per quanto concerne l'impugnativa delle delibere g.r. Lazio 26 febbraio 1991 e 5 marzo 1991.

5. — Tuttavia, il collegio ritiene di sollevare d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 38, sesto comma, della l.r. n. 41/1990, nella parte in cui non estende a favore dei dirigenti di prima qualifica dirigenziale dell'istituto (e quindi ai ricorrenti, in quanto a questi equiparati) le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. n. 36/1985, che consentono ai dirigenti della regione Lazio di assumere le posizioni ivi contemplate, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

5.1. — La questione di costituzionalità è rilevante in quanto della sua soluzione dipende la sorte della dedotta censura di violazione dell'art. 38 della l.r. n. 41/1990.

Inoltre, essa è anche non manifestamente infondata.

L'art. 38 della l.r. n. 41/1990 costituisce l'adeguamento operato dalla regione Lazio in ordine alla corrispondente disposizione dell'accordo sindacale per il comparto enti locali per il triennio 1988-90, secondo quanto previsto dall'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426.

Ma tale adeguamento appare effettuato, per quanto interessa, a danno dei dirigenti di prima qualifica dirigenziale dell'istituto, e quindi dei ricorrenti in quanto a questi equiparati, essendosi la legge regionale limitata a salvaguardare unicamente i dirigenti dipendenti direttamente dalla regione Lazio.

Invero, ai fini della determinazione delle indennità attribuibili, mentre l'art. 38 dell'accordo distingue, tra dirigenti preposti e non preposti a direzione di struttura o di staff, l'art. 38, sesto comma, della l.r. n. 41/1990 opera la distinzione tra dirigenti preposti e non preposti alla direzione di struttura o alle posizioni di cui all'art. 4 della l.r. n. 36/1985.

Però, le posizioni di cui all'art. 4 della l.r. n. 36/1985 sono attribuibili attualmente solo ai dirigenti dipendenti dalla regione Lazio e non anche a quelli dell'istituto, come si desume dal fatto che tali posizioni sono previste presso il consiglio regionale o la giunta regionale ed in particolare, per quanto concerne le posizioni conferibili ai funzionari della prima qualifica dirigenziale, sono individuate con deliberazione del consiglio regionale.

Recentemente poi, in applicazione dell'art. 4 della l.r. n. 36/1985, sono state istituite dieci posizioni di studio presso la giunta regionale, da impiegare in via ordinaria nel settore avvocatura, a favore dei dirigenti di prima qualifica dirigenziale (cfr. delibera consiglio regionale del Lazio del 17 aprile 1991, n. 196, versata in allegato alla memoria degli avvocati Ajello ed altri in data 30 novembre 1991).

Invece, allo stato della normativa regionale, identiche posizioni di studio non sono istituibili, con delibera del c. di a. dell'istituto, presso l'ufficio legale dell'istituto, proprio perché non è prevista nell'art. 38, sesto comma, della l.r. n. 41/1990 l'estensione dell'applicabilità dell'art. 4 della l.r. n. 36/1985 a favore dei dirigenti dell'istituto.

Di tale estensione, anche in considerazione di quanto disposto dallo stesso consiglio regionale del Lazio con la menzionata delibera, verrebbero a beneficiare i ricorrenti, ai quali la delibera c. di a. dell'istituto in data 27 novembre 1990 ha inteso appunto conferire posizioni di studio identiche.

Con la conseguenza che sembra violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, venendo a subire gli avvocati dell'ufficio legale dell'istituto, equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti di prima qualifica dirigenziale, un trattamento deteriore rispetto ai colleghi dell'Avvocatura regionale, senza alcuna ragionevole giustificazione.

Appare vulnerato, altresì, il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione dal momento che gli istanti, che hanno usufruito fino al 30 settembre 1990 di un trattamento giuridico ed economico (comprensivo delle indennità) equipollente a quello dei dirigenti di prima qualifica, verrebbero a perdere dal 1° ottobre 1990 le consistenti indennità previste dal secondo capoverso del sesto comma, e commi successivi, dell'art. 38 della l.r. n. 41/1990.

Il mancato adeguamento della loro posizione darebbe luogo a situazioni di tensione nell'ambiente di lavoro, con grave pregiudizio del buon andamento degli uffici.

6. — Irrilevante appare, invece, nel presente giudizio il sospetto di costituzionalità avanzato nella memoria degli avvocati Ajello ed altri nei confronti della l.r. Lazio 29 agosto 1991, n. 41, ed in particolare del suo art. 3 e relativa tabella per quanto concerne la determinazione degli organici della prima qualifica dirigenziale dell'istituto.

L'istituto non ha fatto applicazione di detta legge con gli atti annullati dall'organo di controllo e di conseguenza la questione si potrà eventualmente porre solo in seguito.

7. — Per quanto considerato, va sollevata d'ufficio la suddetta questione di costituzionalità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, sesto comma, della l.r. 5 maggio 1990, n. 41, nella parte in cui non estende a favore dei dirigenti di prima qualifica dirigenziale dell'Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma (e quindi dei ricorrenti, in quanto a questi equiparati) le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 11 aprile 1985, n. 36);

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonché di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al presidente della g.r. Lazio e di comunicarla al presidente del consiglio regionale Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 1991.

Il presidente: BOREA

Il consigliere est.: CERRETO

92C0567

N. 254

*Ordinanza emessa il 7 marzo 1992 dal pretore di Taranto
nel procedimento penale a carico di Notaristefano Domenico ed altri*

Processo penale - Lesioni colpose gravi per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - Richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive - Prevista esclusione - Lamentata applicabilità, per l'ipotesi più grave di omicidio colposo commesso in violazione delle succitate norme, a seguito del mutamento di competenza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei criteri direttivi della legge delega in materia di coordinamento.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54; c.p.p. 1988, art. 7; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 234).

(Cost., artt. 3, 24 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, direttiva n. 45, e 6).

IL PRETORE

Sentite le parti ed esaminati gli atti del procedimento penale n. 744/91 dib (21131/90 mod. 22 p.m.p.) a carico di Notaristefano Domenico, nato a Mottola il 15 marzo 1949 e residente in Massafra al corso Roma n. 19; Coppola Mario, nato a Napoli il 7 settembre 1939 e residente in Grottaglie alla via Umbria n. 6; Vernagione Cosimo, nato a Taranto il 29 gennaio 1942 ed ivi residente alla via Nemi n. 86; Jacovelli Francesco, nato a Taranto il 23 febbraio 1948 ed ivi residente alla via Duca d'Aosta n. 30;

PRE:

che con decreto di citazione del 13 novembre 1990 il procuratore della Repubblica preso questa pretura traeva a giudizio le persone innanzi generalizzate, per rispondere del reato (art. 590 del c.p.) di (gravi) lesioni personali colpose, consistito nell'indebolimento permanente (art. 583, n. 2, del c.p.) dell'arto superiore destro del lavoratore Monopoli Giovanni, per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

che allo stato, essendo il procedimento nella fase degli atti preliminari al dibattimento, deve ritenersi ancora tempestivamente proposta l'istanza di applicazione della sanzione sostitutiva formulata da Notaristefano Domenico Jacovelli Francesco;

che a nulla rileva, ai fini del rinvio per l'esame della eccezione di illegittimità costituzionale della norma, sollevata d'ufficio, il diniego del consenso del p.m., avendo comunque il giudicante l'obbligo di applicare, all'esito del dibattimento, la sanzione chiesta in applicazione, ove ritenuta congrua e di tenere comunque conto della diminuzione processuale di cui all'art. 444 del c.p.p. (art. 448,1 del c.p.p.);

che, dunque, l'esame della conformità della disposizione di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 all'art. 1 della Costituzione è assolutamente rilevante e pregiudiziale, ove si tenga conto sia che il diniego fondato anche solo sulla inammissibilità della richiesta di applicazione, nel caso di specie, della sanzione sostitutiva invocata, impedisce l'esame degli atti del p.m., sia pur al fine di formulare l'eventuale giudizio di congruità della pena chiesta in applicazione, sia che l'accesso al «patteggiamento» della sanzione sostitutiva consentirebbe il prodursi degli effetti previsti dagli artt. 444 e 445 del c.p.p. (inidoneità della pronuncia ai fini del giudicato civile, possibilità di ulteriore concessione del beneficio di cui all'art. 163 del c.p., inapplicabilità delle pene accessorie);

che l'art. 60 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 esclude dall'ambito di applicazione delle norme di cui agli artt. 53 e segg. della stessa legge, il reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del c.p.: quando il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e che questo pretore ritiene di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui annovera il predetto reato tra le ipotesi di esclusione oggettiva dall'applicazione delle norme in materia di sanzioni sostitutive, consentendo, invece, la sostituzione per la più grave ipotesi di cui all'art. 589 del c.p. (omicidio colposo), anche ove il fatto sia stato commesso con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

IN DIRITTO OSSERVA

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è venuto a prodursi, in conseguenza delle modifiche introdotte in ordine ai criteri di determinazione della competenza (art. 7 del c.p.p.), un ampliamento dell'originario ambito di applicazione della norma di cui all'art. 54 della citata legge n. 689/1981, che prevede la sostituibilità, con le sanzioni previste dall'art. 53, delle pene detentive in concreto irrogate (entro i limiti previsti dal primo comma dell'articolo da ultimo citato) per reati di competenza del pretore.

Consegue, evidentemente, la sostituibilità attuale della pena detentiva anche nell'ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dal fatto commesso con violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, se non altro nell'ipotesi in cui, per effetto del giudizio di comparazione (anche solo di equivalenza) di circostanze attenuanti (anche solo generiche), possa trovare concreta applicazione la pena prevista nel minimo di sei mesi di reclusione (già essa stessa sostituibile con la semidetenzione).

Ciò chiarito appare evidente la disparità di trattamento sanzionatorio (sopravvenuta con l'entrata in vigore del nuovo codice di rito) fra la meno grave fattispecie criminosa delle lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (oggettivamente escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 53 e segg. della cit. legge n. 689/1981) e quella più grave dell'omicidio colposo per fatti analoghi. Disparità di trattamento e conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, che non può trovare giustificazione alcuna, atteso che le due fattispecie criminose (lesioni personali ed omicidio) si pongono, fra esse, in rapporto di progressività, ledendo entrambe, in differente misura, lo stesso bene (vita ed incolumità individuale), che trova protezione nelle norme penali di cui agli artt. 575-593 del c.p.. L'identità del bene, l'omogeneità dell'interesse e il differente trattamento sanzionatorio, sotto il profilo della sostituibilità delle pene (fortemente voluta dal legislatore per favorire il reinserimento sociale del condannato) non può — dunque — che portare alla formulazione di un giudizio di sopravvenuta irragionevolezza della predetta esclusione oggettiva.

Né appare possibile una applicazione delle predette norme in linea con il principio di uguaglianza, che renda superfluo il ricorso alla Corte costituzionale, risolvendosi per un verso una qualsiasi lettura portata ad escludere la sostituibilità della pena per i reati già di competenza del tribunale ed oggi del pretore in una palese violazione del principio di legalità, e per altro verso (rimanendo in un ambito più ristretto) risolvendosi una lettura portata ad

escludere la sostituibilità della pena per i reati di competenza del tribunale ed oggi del pretore in una palese violazione del principio di legalità, e per altro verso (rimanendo in un ambito più ristretto) risolvendosi una lettura portata ad escludere la sostituibilità della pena per l'omicidio colposo commesso per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro in una interpretazione analogica in *malum partem* di una norma eccezionale (quale è quella di esclusione oggettiva), assolutamente vietata dall'ordinamento giuridico vigente.

Considerata la *ratio* delle esclusioni oggettive previste dalla legge n. 689/1981, appare evidente che la questione prospettata alla Corte è solo la conseguenza di una lacuna normativa colmabile con la disciplina di coordinamento, peraltro soggetta agli stessi limiti imposti dalla «delega» legislativa. Sembra, dunque, profilarsi (sia pur con motivazioni differenti da quelle già rappresentate dal tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza, del 22 novembre 1991, di remissione degli atti alla Corte costituzionale) anche l'illegittimità dell'art. 234 delle norme di coordinamento del cod. proc. pen. (d.l. 28 luglio 1989, n. 271) in relazione all'art. 76 e 3 della Costituzione, per un verso per la violazione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione all'art. 2 (punto 45) stessa legge, nella parte in cui è stato omissivo di prevedere l'abrogazione dell'art. 60 della legge n. 689/1981, limitatamente alla previsione, fra le cause di esclusione oggettiva, della fattispecie di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, divenuto incompatibile con l'art. 54 della legge n. 689/1981 cit. a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (art. 7); per altro verso per l'irragionevolezza della predetta norma (art. 238 cit.) nella parte in cui, pur dovendo coordinare le disposizioni della legge n. 689/1981 a quelle del nuovo codice di rito ed in particolare all'art. 7 del c.p.p., che per mutamento della competenza del pretore, consente la applicabilità di quella disciplina al reato di cui all'art. 589 c.p.v., ha omissivo di adeguare quella stessa disciplina con la eliminazione del reato di cui all'art. 590 del c.p. per i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal novero delle ipotesi di esclusione oggettiva previste dall'art. 60 cit. della legge n. 689/1981 così violando il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

A tal proposito giova osservare che la modifica dei criteri di determinazione delle competenze e l'innovazione del rito (attesa la differente natura delle norme, sostanziale per quel che attiene alla pena e, dunque, alle sanzioni sostitutive) non appare tale da giustificare una interpretazione che porti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intero art. 60 o dell'art. 54 della legge n. 689/1981, nella parte in cui limita ai soli reati di competenza pretoriale la sostituibilità delle sanzioni detentive brevi. Non può, infatti, mancare di osservarsi che la «delega delega» (16 febbraio 1987, n. 81), prevedendo l'ipotesi del «patteggiamento» (art. 2, punto 45) e la «applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti» ed omettendo di prevedere, con la riforma, una estensione dei casi di applicazione di queste ultime, ha di fatto ribadito la volontà del legislatore di tenere fermi i criteri (già esistenti) di individuazione dei presupposti (oggettivi e soggettivi) per l'applicazione delle sanzioni sostitutive e (per la maggiore relativa gravità) l'esclusione dall'ambito di applicazione della predetta disciplina dei reati di competenza del Tribunale. Una diversa lettura delle norme che portasse a ritenere abrogato il limite rappresentato dalla competenza pretoriale ai fini della sostituibilità delle pene si risolverebbe, infatti, in una pronuncia additiva e comunque in una interpretazione che appare costituzionalmente illegittima per il superamento dei limiti di operatività della «delega».

In definitiva, alla luce delle ragioni che animarono l'ampio movimento ideologico tendente a ridurre il peso e l'incidenza delle pene detentive (ferma restando la natura penale della sanzione), è sempre considerando la *ratio* delle esclusioni oggettive che appare di tutta evidenza a questo pretore come la lacunosità della disciplina in materia di applicazione delle sanzioni sostitutive, di più ampie dimensioni rispetto a quella che forma l'attuale oggetto del rinvio alla Corte, possa essere colmata solo attraverso un puntuale intervento legislativo, tanto più che la disciplina delle esclusioni oggettive, non più rivista dall'epoca di emanazione della legge, rendendo palese una «irrazionale disparità di trattamento», oggi non annovera figure di reati, che, in considerazione dell'*eadem ratio* e confrontate ad esempio con la previsione di cui all'art. 60, primo capoverso, dovrebbero invece rientrarvi (si pensi ai reati in materia di smaltimento dei rifiuti solidi, alla recente disciplina in materia di inquinamento atmosferico o ai numerosi altri reati c.d. «ambientali», previsti da leggi successive nel tempo alla legge n. 689/1981).

In conclusione, attesa la rilevanza della questione, dipendendo da essa l'applicabilità della sanzione sostitutiva chiesta dall'imputato, a questo pretore appare non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689/1981, nella parte in cui esclude dall'applicabilità delle sanzioni sostitutive «il reato di cui all'art. 590, secondo e terzo comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro...», per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 54 della citata legge n. 689 e 589 c.p.v., del cod. pen., laddove questi ultimi consentono la sostituibilità della sanzione detentiva in concreto irrogata per il più grave reato di cui all'art. 589 del c.p., per fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, nonché con l'art. 24 della Costituzione, limitando l'esclusione oggettiva il diritto di difesa dell'imputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale. Né manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 6, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 7 del c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689/1981, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1987, con riferimento al combinato disposto degli artt. 54 e 60 della legge n. 689/1981.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in relazione all'art. 54 della citata legge n. 689/1981; nonché dell'art. 238 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 7 del c.p.p., 54 e 60 della legge n. 689/1981, nonché per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 6 della legge n. 81/1987, con riferimento al combinato disposto degli artt. 54 e 60 della legge n. 689/1981;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e dispone che a cura delle cancelleria la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Taranto, addì 7 marzo 1992

Il pretore: FIORE

L'assistente giudiziario: MILELLA

92C0568

N. 255

Ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, nel procedimento penale a carico di Archetti Alberto.

Regione Lombardia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione di cui al d.P.R. n. 915/1982 - Esclusione, con legge regionale, dello stoccaggio provvisorio effettuato secondo determinate modalità, dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante - Indebita interferenza da parte della regione nella materia penale.

(Legge regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nell'ambito del processo penale (n. 10138/1990 r.g. p.m., n. 4187/91 r.g. pretura) iniziatosi il 19 novembre 1991 a carico di Archetti Alberto, imputato del reato p. e p. art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 «perché effettuava lo stoccaggio provvisorio di quattro fusti contenenti solventi clorurati esausti, rifiuti tossici nocivi, per un peso complessivo di 1168 chilogrammi, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione regionale. In Mornico al Serio fino al 29 marzo 1990», il difensore del prevenuto preannunciava l'avvenuta emanazione di una legge regionale, applicabile al caso di specie e tale da poter condurre ad un proscioglimento nel merito.

Disposto dunque un rinvio all'odierna udienza e acquisito il testo della legge regionale lombarda 25 novembre 1991, n. 28 («Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici nocivi presso il luogo di produzione»).

OSSERVA

La normativa in parola concede sostanzialmente un'autorizzazione preventiva in via generale per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine, ove siano soddisfatti alcuni requisiti tassativamente indicati (art. 1). All'uopo, il titolare dell'impianto è tenuto a comunicare alla provincia territorialmente competente la tipologia e la quantità dei rifiuti entro sessanta giorni dalla data in vigore della legge o dalla data di formazione dei nuovi rifiuti (art. 2). I controlli dei suddetti impianti sono demandati alla provincia competente (art. 4).

Nel caso poi di omessa comunicazione art. 2, salva la responsabilità penale, sono previste sanzioni amministrative (art. 5).

La legge citata, ad avviso del giudicante, si pone in contrasto col d.P.R. n. 915/1982 ed in particolare con gli articoli 6 e 16.

Per un verso infatti, l'autorizzazione preventiva generale travalica le competenze regionali, così come previste dal punto f) dell'art. 6 citato, che si limita a demandare l'emanazione di norme meramente integrative ed attuative «per le procedure di controllo e di autorizzazione» (ove, non a caso, la parola «controllo» precede la parola «autorizzazione» e quindi deve ritenersi che sia comunque vietata una autorizzazione *ex ante*).

Per altro verso, l'art. 16 stabilisce che «ogni fase» dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata e tra tali fasi ricomprende anche «lo stoccaggio provvisorio», precisando che per il rilascio dell'autorizzazione deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza «del sito e delle annesse attrezzature».

Viene dunque ribadito il fatto, del resto conforme ai più elementari principi di sicurezza ambientale, che l'autorizzazione deve sempre seguire la fase del controllo e deve essere espressa e specifica. Solo in tal modo, infatti, all'esito di una seria ed approfondita istruttoria, la pubblica amministrazione può verificare l'assenza di pericoli per i cittadini, prima che il diritto alla salute venga irrimediabilmente pregiudicato.

Al contrario, il disposto regionale consente che l'attività possa svolgersi regolarmente senza alcuna pronunzia, lasciando poi il controllo successivo della sussistenza delle condizioni legittimanti l'autorizzazione ad un'iniziativa delle province.

Ma, se il contrasto di cui sopra effettivamente sussiste, ne discende che gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 28/1991 urtano altresì con l'art. 117 della Costituzione, sia perché la materia dello smaltimento dei rifiuti non rientra fra quelle per le quali è consentita la potestà legislativa concorrente, sia perché comunque vulnerano un principio fondamentale della legge statale di riferimento, a sua volta diretta all'attuazione di direttive CEE con una uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 179/1986).

E d'altronde, atteso che l'autorizzazione regionale di cui all'art. 16, lett. b) vale ad escludere le sanzioni penali previste dal successivo art. 26, il sistema regionale previsto dagli articoli 1 e 2 della legge n. 28/1991 determina in concreto la rimozione o la variazione della pena comminata dalla legge statale. Questo comporta, pertanto, la violazione dell'art. 25 della Costituzione, posto che la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale (Corte costituzionale sentenza n. 79/1977) e che la normativa regionale *de qua* — e segnatamente gli articoli 1 e 2 — produce un'ingiustificata differenziazione rispetto alla disciplina generale anche sotto il profilo propriamente penale (cfr. Corte costituzionale sentenza 6 luglio 1989, n. 370).

La rilevanza della questione per il giudizio in corso emerge sulla base del fatto che l'odierno imputato deve rispondere del mancato possesso dell'autorizzazione, pur avendone fatto tempestiva richiesta agli organi regionali, sicché sulla base dei citati articoli 1 e 2 (in rapporto quest'ultimo all'art. 6) della l.r. n. 28/1991 ed in forza dell'art. 2 del c.p. (fatto non più costituente reato), il prevenuto stesso dovrebbe essere prosciolto, sulla sua mera attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale.

Infatti, non sembra che la legge regionale *de qua* limiti la sua applicazione agli stoccaggi provvisori ancora in corso al tempo della sua emanazione (arg. ex art. 6). In ogni caso, se anche così fosse, dovrebbe utilizzarsi in concreto il terzo comma, art. 2, del c.p., con la conseguenza che il risultato non cambierebbe, essendo la contravvenzione contestata un reato formale ed avendo l'autorizzazione in parola carattere di elemento normativo della fattispecie penale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 117 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Grumello del Monte, addì 17 dicembre 1991

Il pretore: Mocer

N. 256

Ordinanza emessa il 9 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 aprile 1992) dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Pancamo Giorgio ed Ente minerario siciliano ed altri

Regione siciliana - Industria mineraria - Ristrutturazione - Licenziamento di dirigenti eccedenti il contingente da mantenere in servizio - Omessa previsione per essi di provvidenze disposte per impiegati e operai licenziati - Legittimata disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa anche la sentenza della Corte costituzionale 180/1987 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norma di analogo contenuto.

(Legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, art. 4, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 2104/89 r.g. promossa da Pancamo Giorgio, avv. Paleologo, contro l'Ente minerario siciliano (EMS), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, avv. Del Noce, e nei confronti:

1) dell'I.N.P.D.A.I., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, avvocati Camiseca e Giallonardo Ruisi;

2) F.I.P.D.A.I., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, avvocati Minucci e Battaglia D'Asaro, all'udienza di discussione del 9 ottobre 1991;

Letti gli atti;

Vista la sentenza non definitiva di pari data con la quale è stata rigettata l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall'EMS ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio per una ulteriore istruzione;

Ritenuto che il ricorrente dott. Giorgio Pancamo, ex dirigente della Chisade S.p.a., società del gruppo EMS, in quiescenza dal 31 dicembre 1976, ha invocato i benefici economici previsti dagli artt. 6 e 9 della legge regione Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 4 della legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 ed in conseguenza della sentenza n. 180/1987 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, primo comma, e 3 della citata legge regionale (n. 42/1975), nella parte in cui non contemplano anche i dirigenti in eccedenza, per i quali si sia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della stessa legge, ai fini delle provvidenze di cui ai commi successivi dell'art. 6 ed allo stesso art. 9 della legge»;

Considerato che, secondo la preferibile e più plausibile interpretazione (l'unica che rende possibile il coordinamento con l'ultimo comma dell'art. 5, il quale prevede una data di cessazione del rapporto di lavoro con i dirigenti Chisade che non avrebbe alcuna funzione se a detta categoria di lavoratori dovesse estendersi la norma dell'art. 10, diretta alla conservazione del posto), l'espressione «dipendenti della Chisade» contenuta nell'ultimo comma della legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, va riferita solo agli impiegati e non anche ai dirigenti;

Ritenuto che, pertanto, ai dirigenti Chisade non potrebbero applicarsi le provvidenze previste dagli artt. 6 e 9 della legge regione Sicilia n. 42/1975 con la conseguenza che, in tal guisa, si riprodurrebbe, nell'ambito dei dirigenti Chisade, quella stessa disparità di trattamento con impiegati ed operai, censurata dalla citata sentenza n. 180/1987 della Corte costituzionale con riferimento ai dirigenti Sochimisi;

Considerato quindi che, a seguito della ricordata sentenza n. 180/1987 della Corte costituzionale, l'art. 4, ultimo comma, della legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché esclude dai benefici di cui agli artt. 6 e 9 della legge regione Sicilia n. 42/1975 senza alcuna plausibile e ragionevole motivazione i dirigenti Chisade rispetto agli altri dipendenti;

Ritenuto, allora, come appaia rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, ultimo comma, della legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, ultimo comma, della legge regione Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina, conseguentemente, sospendersi il giudizio in esame e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla suddetta questione;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 9 ottobre 1991

Il pretore: PORRELLO

92C0570

N. 257

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dal tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di Cingolani Massimo*

Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Ritenuto difetto dell'evidenza della prova a causa di carenza delle indagini preliminari influenti sull'ammissibilità dell'applicazione della pena ex art. 444 - Lamentata omessa previsione della possibilità, per il giudice del dibattimento, di dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato e, conseguentemente, di rimettere gli atti al p.m. - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Ritenuto difetto del requisito dell'evidenza della prova per carenza delle indagini preliminari influenti sulla decidibilità allo stato degli atti da parte del giudice delle indagini preliminari - Lamentata omessa previsione della possibilità, per il giudice del dibattimento, di dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato e, conseguentemente, di rimettere gli atti al p.m. - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 453 e 456).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento n. 72/92 a carico di Cingolani Massimo imputato del reato di cui agli artt. 110 del c.p., 73 del t.u.l. stupefacenti;

Osserva

Con decreto 4 gennaio 1992 il g.i.p. presso il tribunale di Ancona disponeva nei confronti dell'imputato giudizio immediato, deducendo l'evidenza della prova dalla sorpresa in flagranza operata dalla p.g. e dalle ammissioni degli imputati. All'udienza fissata il difensore del Cingolani presentava istanza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p., che non otteneva il consenso del p.m.; contestualmente eccepeva la nullità dell'ordinanza, emessa dal g.i.p. in data 17 gennaio 1992, con la quale veniva rigettata l'istanza di giudizio abbreviato ex art. 458 del c.p.p., consentito dal p.m., eccezione che il tribunale accoglieva con ordinanza dibattimentale in data 13 febbraio 1992, disponendo la trasmissione degli atti al g.i.p.

Con provvedimento di pari data il g.i.p. ribadiva la validità del decreto di giudizio immediato, investendo nuovamente il tribunale per il giudizio.

A motivazione del provvedimento richiamava la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, che, nel dichiarare la parziale legittimità della norma di cui all'art. 458 del c.p.p., ha riconosciuto la facoltà per il collegio giudicante di valutare, all'esito del dibattimento, se il g.i.p. si era a ragione esperesso nel ritenere il processo non definibile allo stato degli atti e conseguentemente di applicare, se di contrario avviso, la riduzione di pena ex art. 442, secondo comma, del c.p.p.

Ritiene questo tribunale che il richiamo fatto dal g.i.p. alla giurisprudenza della Corte costituzionale non sia pertinente al caso in questione, diversi essendo i presupposti e risolvendosi la procedura adottata nella realizzazione di una situazione processuale lesiva dei diritti della difesa e preclusiva di qualsiasi controllo sulla legittimità del provvedimento del g.i.p. produttivo della situazione medesima, ciò in totale antitesi con la *ratio* dichiarata della giurisprudenza costituzionale invocata.

Vero è che la sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 22-31 gennaio 1992 ha ritenuto, in via estensiva, che il giudice possa all'esito del dibattimento nuovamente valutare la definibilità allo stato degli atti ai fini dell'ammissione del giudizio abbreviato, ma ciò fece per rendere conforme alla Costituzione la norma, ossia per impedire che, in violazione dell'art. 24 della Carta costituzionale, il g.i.p. potesse decidere, in modo negativo e preclusivo di ogni controllo giurisdizionale, su questione incidente sulla misura della pena.

Nell'ipotesi di cui all'art. 458 del c.p.p., possono, a ben vedere, darsi due evenienze processuali:

1) che il g.i.p. correttamente disponga il giudizio immediato, essendo evidente la prova, ed allora si realizza il presupposto implicito considerato dalla pronuncia n. 23/1992 della Corte costituzionale, così da rendere possibile al collegio giudicante il controllo del provvedimento del g.i.p. reiettivo del giudizio abbreviato e la eventuale conseguente riduzione di pena;

2) che il g.i.p. correttamente disponga il giudizio immediato quando la prova non è evidente per carenza di indagini; in tal caso il difetto di presupposto per il giudizio immediato costituisce poi la ragione per la successiva pronuncia di non decidibilità allo stato degli atti. Ne deriva che il collegio giudicante non potrà effettuare, né all'esito del dibattimento né prima, alcuna seria valutazione sulla definibilità del processo allo stato degli atti, poiché la non definibilità è frutto di una errata valutazione (la disposizione del giudizio immediato) che procede e apparentemente giustifica il provvedimento reiettivo del giudizio abbreviato.

La conseguenza è che il g.i.p. viene a decidere, in modo negativo e preclusivo di ogni controllo giurisdizionale, su questioni incidenti sulla misura della pena, situazione processuale motivo della citata pronuncia di illegittimità costituzionale, che è rimuovibile esclusivamente risalendo nella valutazione al provvedimento, decreto di giudizio immediato, che ne è all'origine.

Se infatti la prova non è evidente perché non sono state svolte le necessarie indagini (e ciò nonostante viene disposto il giudizio immediato), per ciò stesso si nega che il processo sia definibile allo stato degli atti, cosicché la reiezione dell'istanza di giudizio abbreviato sarà solo formalmente ineccepibile, ma sostanzialmente abnorme, trovando la sua motivazione nella necessità di svolgere le indagini omesse.

Qualora poi il processo abbia ad oggetto, come nel caso in esame, reati in tema di stupefacenti, profili di illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) si manifestano in relazione alle varie fattispecie disciplinate dalla legge. Ed infatti, in conseguenza dell'omesso accertamento qualitativo e quantitativo, nella forma della consulenza o dell'incidente probatorio, sulla sostanza sequestrata all'imputato, viene preclusa definitivamente e insindacabilmente la possibilità di accedere al giudizio abbreviato per l'ipotesi di cui all'art. 73, primo comma, l.u.l. stupefacenti e perfino al patteggiamento della pena per l'ipotesi di cui all'art. 73, quinto comma, del l.u. citato, demandando alla fase dibattimentale la verifica della stessa fondatezza della notifica *criminis* (accertamento qualitativo) e la precisa formulazione dell'accusa (accertamento quantitativo).

La proposizione di giudizio immediato in tale situazione processuale svuota di qualsiasi contenuto l'avviso all'imputato, previsto dall'art. 456, secondo comma, del c.p.p., della facoltà di chiedere l'adozione dei riti alternativi.

Poiché tanto dalle richieste del p.m. di giudizio immediato, che dal relativo decreto emesso dal g.i.p. nei confronti di Cingolani Massimo, si desume, nella parte motiva, l'assenza tra le fonti di prova di qualsiasi accertamento sulla sostanza sequestrata, deve ritenersi, oltreché non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, altresì rilevante, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 453, 456 e 458 del c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice possa dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato, quando risulti il difetto del requisito della evidenza della prova a causa di carenza di indagini preliminari e quando dallo stesso motivo discenda la non decidibilità allo stato degli atti da parte del g.i.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 453 e 456 del c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato, quando risulti il difetto del requisito dell'evidenza della prova a causa di carenza di indagini preliminari influenti sulla ammissibilità dell'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p., e conseguentemente rimettere gli atti al p.m.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 453, 456 e 458 del c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa dichiarare l'inammissibilità del giudizio immediato, quando risulti il difetto del requisito della evidenza della prova a causa di carenza di indagini preliminari influenti sulla decidibilità allo stato degli atti da parte del giudice delle indagini preliminari, e conseguentemente rimettere gli atti al p.m.;

Dispone la sospensione del processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ancona, all'udienza dibattimentale del 19 marzo 1992

Il presidente: FRISINA

I giudici: GALLUZZI - RAZZI est.

92C0571

n. 258

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1992 dal tribunale di Foggia
nel procedimento civile vertente tra Certonza Antonio ed altri e la Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci*

Contratti agrari - Miglioramento dei fabbricati rurali (nella specie: ampliamento dei locali per il ricovero del bestiame) - Rilascio della concessione edilizia subordinatamente all'asservimento del fondo rustico alla nuova costruzione - Impossibilità per il proprietario del fondo di impedire l'esecuzione dei lavori e di opporsi all'asservimento del fondo alla nuova costruzione - Conseguente costituzione di un limite alla proprietà terriera privata per un fine, connesso alla disciplina urbanistica, diverso da quelli costituzionalmente previsti e consistenti nel conseguimento del razionale sfruttamento del suolo.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 16).

(Cost., art. 44).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa promossa da Certonza Antonio e Centonza Matteo elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Giovanni Di Mattia dal quale sono rappresentati e difesi giusta mandato a margine del ricorso, contro la Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Fabrizio Virzi dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce alla copia del ricorso;

Il collegio rilevato che i germani Antonio e Matteo Centonze, quali affittuari del fondo sito in agro di Manfredonia, azienda «Posta Amendola», di proprietà della Fondazione Siniscalco-Ceci di Foggia, furono autorizzati dall'IPA di Foggia ad eseguire ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge n. 203/1982, un progetto di ristrutturazione ed ampliamento dei locali per il ricovero del bestiame, e che il sindaco di Manfredonia rilasciò agli stessi la concessione edilizia subordinatamente all'asservimento del fondo rustico alla nuova costruzione; considerato che la Fondazione — dalla quale l'asservimento può essere esclusivamente concesso costituendo l'estrinsecazione negoziale dei poteri propri del proprietario — si è rifiutata di redigere il relativo atto notarile, onde gli affittuari hanno convenuto la medesima dinanzi a questo tribunale, sez. spec. agr. — per sentire, in via principale, pronunziare sentenza ex art. 2932 del c.c. in luogo dell'atto di asservimento suddetto, ed, in subordine, condannarsi al risarcimento dei danni;

Considerato che si profila ammissibile nella specie l'azione fondata sul disposto dell'art. 2932 del c.c., in quanto la portata di tale norma, secondo l'unanime orientamento di dottrina e giurisprudenza, non riguarda solo il caso di inadempimento di un contratto preliminare, ma anche le altre ipotesi di violazione di obblighi a contrarre, siano esse di fonte legale (per un caso analogo alla fattispecie, cfr. l'art. 1032 del c.c.), ovvero negoziale;

Ritenuto che l'art. 16 della legge n. 203/1982, una volta intervenuti l'autorizzazione dell'IPA ed il rifiuto del proprietario (o la sua mancata risposta nel termine prescritto) ad eseguire l'opera, non sembra porre alcun limite al diritto dell'affittuario di procedere all'esecuzione di detta opera, con la conseguenza che, ove per la realizzazione di quest'ultima si renda necessario, come nella specie, l'asservimento del fondo, ciò possa implicare un corrispondente,

obbligo del proprietario, non solo di soggiacere passivamente all'iniziativa del primo, ma anche di prestare la sua cooperazione quando sia necessaria fino al punto da sottoporre il fondo ad oneri di tipo reale, tra cui è annoverabile, il cosiddetto «asservimento» dell'intera estensione del fondo stesso all'erigenda costruzione, senza possibilità per il futuro di realizzarvi altra costruzione edilizia;

Ritenuto che ciò sembra comportare un vincolo per la proprietà terriera non direttamente stabilito e regolato dalla disciplina sui miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, di cui al citato art. 16 della legge n. 203 1982, ma anzi incompatibile con essa, siccome finalizzata al potenziamento della capacità produttiva ed economica del fondo, senza limiti ed oneri di natura reale suscettibili, nel contempo, di ridurre il suo valore di mercato;

Considerato che, ove in base alla disciplina vigente il diritto dell'affittuario all'esecuzione delle opere autorizzate dall'IPA, debba trovare senz'altro attuazione malgrado le descritte implicazioni in danno della proprietà terriera, si profila il dubbio di legittimità dell'art. 16 su menzionato per contrasto con l'art. 44 della Costituzione: invero tale norma stabilisce che compete al legislatore imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata onde conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali mentre nella specie, come detto, l'imposizione dell'«asservimento» non costituisce una previsione espressa della norma, ma un effetto «casuale» dei miglioramenti autorizzati dall'IPA, in connessione con la disciplina edilizia ed urbanistica; sicché si verrebbe a costituire un limite per la proprietà terriera privata, senza alcuna previsione contenuta in una norma di legge, con riguardo alla cennata finalità; ritenuto che, per quanto dedotto, la questione appare rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, per contrasto con l'art. 44 della Costituzione nella parte in cui, autorizzando l'affittuario ad eseguire opere di miglioramento, ovvero addizioni e trasformazioni del fondo, con osservanza della procedura ivi stabilita, non esclude l'obbligo del proprietario di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale, ove ciò si renda necessario per l'esecuzione di dette opere;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Foggia, addì 18 marzo 1992

Il presidente: D'ERRICO

92C0572

N. 259

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Ugato Luigi

Processo penale - Indagini preliminari - Termini: 6 mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di richiesta prima della scadenza e di disposizione anche a termine scaduto - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma).

(Cost., art. 112).

PE: INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del proc. 453 92 g.i.p. a carico di Ugato Luigi iscritto nel registro delle notizie di reato in data 3 luglio 1991; rilevato che ai sensi dell'art. 405, secondo comma, del c.p.p. il termine di durata delle indagini preliminari (tenendo conto della sospensione dei termini in periodo ferie) è scaduto in data 18 febbraio 1992;

Rilevato che la richiesta di proroga del pubblico ministero *ex art. 406, primo comma*, è pervenuta presso la cancelleria del giudice delle indagini preliminari il 18 febbraio 1992 ma che la notifica (ai sensi del terzo comma della norma cit.) alla persona sottoposta alle indagini è avvenuta (con il rito degli irreperibili *ex art. 159*) in data 15 febbraio 1992;

Rilevato pertanto che alla data del 18 febbraio 1992 non era ancora scaduto il termine di cinque giorni dalla notifica di cui sopra con la conseguenza che il giudice delle indagini preliminari non ha potuto provvedere entro il 18 febbraio 1992 sulla richiesta di proroga [il relativo provvedimento sarebbe risultato nullo *ex art. 178 lett. c)* e 180 del c.p.p.];

Ritenuto peraltro che — una volta decorso il termine di giorni cinque previsto dall'*art. 406, terzo comma* — è altresì scaduto il termine (18 febbraio 1992) di durata delle indagini preliminari e ciò sembra impedire al giudice delle indagini preliminari di concedere la richiesta proroga giacché ciò può avvenire (ai sensi dell'*art. 406, primo comma*) solo «prima della scadenza»;

Ritenuto che la violazione da parte del giudice per le indagini preliminari del disposto dell'*art. 406, primo comma*, oltre a rilevare ai fini disciplinari in relazione alla previsione dell'*art. 124 del c.p.p.* («obbligo di osservanza delle norme processuali»), comporterebbe — in base ad una ragionevole interpretazione sistematica delle norme — la sanzione di inutilizzabilità — *ex art. 407, terzo comma* — degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine iniziale (*art. 405, secondo comma*) illegittimamente prorogato dal giudice delle indagini preliminari;

Ritenuto pertanto che nella situazione sopra delineata al giudice delle indagini preliminari non resta altra scelta che respingere la richiesta di proroga fissando un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione da parte del pubblico ministero delle sue richieste in tema di esercizio dell'azione penale (*art. 406, settimo comma*);

Ritenuto che tale conclusione — imposta dal sistema processuale vigente — confligge con il principio di obbligatorietà dell'azione penale (*art. 112 della Costituzione*) per le ragioni che seguono:

1) la disciplina di cui agli *artt. 405 e segg. e 553* in tema di termini di durata delle indagini preliminari (che ha il proprio precedente normativo nell'*art. 392-bis del c.p.p. 1930*, introdotto con l'*art. 24 della legge n. 532/1988*) è ispirata alle esigenze di accelerare la definizione del procedimento e di ridurre i margini di discrezionalità del pubblico ministero incidenti sulle garanzie dell'imputato o delle altre parti istituendo un controllo giurisdizionale sulla attività dell'organo della pubblica accusa onde prevenire arbitrii od inerzie, attraverso l'evidenziazione dei ritardi e l'obbligo di palesarne i motivi (*v. art. 405, secondo e terzo comma*);

2) siffatta *ratio* legislativa non può però comportare che entro il termine di mesi sei, oltre alla presentazione della richiesta del pubblico ministero, debba anche avvenire la notifica della richiesta stessa alla persona sottoposta alle indagini (ed eventualmente alla persona offesa) e debba altresì decorrere interamente il termine di giorni cinque da tale notifica (*art. 406, terzo comma*). Difatti il tempo necessario per le notifiche di cui sopra è un fatto che prescinde (in gran parte) dalla diligenza del pubblico ministero il quale non può sempre prevedere le possibili difficoltà di reperimento dei destinatari (che potrebbero — in casi limite — anche adoperarsi dolosamente per impedire la notifica tempestiva della richiesta e così precludere la proroga delle indagini a loro carico).

Né può pretendersi che il pubblico ministero inizi la procedura di proroga molto tempo prima della scadenza, intuendo la complessità delle indagini e prevedendo le difficoltà di notifica, perché nel caso di richiesta troppo tempestiva il giudizio del giudice delle indagini preliminari sulla «oggettiva impossibilità» di concludere le indagini nel termine di legge potrebbe risultare del tutto inconferente in quanto formulato in un momento troppo anticipato rispetto alla scadenza del termine stesso (la «fisiologica» applicazione dell'*art. 406* presuppone evidentemente che il giudice delle indagini preliminari si pronunci proprio nell'imminenza della scadenza avendo presente l'intero quadro delle indagini compiute dal pubblico ministero fino a quel momento);

3) i rilievi che precedono si attagliano perfettamente al caso di specie. Nel presente procedimento infatti il pubblico ministero — in previsione della scadenza del 18 febbraio 1992 — ha formulato la richiesta di proroga fin dal 30 dicembre 1991, contestualmente disponendo ricerche della persona sottoposta alle indagini (Ugato Luigi) a norma dell'*art. 159* (essendo emerse — da epoca non anteriore al luglio 1991 — difficoltà di reperimento del medesimo). Pervenuti gli esiti (negativi) dei richiesti accertamenti il pubblico ministero ha emesso, il 13 febbraio 1992, decreto di irreperibilità disponendo che la notifica della richiesta di proroga fosse eseguita mediante consegna di copia al difensore d'ufficio. La notifica è stata quindi eseguita il 15 febbraio 1992 e la richiesta è pervenuta, come già detto, al giudice delle indagini preliminari il 18 febbraio 1992.

È evidente, quindi, che nel caso di specie, in ottemperanza alla disciplina processuale vigente, il giudice delle indagini preliminari dovrebbe respingere la richiesta di proroga senza che alcun addebito di inerzia o di negligenza possa essere mosso al pubblico ministero, in quanto gli adempimenti prescritti dagli artt. 159 e 406 sono stati disposti dal pubblico ministero stesso ed eseguiti dagli organi di p.g. e dagli ufficiali giudiziari in tempi senz'altro congrui rispetto alla scadenza di cui all'art. 405, secondo comma;

4) sulla base di queste premesse è evidente che il combinato disposto di cui agli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, confligge con il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione). Difatti la previsione secondo cui il giudice delle indagini preliminari deve respingere la richiesta di proroga del pubblico ministero se la stessa, pur pervenuta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405, sia stata però notificata alla persona sottoposta alle indagini dopo detta scadenza (ovvero se solo successivamente a quest'ultima sia maturato il termine dilatorio di cinque giorni dalla notifica) configura un'ipotesi di preclusione all'esercizio dell'azione penale al di fuori dei casi di «oggettiva superfluità del processo» (per questa terminologia v. Corte costituzionale n. 88/1991) codificati dagli artt. 408 e 411 del c.p.p. e 125 delle disp. att. del c.p.p. Invero, se il pubblico ministero ha chiesto la proroga, e perché aveva necessità di compiere ulteriori indagini e se ciò gli è impedito (senza che alcun addebito di inerzia o di negligenza possa essergli ascritto) a causa di imprevedibili ritardi o di contingenti difficoltà attinenti la notifica della richiesta, la conseguenza necessitata per l'organo dell'accusa sarà quella (ex art. 50, primo comma, e 405, primo comma) di richiedere l'archiviazione (in particolare ai sensi dell'art. 125 della disp. att. non essendo gli elementi raccolti idonei a sostenere l'accusa in giudizio);

5) ma anche sotto altro profilo le norme processuali in oggetto risultano contrastanti con l'art. 112 della Costituzione.

Occorre ricordare infatti che «l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ad opera del pubblico ministero (...) è stata costituzionalmente affermata come elemento che concorre a garantire, da un lato, l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio della propria funzione, dall'altro, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi penali» (Corte costituzionale n. 84/1979).

Se dunque l'azione penale è attribuita al pubblico ministero «senza consentirgli alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale doveroso ufficio» (sent. ult. cit.) è necessario (in attuazione dell'art. 112 della Costituzione) che esista un controllo giurisdizionale volto a garantire che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli risultati effettivamente superflui. Ciò significa che per garantire realmente l'obbligatorietà dell'azione penale il controllo del giudice sull'inazione del p.m. deve esser tale «da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione penale)» (Corte costituzionale n. 88/1991).

Ora è evidente che il controllo del giudice delle indagini preliminari sulla legalità dell'inerzia o dei ritardi del pubblico ministero sarebbe del tutto svuotato di contenuto se fosse consentito al rappresentante dell'accusa omettere le indagini del caso per poi — al fine di conferire un'apparenza di correttezza formale al proprio operato — presentare tempestiva richiesta di proroga facendo maliziosamente affidamento sui tempi aleatori di notifica della richiesta e sul successivo decorso del termine dilatorio di cui all'art. 406, terzo comma, per ottenere dal giudice delle indagini preliminari un rigetto della richiesta di proroga (per intervenuta scadenza, nelle more, del termine di durata delle indagini preliminari) che — almeno formalmente — non sarebbe ad esso pubblico ministero imputabile.

Si deve dunque concludere che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del c.p.p. — nella parte in cui prevedono che il giudice delle indagini preliminari possa accogliere solo prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 la richiesta di proroga tempestivamente presentata dal pubblico ministero — in relazione all'art. 112 della Costituzione;

6) la questione di cui sopra è anche rilevante nel presente procedimento. Difatti solo se il giudice delle indagini preliminari potesse pronunciarsi, pur dopo la scadenza del termine di durata delle indagini, in senso favorevole alla richiesta di proroga presentata dal pubblico ministero e notificata alla persona sottoposta alle indagini prima della scadenza del termine medesimo, sarebbe possibile nella specie per questo giudice ritenere ammissibile la concessione della proroga, previo esame del merito della richiesta.

A quest'ultimo riguardo è il caso di evidenziare (anche se tale profilo non dovrebbe influenzare il giudizio di rilevanza) che la richiesta di proroga appare nella specie fondata in quanto il p.m. ha necessità di continuare le ricerche della persona sottoposta alle indagini (allo stato irreperibile) per poterne assumere l'interrogatorio e poter quindi acquisire elementi a sostegno (ovvero anche a confutazione: v. art. 358 del c.p.p.) dell'ipotesi accusatoria secondo cui l'Ugato, quale proprietario dell'auto VA/626245, potrebbe essere uno dei presunti autori (un uomo e tre donne) del tentato furto commesso (in Asti il 3 giugno 1991) in danno di Stella Eenedina, dato che proprio a bordo di tale auto la parte offesa vide allontanarsi i malfattori.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953 il giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Asti dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, codice procedura penale in relazione all'art. 112 della Costituzione;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 27 febbraio 1992

Il giudice per le indagini preliminari: CORBO

92C0573

260

Ordinanza emessa il 16 gennaio 1992 dalla pretura di Belluno, sezione distaccata di Feltre nel procedimento penale a carico di Rivaben Claudio

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Teste deceduto già escusso dalla p.g. - Divieto assoluto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria anche in caso di irripetibilità della prova per morte, infermità o irripetibilità del testimone - Disparità di trattamento tra cittadini - Compressione del diritto di difesa dello Stato - Limitazione dell'esercizio del potere giurisdizionale e dei poteri del p.m. nell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 195, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 112).

Rilevato che Canal Luigi, indicato dal p.m. quale principale testimone, è deceduto;

Rilevato che il medesimo fu sentito dalla p.g. quale persona informata sui fatti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p., ufficiali ed agenti di p.g. non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e che, ai sensi degli artt. 512 e 514 del c.p.p. le medesime non possono essere lette ed utilizzate ai fini della decisione, neppure quando ne è divenuta impossibile la ripetizione pe fatti o circostanze imprevedibili;

Ritenuta pertanto l'impossibilità di utilizzare, nel presente processo, le dichiarazioni di cui sopra, con la conseguente rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale che ci si appresta a sollevare;

Ritenuto che le norme menzionate contrastano con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione, in quanto:

a) dall'art. 195, quarto comma, del c.p.p. in relazione al terzo comma dello stesso articolo, emerge una discriminazione irragionevole tra cittadini informati sui fatti di causa, poichè, mentre le dichiarazioni su fatti che il teste ha appreso da altri soggetti non utilizzabili quando questi ultimi non possono essere escussi per morte, infermità o

irreperibilità, per gli ufficiali ed agenti di p.g. vale invece un divieto assoluto di deposizione in casi analoghi, divieto sancito dagli artt. 512 e 514 del c.p.p., per i quali vale quindi l'identico rilievo di irragionevolezza ora svolto;

b) viene impedito al p.m. di provare in dibattimento i fatti per i quali è processo, limitando così il diritto di difesa dello Stato;

c) viene limitato l'esercizio della giurisdizione del giudice che non può conoscere e liberamente valutare tutti gli elementi di prova raccolti a carico dell'imputato;

d) viene impedito al p.m. di proseguire nell'azione penale, poichè può rimanere priva di supporto probatorio per cause imprevedibili e non imputabili al p.m. stesso;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. l.c. n. 87/1953;

Solleva, su richiesta del p.m., questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, in relazione all'art. 195, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che ufficiali ed agenti di p.g. possano deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità ed irreperibilità e dell'art. 514 in relazione, all'art. 512 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che si possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla p.g. quando la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per le stesse ragioni, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 112 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Il pretore: GIANCOTTI

Il collaboratore di cancelleria: BONI

92C0577

N. 261

Ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal tribunale di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Pedersoli Giovanni e l'I.N.A.I.L.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Silicosi - Lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere del Belgio - Fissazione del periodo massimo di indennizzabilità in quindici anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in Italia, per i quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 54/1981, non sussistono limiti temporali all'indennizzabilità - Violazione del principio di tutela del lavoro nonché del diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia.

(Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4).

(Cost., artt. 3, 35 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha emesso al seguente ordinanza all'udienza del 19 dicembre 1991 tra Pedersoli Giovanni, avv. D. Mina, contro l'I.N.A.I.L., avv. L. Di Giorgio, a scioglimento della riserva, esaminati gli atti e viste le conclusioni delle parti;

OSSERVA

1. — Con ricorso depositato presso la pretura di Brescia il 24 novembre 1989, Pedersoli Giovanni, premesso di aver lavorato nelle miniere di carbone in Belgio ove aveva contratto la silicosi e di godere dall'ente assicuratore belga di una rendita rapportata al 45% di invalidità, ritenendo tale grado di invalidità inferiore alle sue effettive condizioni e avendo ricevuto risposta negativa dall'ente belga, aveva chiesto all'I.N.A.I.L. ai sensi della legge n. 1115/1962, il riconoscimento del maggior grado di invalidità e la corresponsione della relativa rendita.

L'I.N.A.I.L. si era costituito contestando la responsabilità della domanda ad esso Ente, godendo già il ricorrente dell'indennizzo corrisposto dall'Ente di assistenza belga.

2. — Il pretore con sentenza n. 389/1990 del 17 maggio 1990 aveva rigettato la domanda del ricorrente che quindi aveva proposto appello insistendo nelle sue richieste. L'I.N.A.I.L. si era costituito anche in questo grado eccependo in via preliminare la decorrenza del termine quindicennale dalla data di abbandono della lavorazione morbigena previsto dall'art. 4 della legge n. 1115/1962 per la proposizione della domanda, risultando che il Pedersoli aveva cessato ogni attività morbigena dal 1968.

3. — Ora rileva il tribunale che nel caso di specie, trattandosi di lavoratore italiano che ha contratto la silicosi lavorando nelle miniere di carbone in Belgio, è applicabile senz'altro la legge n. 1115/1962, tuttora ritenuta dalla giurisprudenza in vigore (cfr. Cassazione 3 febbraio 1986, n. 647; Cassazione 27 settembre 1986, n. 5803; Cassazione 7 aprile 1987, n. 3382) il cui art. 4 prevede testualmente che «il periodo massimo di indennizzabilità è fissato in quindici anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena».

La Corte costituzionale, peraltro, con sentenza 7 aprile 1981, n. 54, ha dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 293, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui «ai fini della corresponsione della rendita a carico dell'I.N.A.I.L. ai lavoratori italiani colpiti da silicosi o da altre forme morbose contratte nelle miniere di carbone in Belgio, mediante il rinvio alla tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, stabilisce un termine di quindici anni dalla cessazione del lavoro entro il quale la richiesta di indennizzo deve essere presentata».

Ciò nonostante, la Corte di cassazione ritiene tuttora in vigore il già citato art. 4 della legge n. 1115/1962 ove stabilisce appunto per i lavoratori italiani che hanno contratto malattie polmonari nelle miniere del Belgio il termine di quindici anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena quale periodo massimo di indennizzabilità (cfr. Cassazione, sezione lavoro, 14 luglio 1987, n. 6159) affermando che detta disposizione risponde senza dubbio «ad una esigenza di certezza a valutazioni fondate su criteri statistico-sanitari in ordine a possibili tempi insorgenza della malattia dopo la cessazione dell'esposizione a rischio» né risultano sentenze di orientamento contrario.

4. — Pertanto, rilevato che la previsione di tale limite quindicennale è chiaramente in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente per i lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in patria (cfr. art. 140 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alleg. n. 8), normativa che ha abolito ogni limite temporale per la indennizzabilità, e considerato che effettivamente l'art. 4 della legge n. 1115/1962 non è mai stato dichiarato incostituzionale, anche se la ratio della citata sentenza della Corte costituzionale n. 54/1981 porta a considerarlo tale, il tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1115/1962 per violazione degli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, tale norma palese discriminazione a danno dei lavoratori italiani all'estero non essendo previsto per i lavoratori italiani che abbiano contratto la malattia (silicosi) in Italia alcun limite temporale per la sua indennizzabilità (cfr. all. 8 del d.P.R. n. 1124/1965 così come richiamato dall'art. 140 del d.P.R. n. 1124/1965).

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115, per violazione degli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, sospendendo il giudizio in corso e trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Brescia il 19 dicembre 1991.

Il presidente: MAZZONCINI

N. 262

*Ordinanza emessa il 23 marzo 1992 dalla corte d'appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Chioccarello Renigio*

Caccia - Impossessamento a fine di profitto della selvaggina catturata in situazioni di illiceità - Esclusione, a norma delle nuove disposizioni sulla caccia, della sanzionabilità a titolo di furto di tali condotte - Prospettata violazione del principio di uguaglianza sia sotto il profilo della previsione di identica sanzione in casi diversi (esercizio venatorio illecito con o senza impossessamento di selvaggina) che sotto quello della previsione di diversa disciplina in casi non differenziabili (configurabilità del furto nel caso di sottrazione della sabbia dall'arenile, escluso invece nel caso di impossessamento di selvaggina).

(Legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 30, terzo comma, e 31, quinto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, pur abrogando senza residui (art. 37.1) la legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente la disciplina organica della caccia, mantiene la qualifica della fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e sembra, sin dall'intitolazione, proporsi la protezione di tale fauna conformemente all'interesse nazionale e internazionale (art. 1.1). Dalla appartenenza della fauna selvatica allo Stato-persona, il legislatore deduce due coerenti conseguenze:

quella (art. 12.1) secondo cui l'attività venatoria si svolge per concessione dello Stato (atto nel quale si ravvisa il presupposto giuridico del trasferimento di proprietà a titolo derivativo in capo al soggetto autorizzato);

quella (art. 12.6) secondo cui la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio «nel rispetto della legge» appartiene a colui che l'ha cacciata, con ciò indicando come il trasferimento della proprietà in capo al cacciatore sia subordinato al presupposto che l'abbattimento della selvaggina avvenga non soltanto nell'esercizio venatorio (cfr. art. 12.2 e il richiamato art. 13), ma altresì nel rispetto delle norme che lo regolano.

L'abbattimento in violazione delle norme della legge n. 157/1992 non comporta, pertanto, trasferimento della proprietà della selvaggina al cacciatore, con l'ulteriore conseguenza che l'impossessamento a fine di profitto della selvaggina abbattuta o catturata in situazioni di illiceità comporta l'integrazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla fattispecie penale del furto.

La linearità di tale conseguenza sembra a questa Corte di assoluta evidenza ed è acquisita sia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sia dalla Corte costituzionale (fondamentale la sentenza n. 97 del 26 marzo 1987).

La legge n. 157/1992 sovrasta tale *jus receptum* venendo a escludere la configurabilità del furto nei casi in cui l'impossessamento a fine di profitto della selvaggina abbattuta o catturata sia conseguito mediante esercizio di attività venatoria contraria a norme della legge medesima e persino vietata in maniera assoluta dalla legge stessa.

Per vero, gli artt. 30.3 e 31.5 escludono l'applicabilità degli artt. 624, 625 e 626 del codice penale in tutti i casi in cui taluno commetta le violazioni elencate nel primo comma dei rispettivi articoli.

Con ciò il legislatore intende escludere la sanzionabilità a titolo di furto delle azioni di sottrazione a fine di profitto di quella parte del patrimonio indisponibile dello Stato costituita dalla fauna selvatica impossessata nell'ambito dell'esercizio dell'attività venatoria mediante comportamenti di caccia vietati. Il concorso del furto con le violazioni elencate negli artt. 30 e 31 della legge, concorso la cui possibilità sul piano fenomenico è inconfutabile (e viene anzi confermata nel momento in cui il legislatore adotta le clausole di esclusione), viene privato delle sue conseguenze giuridiche tipiche (non sembra rilevante a questi fini stabilire se le clausole di esclusione poste dagli artt. 30.3 e 31.6 costituiscano esimenti speciali o speciali condizioni di non punibilità o semplice divieto normativo del concorso dei reati ravvisabili nei pur diversi e concorrenti comportamenti).

Per rendere concrete con due esempi le conseguenze di tale disciplina, si osservi che se taluno caccia in uno dei centri pubblici o privati di riproduzione (dove l'esercizio di caccia, vietato in modo assoluto, non è neppure autorizzabile: art. 10.8, lett. d), in relazione art. 12.7), non commette furto né altro reato impossessandosi della selvaggina illecitamente abbattuta o catturata (art. 31.5 in relazione all'ipotesi del primo comma lett. d). Né sarà punibile a titolo di furto, ma solo con una lieve ammenda (di facile prescrivibilità) l'impossessamento a fine di profitto di mammiferi o uccelli di cui sia vietata la caccia (art. 30.1, lett. h), in rel. art. 30.3). Si vede dunque che la legge n. 157/1992, pur declamando la «protezione» e la «tutela» della fauna selvatica nell'interesse della comunità nazionale e internazionale, riduce drasticamente il livello di difesa preesistente.

Ciò configura una violazione dell'art. 3 della Costituzione, a parere di questa Corte, non è, però, la scelta del legislatore di adottare un inferiore livello di tutela, bensì la radicale eliminazione del trattamento riservato in generale al furto il comportamento di furto abbia ad oggetto quella particolare categoria di cose mobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato che costituiscono la fauna selvatica. (A titolo esemplificativo è sufficiente ricordare che la sottrazione mercé abbattimento di un mammifero od uccello protetto non si diversifica minimamente dalla sottrazione della sabbia dagli arenili o da quella di un albero di una foresta di proprietà dello Stato).

Quando a un comportamento di abbattimento o di cattura illeciti di fauna selvatica consegue la condotta tipica del furto, quest'ultima viene infatti assoggettata a un trattamento radicalmente diverso e privilegiato rispetto a quello che la legge riserva a ogni altra sottrazione di cosa mobile a fine di profitto.

Più precisamente viene esclusa qualunque sanzione penale in corrispondenza dell'ulteriore lesione arrecata al soggetto passivo e dell'ulteriore disvalore della condotta di impossessamento.

Il principio di eguaglianza risulta vulnerato da tale disciplina sotto due profili:

quanto alla tutela penale del soggetto passivo, che viene eliminata solo perché l'azione di impossessamento ricade su taluni beni a differenza di altri. Beni oltretutto più rilevanti (per gli interessi collettivi alla amenità e salubrità ambientale, al pacaggio, all'economia, al turismo, ecc.) di altri facenti parte del medesimo patrimonio indispensabile e forniti di tutela anche penale a sanzione del furto;

quanto al trattamento dei cittadini ai quali viene riservata una disciplina identica (sanzioni contravvenzionali o solo amministrative) in casi diversi (esercizio venatorio illecito seguito o non seguito dall'impossessamento di selvaggina) e, per contro, una disciplina diversa (sanzione penale del furto o solo sanzioni contravvenzionali o amministrative) in casi non differenziabili quanto al profilo che rileva (impossessamento nell'ambito di esercizio venatorio illecito o vietato oppure impossessamento fuori dell'attività venatoria).

L'art. 3 della Costituzione esprime l'esigenza di una razionalità moderatrice dell'«onnipotenza» del legislatore ordinario.

Nel caso di specie la contraddittorietà delle disposizioni contenute nella legge n. 157/1992 fa apparire non manifestamente infondata la questione della loro compatibilità con il parametro costituzionale.

La rilevanza della questione è palese, atteso che l'appello del p.g. tende a ottenere la condanna dell'imputato per furto cd. «venatorio» in applicazione delle norme vigenti all'epoca del fatto. La dichiarazione di illegittimità della clausola di esclusione contenuta nella legge 157 comporterebbe pertanto il possibile accoglimento dell'appello.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 31 quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 3 della Costituzione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordine che a cura della cancelleria la presente ordinanza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Dispone la sospensione del presente procedimento.

Venezia, addì 23 marzo 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

263

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 1992 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto dall'Istituto mobiliare italiano «I.M.I.» contro S.r.l. «Find» ed altri*

Procedimento civile - Ricorso per cassazione - Deposito del ricorso - Mancato deposito unitamente al ricorso della procura speciale ove questa sia conferita con atto separato - Conseguenze: improcedibilità del ricorso - Omessa previsione della possibilità di sanare la manchevolezza o il ritardo nel deposito degli atti, così come stabilito nei gradi anteriori del giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 369, secondo comma, n. 3).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASS.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto mobiliare italiano - I.M.I., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, viale dell'Arte n. 23, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso, giusta indicazione nell'epigrafe del ricorso, dagli avvocati Natalino Irti, Pietro Guerra, Antonio Zito e Carmine Punzi, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via S. Caterina da Siena n. 46, in virtù di procura speciale «per atti notaio Mario Lupi di Roma, in data 6 dicembre 1990, rep. n. 24368»; ricorrente, contro la S.r.l. Find, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Are, Michele Giorgianni e Mario Ungaro, elettivamente domiciliata presso il primo di essi in Roma, via XXIV Maggio n. 46, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e credi dell'ing. Nino Rovelli, deceduto il 30 dicembre 1990, collettivamente ed indistintamente destinatari di notifica di ricorso ed inoltre singolarmente individuati come segue: Primarosa Battistella, residente in Lussemburgo, boulevard Royal n. 13, nella qualità di erede del defunto cav. del lavoro ing. Nino Rovelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Are, Michele Giorgianni e Mario Ungaro, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via XXIV Maggio n. 46, giusta procura speciale in data 7 febbraio 1991 per notar Lainati di Milano, repertorio n. 127970, in atti, controricorrenti, e ing. Felice Rovelli, residente a New York (NY) U.S.A., quale figlio del defunto ing. Nino Rovelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Are, Michele Giorgianni e Mario Ungaro presso il primo dei quali in Roma, via XXIV Maggio n. 46, è elettivamente domiciliato, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, e 1) Primarosa Battistella, quale madre ed esercente la patria potestà sul minore figlio Oscar Rovelli, nonché Oscar Rovelli in proprio; 2) Angela Ursula Rovelli; 3) Anna Rita Rovelli, intimati, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4809/90 del 26 novembre 1990;

Udita la relazione svolta dal cons. Gian Carlo Bibolini;

Sentiti gli avvocati Irti, Guerra e Punzi i quali per l'I.M.I. hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; sentiti, inoltre, gli avvocati Giorgianni ed Are i quali hanno chiesto pregiudizialmente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, e comunque il rigetto del ricorso stesso;

Udito il pubblico ministero dott. Mario Di Renzo che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, rimettendosi alla Corte in ordine all'eccezione di improcedibilità;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 11 marzo 1982 l'ing. Nino Rovelli conveniva davanti al tribunale di Roma l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e, precisato:

che il 17 luglio 1979 era stata stipulata una convenzione tra le società per azioni Find e Plenit nonché l'ing. Nino Rovelli (a titolo personale a seguito di convenzione ripetitiva e parzialmente integrativa in data 19 luglio 1979), da una parte, e dall'altra parte il prof. Piero Schlesinger, nella veste dichiarata di presidente designato di un costituendo consorzio bancario ai sensi della legge n. 787/1978, nonché l'Istituto mobiliare italiano in persona del suo presidente ing. Giorgio Cappon, entrambi agenti per conto e nell'interesse del costituendo consorzio, con le modalità previste dalla citata legge n. 787/1978, e per il conseguimento dello scopo di risanamento delle società del gruppo SIR-Rumianca, scopo coerente col fine indicato dalla legge stessa;

che l'attore e le società Find e Plenit avevano partecipato all'accordo al fine dichiarato di agevolare l'attuazione di un piano di risanamento delle società del gruppo SIR-Rumianca, piano già predisposto dall'I.M.I. ed approvato dal C.I.P.I.;

che esso attore e le società Find e Plenit avevano dato immediata e completa attuazione agli impegni assunti mentre il consorzio, una volta costituito, non aveva ratificato la convenzione e si era rifiutato di sollevare l'ing. Nino Rovelli dalle iniziative giudiziarie di terzi (a fronte di fidejussioni che egli aveva dato a favore delle banche creditrici delle società del gruppo S.I.R.-Rumianca), ed inoltre non aveva dato corso all'ulteriore impegno, assunto per il consorzio in allora non ancora costituito, dall'I.M.I. e dal prof. Schlesinger, di accertare con l'ausilio di organizzazioni di analisi contabili la consistenza patrimoniale del gruppo S.I.R.-Rumianca;

Tanto premesso, l'attore formulava le seguenti domande:

I) dichiarare la responsabilità dell'I.M.I. ai sensi dell'art. 2331 del Codice civile per le obbligazioni assunte nelle convenzioni 17 e 19 luglio 1979, come sopra indicate;

II) dichiarare l'I.M.I. tenuto a sollevarlo da ogni richiesta già proposta, o proponibile in seguito, da un qualsiasi terzo garantito in conseguenza delle fidejussioni che l'ing. Rovelli aveva rilasciato per le esposizioni verso banche delle società del gruppo S.I.R.-Rumianca;

III) condannare l'I.M.I., siccome inadempiente alle citate convenzioni, al risarcimento dei danni per ciò provocati;

IV) riconoscere il diritto dell'ing. Rovelli all'accertamento dell'eventuale valore positivo delle azioni cedute, in coerenza con l'art. 4 della convenzione, e la condanna conseguente dell'I.M.I. al pagamento del valore accertato in base all'art. 5 della medesima convenzione, attesa l'impossibilità di utilizzo delle azioni stesse per la destinazione prevista nella convenzione o, in via subordinata, la condanna al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento, con interessi e rivalutazione monetaria.

All'atto della precisazione delle conclusioni veniva chiesto che la liquidazione del *quantum* richiesto avvenisse in corso di causa e non in separato giudizio (come inizialmente domandato).

Instaurato il contraddittorio e contestata la lite, l'Istituto mobiliare italiano chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti, previa eccezione della propria carenza di legittimazione passiva sostenendo che l'ing. Cappon aveva agito a titolo personale e non quale presidente dell'I.M.I. (tesi respinta nella sentenza di primo e di secondo grado e non più riproposta in prosieguo).

All'udienza del 24 gennaio 1983 interveniva in causa la S.r.l. (già S.p.a.) Find, assumendo posizione adesiva alle domande dell'ing. Nino Rovelli e chiedendo l'estensione nei suoi confronti degli effetti della pronuncia.

Il tribunale di Roma emetteva in data 31 ottobre 1986 sentenza non definitiva limitatamente allo *an debeatur*, nella quale, ritenuto ammissibile l'intervento della S.r.l. Find (qualificato intervento adesivo autonomo), e rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione da parte dell'I.M.I., condannava l'I.M.I. stesso al risarcimento dei danni subiti dall'ing. Rovelli per l'inadempimento all'impegno della lettera 19 luglio 1979 (liberazione dalle esecuzioni per garanzie concesse dal Rovelli), nonché al risarcimento dei danni subiti e dall'ing. Rovelli e dalla società Find per l'inadempimento della clausola n. 4 della convenzione (impegno di accertare la consistenza patrimoniale del gruppo S.I.R.-Rumianca, secondo modalità espressamente previste), danni da liquidarsi nel prosieguo del giudizio, disposto con separate ordinanze.

Sull'appello proposto dall'I.M.I. con citazione notificata il 7 aprile 1987, e nel contraddittorio dell'ing. Nino Rovelli e della Find, la corte d'appello di Roma pronunciava con sentenza 26 aprile 1988 con cui dava integrale conferma alla decisione di primo grado.

Avverso detta sentenza propose ricorso per Cassazione l'I.M.I. deducendo sei mezzi di cassazione; nella resistenza dell'ing. Nino Rovelli e della Find, la Corte di cassazione, pronunciando con sentenza n. 3228/1989 del 7 luglio 1989, dava accoglimento al primo motivo di ricorso e dichiarava assorbiti gli altri, cassando l'impugnata decisione e rinviando ad altra sezione della corte d'appello di Roma.

Contemperaneamente allo svolgersi della vicenda processuale ora delineata, dopo la sentenza non definitiva di primo grado il procedimento era continuato sul *quantum*, avendo come presupposto la linea logica già tracciata dalla sentenza non definitiva del tribunale di Roma, così che, con sentenza 13 maggio 1989, il tribunale di Roma condannava l'I.M.I. al pagamento in favore dell'ing. Nino Rovelli della somma di L. 750 miliardi a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento delle clausole economiche della convenzione (somma comprensiva della rivalutazione dal luglio 1980), oltre agli interessi al tasso legale sull'intera somma rivalutata, con decorrenza dal luglio 1979; condannava, inoltre, l'I.M.I. a pagare all'ing. Nino Rovelli la somma ulteriore di L. 21,1 miliardi, con gli interessi legali dal 9 gennaio 1985, quale risarcimento del danno nella cessione dei titoli obbligazionari al portatore effettuato dall'ing. Rovelli al comitato di intervento nella S.I.R. a seguito dell'accordo transattivo stipulato nel 1985.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'ing. Rovelli e la Find; proponeva anche appello incidentale l'I.M.I. il quale sosteneva la nullità della sentenza del tribunale a seguito e per effetto della cassazione di quella sullo *an debeatur* da parte di questa Corte; in subordine chiedeva la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto di tutte le domande proposte dall'ing. Nino Rovelli; in ogni caso sosteneva l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ing. Rovelli e dalla Find.

Le due cause (il giudizio rescissorio e la procedura di appello contro la sentenza del tribunale di Roma sul *quantum debeatur*, assegnate alla stessa sezione della Corte d'appello di Roma ed allo stesso istruttore, procedevano separatamente, ma parallelamente, tanto che all'udienza del 30 maggio 1990 venivano precisate separate conclusioni coeve.

Con la sentenza n. 4809/1990 (oggetto dell'odierna ricorso) in data 26 novembre 1990, la corte d'appello di Roma riuniva i due procedimenti e pronunciando su di essi unica sentenza, sullo *an* e sul *quantum debeatur*, rigettava l'appello contro la sentenza non definitiva del 31 ottobre 1986; dava accoglimento per quanto di ragione all'appello principale dell'ing. Rovelli e della S.r.l. Find avverso la sentenza 13 maggio 1989; dava accoglimento, altresì, per quanto di ragione all'appello incidentale dell'I.M.I.

Inoltre, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l'I.M.I. al pagamento, a favore dell'ing. Rovelli e della S.r.l. Find, in via tra di loro solidale, della somma di L. 500 miliardi (già rivalutata), con gli interessi al tasso legale dal luglio 1980 fino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento in favore dello stesso ing. Rovelli dell'ulteriore somma di L. 28.485.000.000 con gli interessi al tasso legale dal 9 gennaio 1985 fino all'effettivo soddisfo; condannava infine, l'I.M.I. al pagamento delle spese processuali, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'I.M.I. deducendo otto motivi, integrati da memoria; si costituivano con controricorso, integrato da memoria, la S.r.l. (già S.p.a.) Find, nonché la signora Primarosa Battistella, quale erede dell'ing. Nino Rovelli; si costituiva, inoltre, con autonomo controricorso l'ing. Felice Rovelli, figlio dell'ing. Nino Rovelli.

In ordine all'eccezione di improcedibilità del ricorso, proposta in udienza dalla difesa dei controricorrenti, parte ricorrente depositava note di udienza, note in relazione alle conclusioni del pubblico ministero, il cui senso era quella di rimettere alla corte l'esame degli atti, da lui non potuto compiere, con l'applicazione, all'esito, della normativa del caso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La pregiudizialità delle questioni di ammissibilità del ricorso, rispetto a quelle di procedibilità, richiede l'esame preventivo dell'eccezione (sollevata dal controricorrente ing. Felice Rovelli nonché, nella memoria, dalla controricorrente signora Primarosa Battistella) secondo cui la nullità della notificazione in data 3 gennaio 1991 all'ing. Nino Rovelli alcuni giorni dopo il decesso (avvenuto il 30 dicembre 1990), nel domicilio eletto presso il difensore per il giudizio di appello, e la nullità dello stesso ricorso per errata individuazione del soggetto passivo, renderebbe il ricorso stesso del tutto inammissibile.

L'eccezione (da delibarsi ai fini della rilevanza della questione di costituzionalità, di cui in appresso) è infondata, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale, al quale si ritiene di dovere dare continuità, secondo cui è valido il ricorso per cassazione, e la sua notifica presso il procuratore della parte costituito nel giudizio di merito, non spiegando rilievo la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove non si dimostri che il ricorrente fosse a conoscenza di tale evento (v. Cassazione sentenza 6 dicembre 1984, n. 6404; sentenza 25 novembre 1985, n. 5857, s.u. 27 aprile 1983, n. 2881).

Nella specie, il fatto che il ricorso fosse stato redatto prima del decesso dell'ing. Nino Rovelli (esso è datato 21 dicembre 1990); che della morte fosse stata data notizia giornalistica solo il 31 dicembre 1990; che a detta informazione giornalistica fosse seguita una festività tradizionale e nazionale (il capodanno) e che la notificazione fosse stata eseguita il secondo giorno successivo, non fornisce la prova della conoscenza effettiva e sicura, né dell'ignoranza colpevole, da parte del ricorrente, del decesso dell'ing. Rovelli prima del 3 gennaio 1991; elementi che abbisognavano, oltre tutto, di adeguato controllo.

Alla ritualità della notificazione del 3 gennaio 1991 segue l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sotto i profili indicati.

Pregiudiziale, ancora, all'esame delle altre questioni rito e di merito sollevate dalle parti, è la valutazione dell'eccezione di improcedibilità del ricorso proposta dall'avv. Michele Giorgianni, ai termini del suo intervento dibattimentale sul ricorso, eccezione ripresa dall'avv. Mario Are.

Sostiene al fine parte controricorrente essersi verificata, nella specie, l'ipotesi prevista dall'art. 369², n. 3, del c.p.c., che sanzione di improcedibilità il ricorso per cassazione al cui deposito non acceda, nel termine di legge, quello dalla procura speciale, se questa è conferita con atto separato.

Parte ricorrente ha depositato sul punto note sottoscritte dai tre avvocati presenti all'udienza, in cui si afferma, tra l'altro, che la procura indicata nell'epigrafe del ricorso è stata regolarmente rilasciata per atto notar Mario Lupi di Roma in data 6 dicembre 1990 (data anteriore alla prima notifica del ricorso) ed è stata regolarmente depositata insieme al ricorso, alla copia della sentenza impugnata ed ai fascicoli dei precedenti gradi della causa.

In data 30 gennaio 1992, essendo il collegio in riserva di decisione, gli avvocati Mario Punzi ed Antonio Zito hanno depositato nella cancelleria della corte una seconda nota qualificata «di udienza» con allegata documentazione.

Questa seconda nota, depositata il giorno successivo all'udienza, è al di fuori di qualsiasi situazione rituale; esse deve, quindi, essere dichiarata irricevibile e non può essere esaminata del collegio; con separato provvedimento ne è stata disposta la restituzione agli interessati.

Tanto premesso la corte, che sulle questione di rito è anche giudice del fatto processuale, rileva ed accerta:

I) nell'epigrafe del ricorso per cassazione l'istituto mobiliare italiano, in persona del presidente, indicava i propri rappresentanti e difensori (avvocati Natalino Irti, Pietro Guerra, Antonio Zito, Carmine Punzi) in virtù di procura speciale «per atti notaio Mario Lupi di Roma, in data 6 dicembre 1990 rep. n. 24368»;

II) in calce al ricorso vi è espressa menzione dei documenti che il ricorrente «provvederà nei termini al deposito» (originale notificato del ricorso stesso, copia autentica della sentenza impugnata, istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, fascicolo degli atti e dei documenti delle fasi di merito); nessuna menzione è fatta alla produzione della procura speciale;

III) esaminati agli atti, si constata la materiale assenza della procura speciale sopra indicata;

IV) la nota di deposito del 22 gennaio 1991, relativa al ricorso notificato il 3 gennaio 1991 (notifica che, essendo regolare, come sopra rilevato, comporta il decorso del termine dell'art. 369¹ del c.p.c. e rende superflue, a questo effetto, le ulteriori notifiche integrative), porta l'annotazione del deposito dei fascicoli di precedenti gradi, di copia autentica del provvedimento impugnato e di istanza ex art. 369 del c.p.c. in duplo; non vi è in essa menzione del deposito della procura né esiste atto che, ai sensi dell'art. 372, u. cpv, del c.p.c., ne dimostri il deposito nel giorno successivo (il ventesimo dalla predetta notifica);

V) agli atti esistono i documenti dei quali nella predetta nota è indicato il deposito e, in particolare, il ricorso con le relative notifiche, la sentenza oggetto di ricorso in copia autentica nonché i fascicoli di parte delle precedenti fasi e gradi ed i fascicoli d'ufficio;

VI) in calce alla copertina del fascicolo d'ufficio esiste un'annotazione, preceduta da un asterisco che ne richiama altro posto a fianco dei nomi degli avvocati del ricorrente, dicente «manca la procura *ad hoc*». Detta annotazione, è identica ad altra esistente nel ruolo generale degli affari civili, al n. 755/91, nel quale appare ancora la dicitura, con riferimento alla situazione difensiva del ricorrente: «manca la procura *ad hoc*»;

VII) ritiene la Corte non avere pregio il rilievo espresso nella nota di udienza, secondo cui nel modulo delle note di deposito non è predisposta a stampa la previsione della separata procura, quasi che del deposito della procura non si debba dare prova, volta che nei moduli stessi vi sono righe in bianco da integrare con l'indicazione dei documenti depositati e non previsti espressamente nella modulistica a stampa. Ciò tanto è vero che nella nota di deposito del controricorso della signora Primarosa Battistella vi è espressa integrazione manoscritta relativa al deposito della procura speciale della controricorrente. D'altra parte, nella stessa nota di deposito del precedente ricorso per cassazione dello I.M.I. (che diede luogo al giudizio deciso con la sentenza n. 3228/89 di questa Corte), vi era espressa menzione manoscritta del deposito della procedura speciale notarile rilasciata per quella fase del giudizio.

Dai rilievi sopra espletati si deduce la mancanza della prova del tempestivo deposito della procura notarile indicata nel ricorso, prova che compete al ricorrente (v. Cassazione 23 luglio 1966, n. 2031). La nota, che deve essere sottoscritta dall'avvocato e controfirmata dal funzionario addetto, fa prova a favore della parte che l'ha redatta e sottoscritta, per i documenti in essa indicati, ed inoltre contro la parte per i documenti che la stessa non abbia menzionato.

D'altronde le annotazioni relative al mancato deposito della procura, apparenti sia sulla copertina del fascicolo d'ufficio, sia nel registro generale (e che non si ha ragione di non attribuire al funzionario addetto), denotano che la mancanza è stata rilevata nella cancelleria del registro generale di questa corte.

Pertanto, l'asserito deposito della procura non potrebbe, eventualmente, essere che una produzione (ardiva o irrituale (allo stato, dunque, irrilevante), ma suscettibile di essere regolarizzata, anche ad iniziativa della parte ai sensi dell'art. 372 del c.p.c., se la questione di costituzionalità che si va a prospettare venisse dichiarata fondata.

In base a tali rilievi non può non ritenersi integrata, allo stato degli atti, la situazione descritta dall'art. 369¹, n. 3, del c.p.c. che, indipendentemente dal momento della discussione in cui è stata segnalata dai controricorrenti, avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio in sede di decisione (Cassazione 13 maggio 1969, n. 1661; n. 4876/1987; n. 393/1987).

Il dato testuale normativo, chiaro nell'individuazione del presupposto (mancato deposito, nei termini, della procura speciale, se conferita con atto separato) e drasticamente preciso nella determinazione dell'effetto (l'improcedibilità, che preclude a questa Corte l'esame di ogni altra questione ad essa non pregiudiziale), non potrebbe non sfociare in una pronuncia di improcedibilità del ricorso.

Si deve esaminare, ora, la questione di legittimità costituzionale con cui i ricorrenti, nelle note di udienza, sollecitano la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, sostenendo la violazione del diritto di difesa insita nella norma dell'art. 369, n. 3, del c.p.c., se interpretata nel senso di pregiudizio il diritto sostanziale di una parte, per il solo fatto dell'irripetibilità nel fascicolo di un documento, in un momento qualsiasi del processo. La prospettazione che sottintende il riferimento allo smarrimento della procedura assertivamente depositata, manifesta la sua irrilevanza, allo stato, perché non coerente con la situazione rilevata dagli atti e sopra descritta, e cioè per la mancata prova del deposito della procura speciale.

La Corte, peraltro, con rilievo di ufficio, ritiene meritevole, di esame la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369², n. 3, del c.p.c. sotto il diverso profilo del carattere meramente, o prevalentemente, sanzionatorio di una norma che preclude l'espletamento del giudizio di legittimità in presenza di un inadempimento essenzialmente formale, e privi la parte ed il giudice di qualsiasi possibilità di regolarizzazione, al di fuori di una funzione processuale apprezzabile.

Giova al fine ricordare che la giurisprudenza di questa corte ha già apprezzato, in precedenti pronunce riferite alle varie ipotesi dell'art. 369 del c.p.c., tutte le sanzioni di improcedibilità, una distonia essenziale tra la drastica sanzione dell'improcedibilità e le carenze di carattere formale che talora ne costituiscono il presupposto, quando lo stesso presupposto non trovi nella lateralità della norma una funzione processuale apprezzabile, ovvero quando detta funzione processuale, pur esistente, non sia in rapporto di adeguatezza con le drastiche e preclusive conseguenze di una, anche parziale o momentanea, elusione o violazione.

In tali casi questa corte ha interpretato la norma privilegiando la funzionalità del mezzo processuale, rispetto ad una mera ritualità ed all'aspetto sanzionatorio.

Così è per la situazione dell'art. 369², n. 2, del c.p.c., allorché si ritenne che il mancato deposito tempestivo della copia autentica della sentenza oggetto di ricorso (essendo prodotta copia non autentica incompleta) potesse avere elementi integrativi, o sostitutivi, funzionalmente equivalenti, nella produzione della stessa copia da parte del controricorrente, ovvero nell'esistenza di detta copia nel fascicolo d'ufficio (Cassazione 18 gennaio 1982, n. 343; 4 luglio 1986, n. 4388).

Così è, in relazione all'ipotesi dell'art. 369², n. 4, del c.p.c., allorché venne superata la situazione preclusiva nel caso in cui l'allegazione dei fascicoli, o di atti dei fascicoli, dei precedenti gradi di giudizio (di fatto non depositati) fosse funzionalmente influente in relazione alle situazioni dedotte in controversia in sede di legittimità (Cassazione 17 gennaio 1987, n. 112).

Identico indirizzo è stato seguito da questa Corte (v. Cassazione, sentenza 15 dicembre 1980, n. 6495; sentenza 5 luglio 1982, n. 3990) in relazione alla fattispecie processuale dell'art. 369³ del c.p.c., allorché ritenne che la tardività del deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, così come l'omissione di detto deposito, non determinasse l'improcedibilità del ricorso qualora il fascicolo fosse comunque pervenuto alla Corte prima dell'emananda pronuncia, ovvero quando gli atti del fascicolo d'ufficio non fossero necessari, limitando l'improcedibilità del ricorso delle ipotesi in cui dagli atti inseriti nei fascicoli di parte (in mancanza di quello d'ufficio del precedente grado) non si potessero ricavare gli elementi indispensabili per la decisione del ricorso (cass. sentenza n. 5 aprile 1982, n. 2099; 5 dicembre 1986, n. 7241).

Ampliando il campo dell'indagine, inoltre, la giurisprudenza di questa corte ha costantemente interpretato la norma processuale nel senso del superamento delle previsioni rituali meramente, o prevalentemente, sanzionatorie, dando rilievo non solo all'aspetto funzionale, ma interpretando la norma stessa secondo il principio del diritto delle parti ad un «giudizio equo», quale espressione che trova il precetto normativo nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Roma 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia il 26 ottobre 1955 con la legge 4 agosto 1955 n. 848).

Contrasta, infatti, con il diritto del titolare di una situazione giuridica sostanziale ad un giudizio equo di merito, e secondo i principi dell'ordinamento, una norma rituale che, superando la strumentalità della disciplina processuale, precluda il perseguimento del diritto fondamentale al giudizio per finalità che, pur essendo coordinabili con l'esigenza di fluidità e di speditezza del processo, ledano sostanzialmente una situazione giuridica essenziale. Indubbiamente l'art. 6 della citata Convenzione tutela anche l'esigenza che la giurisdizione venga esercitata in un arco di tempo ragionevole. Qualora, peraltro, una norma rituale preclusiva non trovi ragione né nella tutela delle situazioni di contraddittorio, né incida in misura apprezzabile sulla ragionevole durata del processo, in essa assume rilievo prevalente l'aspetto sanzionatorio per il mancato rispetto della ritualità, incomparabile in linea logica con la tutela del diritto al giudizio.

A detti criteri si è attenuta la giurisprudenza di questa Corte, oltre che nei casi già esaminati, anche quando, nell'interpretazione della disposizione dell'art. 348² del c.p.c. (con funzione analoga, per il giudizio di appello, a quella dell'art. 369 del c.p.c.), ha ammesso sostitutivi al mancato inserimento nel fascicolo dell'appellante, al momento della costituzione, di copia autentica della sentenza di primo grado (Cassazione, sentenza 23 luglio 1987, n. 6429; 25 luglio 1981, n. 4816; 18 giugno 1979, n. 3416; 2 maggio 1980, n. 2893), ovvero ha fatto ricorso all'applicazione dell'art. 182 del c.p.c., anche in grado di appello, nel caso in cui nel fascicolo depositato non fosse compreso l'atto di citazione di primo grado, contenente la delega per entrambi i gradi del giudizio (Cassazione 1º giugno 1982, n. 3342).

Nella stessa linea logica si pone l'indirizzo di questa corte secondo cui, nei gradi di merito, l'omesso deposito della procura generale alle liti (i cui estremi siano stati enunciati nell'atto introduttivo del grado di giudizio), non è idoneo a consentire la dichiarazione di invalidità della costituzione della parte se non dopo che il giudice istruttore, in virtù del dovere impostogli dall'art. 182¹ del c.p.c., ovvero il collegio ove non abbia provveduto il primo, ovvero ancora il giudice di appello, anche in sede collegiale, non abbiano invitato la parte al deposito della procura, la cui produzione vale a sanare *ex tunc* l'irregolarità della costituzione (Cassazione sentenza 8 febbraio 1977, n. 553; 27 aprile 1979, n. 2436; 23 gennaio 1982, n. 466; 21 dicembre 1983, n. 7535).

Peraltro, pur avvertendosi anche nell'ambito della previsione dell'art. 369², n. 3, del c.p.c. situazioni formali, in cui appare preminente l'aspetto sanzionatorio, i criteri interpretativi della norma non consentono di superare la rigida letteralità della stessa. Non può, infatti, farsi ricorso al criterio delle situazioni sostitutive, e ciò in virtù dell'unilateralità (rispetto alle posizioni delle parti nel processo) ed unicità della procura ai difensori; non al criterio dell'utilità degli atti ai fini del decidere, volta che l'esistenza della procura, l'antioriorità della stessa alla notificazione del ricorso e la produzione in causa al fine di dimostrare i poteri dei soggetti muniti dello «ius postulandi», è funzione necessaria in causa, soprattutto in un procedimento civile, come è il nostro, improntato essenzialmente all'attività di mandatarî professionali.

* Né sarebbe consentita l'analoga applicazione dell'art. 182² del c.p.c., quanto meno perché non è permessa l'attività di collaborazione del giudice in presenza di una decadenza, nella specie è connessa alla perentorietà del termine di deposito della procura speciale concessa con atto separato.

Dall'analisi ora eseguita, in definitiva, può trarsi deduzione che l'orientamento giurisprudenziale formatosi su norme analoghe, nella funzione di costituzione di una parte in giudizio, all'art. 369 del c.p.c., è elastico e tollerante, si dà consentire di ricavare in principio consolidato, a mò di diritto vivente, che le declaratorie di improcedibilità non possono avere carattere meramente sanzionatorio. Costituisce, invece, diritto vivente la rigida applicazione dell'improcedibilità per mancato deposito della procura speciale, nel ricorso per cassazione, essendo considerato non derogabile il relativo adempimento nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso (v. Cass., sentenza 17 aprile 1982, n. 2362; sentenza 28 novembre 1953, n. 3609; 21 dicembre 1962, n. 3412; 23 luglio 1966, n. 2031; 6 luglio 1983, n. 4547), finanche nei giudizi elettorali in cui la parte può stare in giudizio di persona qualora abbia agito con difensore (Cassazione, sentenza 10 ottobre 1983, n. 5878).

Peraltro, una discrepanza rilevante e, sotto certi aspetti arbitraria, tra le situazioni che con la formalità del deposito della procura, entro un termine perentorio, la legge intende tutelare, ed il diritto la cui analisi in sede di legittimità viene di fatto preclusa, può individuarsi anche nella fattispecie dell'art. 369², n. 3, del c.p.c., discrasia che, se non superabile secondo i criteri interpretativi della legge processuale (come già notato), assume diversa rilevanza qualora incida sui principi costituzionali attinenti all'esercizio della giurisdizione.

Un esempio dell'indicata discrasia della norma in esame è evidenziata nel caso di specie, in cui ad una controversia che ha comportato un dibattito tra le parti di alto rilievo su questioni di diritto sostanziale di notevole difficoltà e con incidenza finanziaria e patrimoniale notevolissime (in considerazione degli importi in gioco), è negata quella forma di tutela che, nell'estensione della garanzia costituzionale della giurisdizione (art. 24 della Costituzione), trova nella legge fondamentale dello Stato una tutela ulteriore e specifica (art. 111² della Costituzione), e ciò unicamente per una situazione di irrivalenza che, in diverso grado di giudizio può trovare pacifica soluzione nelle facoltà di regolarizzazione concesse alle parti e nell'esercizio dei poteri di collaborazione del giudice (art. 182 del c.p.c.), atti a consentire la sanatoria, tra l'altro, proprio di situazioni di irrivalenza concernenti l'intempestività, o l'omissione, nella produzione della procura (Cassazione 8 febbraio 1977, n. 553; 27 aprile 1979, n. 2436; 23 gennaio 1982, n. 466; 10 maggio 1986, n. 3120).

Nel caso di specie, la gravità delle situazioni trattate e l'entità degli interessi economici in gioco indubbiamente esalta la incomparabilità tra l'entità della lesione rituale e la sanzione procedurale che preclude l'esercizio del giudizio di legittimità; enfatizza l'arbitrarietà della negazione del giudizio di legittimità, che è oggetto di garanzia specifica costituzionale, di fronte ad un effetto sanzionatorio che non trova riscontro equivalente, sul piano dei valori cui l'esercizio della giurisdizione deve uniformarsi, nella tutela delle parti e della rapidità processuale.

L'irrazionalità, però, non è nel caso di specie, ma nella legge, qualunque sia la natura e l'entità del diritto sostanziale controverso, legge che non consentendo un'adeguamento funzionale in via di interpretazione, e precludendo, di fronte alla perentorietà del termine, le soluzioni tipiche pur presenti nel nostro ordinamento processuale con l'art. 182 del c.p.c., nega l'esercizio della giurisdizione, e la tutela processuale di un diritto sostanziale, proprio nella forma più elevata e definitiva di giurisdizione, e cioè al fine di tutelare una situazione di ritualità, priva di eguale rilievo e di eguale valore sul piano dei principi costituzionali.

I principi ricavabili, nel nostro ordinamento processuale civile, da norme esplicite mediante un procedimento di astrazione generalizzatrice, ed inoltre radicati sulla legge fondamentale, sono richiamabili come segue:

A) il processo, come esternato dall'art. 24¹ della Costituzione, deve concedere le stesse utilità che si sarebbero potute conseguire attraverso l'applicazione della norma di diritto sostanziale, per cui eccezionali debbono ritenersi i casi nei quali la coincidenza di risultati, tra diritto sostanziale e tutela giurisdizionale, non sia realizzabile;

B) come variazione logica del punto precedente, si evince l'ulteriore principio secondo cui la cognizione mira a concludersi con una pronuncia di merito, per cui eccezionali debbono essere le ipotesi in cui la violazione delle norme disciplinari del processo imponga che questo si concluda con sentenza che non conosca del diritto sostanziale controverso;

C) la ricorribilità (art. 111² della Costituzione) comunque in cassazione per violazione di legge delle sentenze, individuando nella lettura di legittimità un rafforzamento della garanzia sancita dall'art. 24¹ della Costituzione, sia che essa sia ritenuta integrare una garanzia soggettiva, sia che, superando ma non escludendo le situazioni soggettive, individui essenzialmente una garanzia oggettiva di uniforme interpretazione ed applicazione della legge;

D) la tutela della difesa e del contraddittorio (art. 24² della Costituzione), che è strettamente inerente all'effettività della tutela giurisdizionale nella sua correlazione di affermazione della situazione di diritto sostanziale.

Dal coordinamento dei vari principi ricavabili dal dettato costituzionale in tema di giurisdizione, si può dedurre che il giudizio di legittimità deve ad essi corrispondere, per cui debbono essere eccezionali le situazioni rituali che pongano nel nulla l'esercizio della giurisdizione nella lettura della causa, anche in fase di legittimità, con la previsione di preclusioni perentorie e di improcedibilità conseguenti.

Appaiono ormai superati, infatti, gli indirizzi propensi ad indentificare la garanzia di cui al primo comma dell'art. 24 della Costituzione, e la situazione soggettiva ivi tutelata, con l'esercizio dell'azione in senso tecnico-processuale: è, infatti, decisamente prevalente l'idea che la possibilità di azione non si esaurisca nella semplice possibilità di accesso originario alle corti, ma comprenda anche l'attività processuale successiva alla domanda iniziale, in quanto indispensabile a rendere effettiva e concreta la tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio.

La giurisprudenza della Corte costituzionale, pur essendo concorde nel ritenere che la tutela giurisdizionale dei diritti sia suscettiva di limitazioni, ha più volte riconosciuto l'illegittimità costituzionale di limiti irragionevoli o, comunque, atti a svuotare la garanzia sancita, volta che il legislatore è libero di attingere i mezzi di tutela dei diritti in relazione alla tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti, con il limite, però, di non vanificare in sede di giurisdizione situazioni riconosciute in sede sostanziale e di non opporre ostacoli all'esercizio dell'azione che, per incongruità o non pertinenza, si rivelino irragionevoli.

Così, pur essendo in linea generale lecita la previsione di limiti di tempo al diritto di azione, poiché l'art. 24 della Costituzione non richiede che la tutela giurisdizionale debba essere perentoria o, d'altro verso, immediata, occorre pur tuttavia che detti limiti non si traducano in preclusione o impedimento di una effettiva tutela della situazione di vantaggio (Corte costituzionale, sentenze nn. 118/1963, 2/1964, 26 e 87 del 1969, 10/1970, 24 e 85 del 1973, 46/1974 e 372/1988).

In base all'idea che «l'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela processuale del diritto, e perciò se ne può assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse ingiustificatamente la difesa processuale di un diritto da esso stesso attribuito o riconosciuto» (Corte costituzionale n. 57/1952), detta violazione è stata, pur tuttavia, riconosciuta quando la previsione di inammissibilità sia priva di razionalità, se collega la produzione di un effetto grave ed irreparabile alla mera omissione di un inadempimento formale (v. Corte costituzionale n. 98/1975 con riferimento all'inammissibilità di costituzione di parte civile nel processo penale per omessa elezione di domicilio nel comune ove sia in corso il giudizio, alla quale l'art. 94² del c.p.c. previgente ricalcava l'effetto dell'esclusione del giudizio della parte lesa costituita parte civile).

Nello stesso ordine logico si pone, poi, l'indirizzo espresso (Corte costituzionale n. 82/1966), con riferimento alla norma degli artt. 27 e 28 del r.d. 25 giugno 1940, n. 954, essendosi ritenuto che la non ricezione dell'atto presentato dalla parte o dal difensore assume carattere sanzionatorio, non proporzionato alla portata ed all'entità del precepto, se non giustificabile alla stregua di quelle gaurentigie giuridiche che lo Stato di diritto offre ai singoli per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi.

Identicamente (Corte costituzionale n. 19/1973, con riferimento all'art. 509 del c.p.p. previgente, sanzionante di inammissibilità la non contestuale esposizione di motivi di opposizione al decreto penale) è stato ritenuto che «la limitata finalità dell'onere processuale in esame e la sua circoscritta portata, poste a paragone della gravità a drasticità delle conseguenze impeditive comminate, denotano la sproporzione tra obbligo e sanzione e l'incongruità che l'esercizio dell'essenziale diritto della difesa giudiziale in contraddittorio, debba essere precluso di fronte all'inadempimento di un onere che ha, bensì, una sura ragion d'essere, ma che tuttavia non è rilevante ai fini processualistici».

Si ribadisce, quindi, che il diritto ad una giurisdizione equa si traduce nell'illegittimità di quegli impedimenti, normativamente previsti, che ledano un diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, senza perseguire la tutela di un interesse di eguale valore, o comunque apprezzabile, evidenziando che la norma processuale eminentemente sanzionatoria finisce per essere irrazionale o arbitraria quando dalla sua lesione consegua l'impedimento all'esercizio della giurisdizione, anche e specialmente con riferimento al giudizio di legittimità che trova la sua gaurentigia nell'art. 111² della Costituzione.

Nell'ambito dei principi indicati si tratta di valutare quale sia la funzione del deposito della procura speciale, rilasciata con atto separato dal ricorso, volta che la sua enunciazione nel ricorso, costituente condizione di ammissibilità dello stesso (art. 366¹, n. 5 del c.p.c.), sia stata soddisfatta, che le controparti costituite non hanno contestato la sussistenza della procura speciale né hanno formulato alcuna eccezione sulla sottoscrizione del ricorso a norma dell'art. 365 del c.p.c.

Il deposito del ricorso e degli atti indicati dall'art. 369 nel termine ivi previsto, svolge una funzione sostanzialmente equivalente alla costituzione dell'attore, nel giudizio di primo grado (art. 165 del c.p.c.) o dell'appellante nel giudizio di secondo grado (art. 347 del c.p.c.).

Ciò malgrado, la manchevolezza, o il ritardo, nel deposito degli atti in primo grado possono essere sanati con l'esercizio da parte del giudice del potere di collaborazione previsto dall'art. 182 del c.p.c. (potere esteso al collegio ed inoltre al giudice di appello, v. Cassazione, sentenza 27 aprile 1979, n. 2436; 8 febbraio 1971, n. 553), ed analogamente nel giudizio di appello, alla drastica preclusione dell'attività processuale si contrappone la sanabilità con le modalità dell'art. 348 del c.p.c. e talora (Cassazione sentenza 1^o giugno 1982, n. 3342 citata), ancora con l'applicazione della disciplina dell'art. 182 del c.p.c.

Significativo e, quindi, che nel procedimento civile, il termine normativo per l'espletamento delle modalità di costituzione, ed in specie per la produzione della procedura prima dell'inizio dell'attività di giurisdizione (volta che ne siano indicati gli estremi nell'atto introduttivo del giudizio o del grado) pur corrispondendo ad una esigenza di ordine logico-sequenziale degli atti negli adempimenti di parte e nello svolgimento del processo, non coincide con la tutela di valori essenziali delle parti, tanto è vero che nei gradi di merito se ne consente la sanabilità, sia pure con la concessione di un termine da parte del giudice, questo sì giustamente perentorio, dopo la constatazione di un'inattività protratta.

Non diverse ragioni possono reggere il giudizio di legittimità, volta che l'enunciazione degli estremi della procura nel ricorso sottoscritto dall'avvocato (cui l'ordinamento processuale conferisce affidabilità, tanto da consentirgli l'autenticazione della firma del mandante, quando la procura sia apposta sull'atto iniziale della fase o del grado del giudizio) soddisfa la condizione di ammissibilità (art. 366¹, n. 5 del c.p.c.) dando affidabilità iniziale dell'avvenuto rilascio della procura nella data indicata nel ricorso (soprattutto quando, come nel caso di specie, la contestazione concerne specificamente l'omessa produzione, non l'esistenza, della procura speciale secondo i dati enuncianti nel ricorso, né, quindi, sottoscrizione del ricorso a norma dell'art. 365 del c.p.c.).

Non sussiste, inoltre nessuna ragione fondamentale per negare alle parti le opportune iniziative di regolarizzazione, ed al giudice di legittimità l'esercizio di quei poteri di collaborazione, volti a sanare inadempienze momentanee, non lesive in maniera apprezzabile dei diritti delle controparti processuali, poteri che la legge riconosce al giudice del merito; poteri che, d'altronde, non sono incompatibili con la funzione di questa Corte (e che nella specie non sarebbero certamente preclusi dall'asserzione dell'avvenuto regolare deposito, volta che essa risulti indimostrata). Basti ricordare che, in ipotesi ben più essenziale (art. 331 del c.p.c.) nelle quali una scelta legislativa di preclusione avrebbe potuto anche non essere violatrice della tutela dell'art. 24 della Costituzione in considerazione dell'equivalenza della posizione in gioco (la lesione del diritto di difesa dei litisconsorti), la norma processuale ha invece ritenuto di fare una scelta funzionale, dando potere al giudice di legittimità di concessione di un termine (questa volta perentorio) per l'integrazione del contraddittorio.

Si consideri, ancora, che anche la disciplina dell'art. 291 del c.p.c. è stata ritenuta applicabile nel giudizio di cassazione (Cassazione sentenza 7 aprile 1972, n. 1060; n. 434/1975; 26 novembre 1987, n. 8759), imponendo in tale caso al giudice di disporre la rinnovazione della notifica della citazione viziata.

Si consideri, infine, che si consente la regolarizzazione della notifica postale del ricorso, concedendosi termine per l'esibizione della ricevuta di ritorno.

Se, quindi, anche nel giudizio di legittimità, l'omissione di una parte, pur incidente su diritti essenziali, consente la concessione di un termine di regolarizzazione; se, inoltre, la tutela inerente al termine di deposito della procura, non ha funzione dissimile da quella relativa alla costituzione dell'attore nel giudizio di merito, nel quale pur tuttavia (oltre ai rimedi consentiti direttamente alle parti) con la previsione dell'art. 182 del c.p.c. si consente al giudice di esplicitare quei poteri di collaborazione volti a sanare l'irritualità originaria; se ciò è vero, non si evidenziano ragioni essenziali a fondamento della diversa normativa dell'art. 369², n. 3 del c.p.c., la quale, per ragioni di mera regolarità rituale con funzione sanzionatoria, finisce per pregiudicare il diritto al giudizio di legittimità delle parti, costituzionalmente garantito, al solo fine di perseguire una funzione non comparabile, sul piano dei valori costituzionali, all'impedimento all'esercizio della giurisdizione.

La distonia tra causa ed effetto denota l'irragionevolezza della norma, vuoi sotto il profilo dell'art. 3 della legge fondamentale (creando una diversità di trattamento essenziale, e non giustificabile, tra le parti che adisce il giudice del merito e quella che agisce nella sede ultima di legittimità, che della prima costituisce l'essenziale estensione e complemento, nella previsione di espressa garanzia costituzionale ex art. 111² della Costituzione), ed inoltre sotto il profilo degli artt. 24 della Costituzione, ponendo una preclusione temporale irrazionale all'esercizio del giudizio di legittimità, senza la possibilità di sanatoria, né ad opera della parte autonomamente, né con l'intervento collaborativo del giudice.

Né gioverebbe, in contrario, rilevare che nella fase di legittimità manca la figura del giudice istruttore; basti considerare, infatti, che, come già ricordato, l'esercizio dei poteri dell'art. 182 del c.p.c. è stato riconosciuto anche al collegio (in primo grado ed in appello) e che nel giudizio di legittimità solo il collegio agisce anche per i provvedimenti di carattere ordinatorio.

Né, infine, giova a delinere una differenza essenziale sul punto, il fatto che per la promozione del giudizio di legittimità si richiede una procura speciale, quale manifestazione di una volontà espressa della parte di accedere a quel tipo di giudizio, volta che nella specie non si discute del fatto che quel tipo di procura debba esservi e debba essere depositata, ma solo della razionalità del termine perentorio di deposito, in relazione alla definitività delle conseguenze che la sua violazione comporta.

È chiaro, quindi, che non si verte in una situazione di inadeguatezza della durata del termine per il deposito della procura, ma di irrazionalità, nella comparazione dei contrapposti interessi, della perentorietà del termine in quanto tale.

Non deve d'altronde ritenersi che, generalizzando, il principio finisca per coinvolgere tutti i termini perentori del codice di rito, i quali assumono comunque una funzione di ordine processuale. Al contrario, la correlazione tra la funzione della perentorietà di un termine e le conseguenze della sua violazione, impone un'analisi specifica e puntuale, evidenziandosi l'illogicità quando la funzione della singola previsione normativa sia meramente, o eminentemente, sanzionatoria. Tale appare la perentorietà del termine nella previsione dell'art. 369², n. 3 del c.p.c., il cui superamento sanziona, a carico del titolare del diritto, il mancato compimento, non di un'attività giuridica, ma essenzialmente di un'attività materiale (il deposito) da parte del mandatario professionale.

Im definitiva, la Corte ritiene legittimo il dubbio di costituzionalità della norma denunciata in quanto essa, imponendo un termine perentorio a pena di improcedibilità del ricorso, per un adempimento che, a differenza di altri indicati nella norma stessa, non ammette equipollenti di sorta, impedisce alle parti di compiere attività di regolarizzazione ed alla Cassazione di applicare l'art. 182 del c.p.c., con la conseguenza, non sorretta di apprezzabili ragioni, di privilegiare una finalità puramente sanzionatoria, rispetto alla tutela sostanziale dei diritti controversi, e di creare ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe ed ai gradi anteriori di giudizio.

La rilevanza in concreto della questione, infine, non viene preclusa dal fatto che gli avvocati del ricorrente, presenti in udienza, nelle note abbiano affermato l'avvenuto deposito tempestivo della procura (contrariamente alla rilevazione documentale allo stato), in quanto, come già detto, l'esercizio dei poteri di collaborazione del giudice nella regolarizzazione di situazioni processuali, non è precluso da un'affermazione di parte che, nel caso concreto, era fondata sul dato meramente menzionato senza possibilità di controllo di atti d'ufficio, e la cui esattezza allo stato non trova riscontro.

In tali sensi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369², n. 3 del c.p.c. deve ritenersi non manifestamente infondata. Essa, inoltre, come si è visto, è rilevante perché dalla sua soluzione dipendono, alternativamente, l'applicazione della sanzione di improcedibilità per la mancata prova di rituale deposito della procura, o l'esame del merito del ricorso previa regolarizzazione della situazione ad opera della parte, spontaneamente ex art. 372 del c.p.c., o previa concessione di un termine ex art. 182 del c.p.c.

Alla sospensione del giudizio, consegue, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'invio degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 369², n. 3, del c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24 della Costituzione della Repubblica;

Dispone che a cura della cancelleria gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale ed inoltre che la presente ordinanza venga notificata alle parti di causa, alla procura generale presso la Corte suprema di cassazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone, infine, che l'ordinanza stessa sia comunicata ai presidenti delle Camere del Parlamento.

Roma, addì 30 gennaio 1992.

Il presidente: SCANZANO

Il direttore di sezione: CICERO

92C0576

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- CHIESI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Moro, 21
- PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 148
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lione Cornacchia
Via Galilei, angolo via Grassi
- TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- MATERA**
Cartoleria
Eredi della MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- POTENZA**
Ed. Lazz. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- CATANZARO**
Libreria G. MAU.
Corso Alajanni.
- CORENZA**
Libreria DOMUS
Via Michele Santo.
- PALINURGO (Catania)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Pretori, 8
Via Rustici, 23
- SOVERATO (Catanzaro)**
Libreria del Centro Nazionale
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- AMGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gobi, 4
- AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- BENEVENTO**
Libreria NISONE NICOLA
Via dei Nettori, 71
- CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria NATIERA
- NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile and via S. Matteo, 51
- SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Marconi, 36-B
- FERRARA**
Libreria TAGGI
Corso Garibaldi, 1
- FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
- LIBERA MODERNA**
Corso A. Diaz, 21F
- MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via del Duomo
- PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via 1° Novembre, 160
- RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Martini, 37
- REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXI Giugno, 3

FRIGILI-VENEZIA GIULIA

- GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- PORDENONE**
Libreria MINIERA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- UDINE**
Cartoleria UNIVERSITAS
Via Placchiuso, 19
- Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
- Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mazzini
- FROSINONE**
Cartoleria LE MUSE
Via Marittima, 15
- LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIPRIANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI

- Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ROMA**
AGNELLA, 3A
Via Acilia, 59
- Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- Ditta FRUO E ROMANO SUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
- Cartoleria ONDRATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofali, 33
- Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chicco Pretura di Roma
Piazza Ciccone
- SCANDIA (Prosecco)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- TIVOLI (Roma)**
Cartoleria MANNELLI
di Rosati Sabatini
Viale Mannelli, 10
- TUSCANIA (Viterbo)**
Cartoleria MANNINI DURLIO
Viale Trieste

LIGURIA

- IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Calt, 5
- SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montecote, 36/R

LOMBARDIA

- ARESE (Miano)**
Cartoleria GRAN PARADISO
Via Valeria, 22
- BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- COMO**
Libreria NANI
Via Carletti, 14
- CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- MANOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Edo S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
- Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 21C
- SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Campi, 14
- VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- Libreria PONTIGGIA & C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5
- ASOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 109
- Libreria PROFORI
Corso Mazzini, 168
- MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessiona, 1
- Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mulron Giuseppe
Via Mameli, 80/2

PIEMONTE

- ALESSANDRIA**
Libreria BLATTOLLOTTI
Corso Roma, 122
- Libreria SOFFI
Via dei Martiri, 31
- ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice Emanuele, 19
- Libreria SOFFI TRE RE
Corso Alfani, 261
- BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Nomen di Porta, 20
- SO.CE.DI S.r.l.
Via Roma, 60

CATANIA

- ENRICO ARLIA**
Rappresentante editoriali
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 58/59
- Libreria LA PAGLIA
Via Cinesa, 393/395
- ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- FAVARA (Agrigento)**
Cartoleria MILOTO ANTONIO
Via Roma, 60
- MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 10/14
- Libreria FLACCOVIO LUCIF
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- RAGUSA**
Libreria E. OGILIO
Via IV Novembre, 39
- SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Corleone, 8

TOSCANA

- AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- FIRENZE**
Libreria MARZOCCHI
Via de' Martelli, 22R
- GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 29
- LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- LUSCA**
Libreria BARONI
Via S. Paoletti, 45/47
- Libreria Prof. SESTANTE
Via Montanara, 9
- MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mucalio, 37
- SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- TRENTO**
Libreria DESERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Borsari
Via Gramsci, 41
- PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- TERNI**
Libreria ALTADECCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- BELLUNO**
Cartoleria BELLUNESE
di Balcani Minerva
Via Loreto, 23
- PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ROVIGO**
Libreria PRIVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmogette, 31
- VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni, 45/1
- VERONA**
Libreria GHEPFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

SICILIA

- AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Calicratide, 14/15
- CATANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie specializzate di:
BARI, Libreria Lerner S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Elvira S.p.A.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituti Poligrafici e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Carliere Miliani Fabiano - S.p.A., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 185.000 - semestrale L. 106.000 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiche sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 160.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disgiunti, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 0 9 2 *

L. 8.400